



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 219/12

di iniziativa del Consigliere F. LAGHI recante:

"Istituzione della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8/8/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	8/8/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/09/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 219/XII pag. 4
Istituzione della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari

Normativa comunitaria

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE pag. 47
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Dir. 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE pag. 102
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Normativa nazionale

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 pag. 125
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 pag. 131
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

L. 6 dicembre 1991, n. 394 pag. 191
Legge quadro sulle aree protette

Normativa regionale

L.R. 24 maggio 2023, n. 22 pag. 226
Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità

Documentazione citata

Corte cost., 2007, n.378 pag. 274

Normativa comparata

Regione Liguria - L.R. 28 dicembre 2009, n. 65 pag. 317
Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette

Regione Lazio - L.R. 24 dicembre 2008, n. 23 pag. 323
Istituzione della Riserva Naturale regionale Valle dell'Arcionello

Regione Puglia - L.R. 15 maggio 2006, n. 11 pag. 328
Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela"

Regione Puglia - L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 pag. 337
Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa"

e dei Lucci"

Regione Abruzzo - L.R. 19 dicembre 2001, n. 67

pag. 347

Istituzione della riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro"

Progetto di legge di iniziativa del Consigliere Ferdinando Laghi:

“Istituzione della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari”

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di istituire la Riserva Naturale Regionale denominata *Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari*, localizzata nella Calabria citeriore, ai piedi della catena montuosa del Monte Pollino.

La finalità è quella di adottare, attraverso una normazione di dettaglio, strumenti di tutela, misure di recupero, gestione, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica, che può rappresentare una risorsa notevole per la Regione Calabria, per gli Enti locali e la Comunità tutta, anche dal punto di vista turistico ed economico.

L'area è un sistema ambientale e paesaggistico di grande valore, determinandosi con formazioni vegetazionali e faunistiche di riconosciuto pregio e importanza per l'Italia e per L'Europa.

Uno scenario di rara bellezza che può essere considerato come uno dei più importanti siti dell'Italia meridionale per la conservazione delle praterie steppiche, habitat in costante riduzione a scala nazionale e regionale. Pertanto, per le sue caratteristiche intrinseche, rappresenta l'areale di riferimento per la conservazione delle praterie steppiche in Calabria.

L'area si caratterizza per la notevole presenza della *Stipa austroitalica* Martinovský, una graminacea denominata comunemente Piumino o Lino delle fate, riconosciuta come specie prioritaria d'interesse comunitario. Si tratta di una specie endemica dell'Italia meridionale, molto importante dal punto di vista conservazionistico, tipica delle formazioni steppiche e inserita, per la sua importanza, nelle Liste Rosse nazionali e in quella globale IUCN, nonché, come già specificato, tra le specie prioritarie presenti in allegato II della Direttiva Habitat. In questo particolare caso, la pianta, per le sue caratteristiche e distribuzione, determina, insieme ad altre specie erbacee, rilevanti formazioni pseudosteppiche, accompagnate da cospicue fioriture di orchidee. Alla componente botanico-vegetazionale, si associa una ricca entomofauna e un'importante varietà di uccelli e mammiferi, molti dei quali strettamente legati a questo tipo habitat che ne permette la loro sopravvivenza. All'area, prevalentemente steppica, se ne associa un'altra adiacente costituita da formazioni di gariga e cespuglieti (con presenza, in alcune porzioni, di Pinaceae, frutto di piantumazioni forestali degli anni passati), al cui interno si possono rinvenire pregiate specie floristiche endemiche, a distribuzione fortemente circoscritta, come *Genista sericea* subsp. *pollinensis* e *Iris calabra* (localizzate esclusivamente nell'area del Pollino) e una grande varietà di orchidee, alcune considerate vulnerabili e rare. Nel complesso si possono rinvenire all'interno della Riserva importanti habitat di interesse comunitario: 6220*, 6210 (*stupenda fioritura di orchidee), 62A0, 5330, 91AA*, 82, tre dei quali (6220* 6210-stupenda fioritura di orchidee*,

~~91AA*) considerati prioritari in quanto, citando la Direttiva Habitat, “rischiano di scomparire [...] e~~

per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare [...]”.

In tutta l'area le diverse formazioni prative e di gariga formano un complesso mosaico al variare delle condizioni ecologiche (legate alla tessitura del suolo, alla pendenza, al possibile ristagno di acqua) e, soprattutto, in base al disturbo antropico. L'habitat prioritario 6220* “*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*”, si estende in maniera discontinua, su substrato povero in suolo, lì dove lo stipeto tende a regredire ed è sostituito da formazioni ad *Hyparrhenia hirta*, una graminacea perenne.

L'habitat 6210 “*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo, Festuco-Brometalia*, (prioritario per la *stupenda fioritura di orchidee), riunisce le praterie perenni, più ricche di specie in cui dominano le graminacee perenni, ospitando numerose entità d'interesse conservazionistico tra cui molte orchidee protette dalla Direttiva CITES.

È bene precisare che, fra le azioni chiave per l'arresto dell'ulteriore declino dell'habitat 6210(*) la Commissione Europea, ha chiaramente raccomandato *lo Sviluppo di meccanismi/strumenti per prevenire cambiamenti nell'uso del suolo che potrebbero incidere sull'habitat all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000*. A mosaico con questo tipo di praterie si rinvengono anche le formazioni erbacee riferibili all'habitat 62A0 “*Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale, Scorzonetalia villosae*”, caratterizzate dalla dominanza di *Stipa austroitalica*. Per l'estensione e l'importanza dell'habitat 62A0 si può considerare l'area in questione come unica in Calabria. Sono inoltre presenti, in alcune porzioni, formazioni di arbusti bassi, talora spinosi, che costituiscono garighe e macchia bassa riferibili all'habitat 5330 “*Arbusteti termomediterranei e predesertici*”, mentre nelle zone meno acclivi del Colle Cerasullo, rimane un prezioso residuo di bosco a roverella attribuibile all'habitat di Direttiva “91AA*”: “*Boschi orientali di quercia bianca*”, considerato prioritario.

In corrispondenza degli affioramenti rocciosi più estesi compare l'habitat di Direttiva “82: *Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica*”, caratterizzato dalla presenza di poche specie di piccole dimensioni adattate a vivere nelle fessure della roccia. Tra queste, si registra la presenza dell'endemica *Campanula fragilis*.

Gli ambienti e le formazioni vegetali appena descritte, sono importanti, come già accennato, anche per l'elevata diversità faunistica. Si rimanda, anche per questo aspetto, alla *Relazione scientifica e descrittiva generale*.

A titolo esemplificativo, per la fauna ornitica, così come risulta da uno studio dell'Università della Calabria (Progetto LIFE95 B4-3200/95/871), è da segnalare in relazione a tutta l'area della Petrosa la nidificazione contemporanea, caso unico in Italia, di tutte e cinque le allodole italiane. In particolare, la Calandra, è una specie di allodola fortemente legata alle formazioni erbacee di *Stipa austroitalica* ed è considerata specie vulnerabile (presente nella lista rossa nazionale). Nello stesso studio si evidenzia inoltre che l'area della Petrosa risulta essere l'unica stazione della specie attualmente rilevata in Calabria. Naturalmente si possono osservare anche altre importanti e minacciate specie ornitologiche

e, in alcuni casi, cacciano nell'area.

A queste, si associano, solo per citarne alcune, molte importanti specie di mammiferi, come il Lupo (*Canis lupus*), anfibi (presenti nelle raccolte d'acqua) come il Tritone italico (*Lissotriton italicus*), rettili come il Cervone (*Elaphe quatuorlineata* - Lacépède, 1789), specie inserita nell'Allegato II e IV della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) in quanto considerata d'interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione e una protezione rigorosa.

Importante e variegata è la presenza di coleotteri, ortotteri, lepidotteri come la *Melanargia arge*, una rara ed endemica farfalla italiana (del centro-sud), inserita nell'Allegato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE e s.m.i.), in quanto specie di interesse comunitario che richiede protezione rigorosa.

Sicuramente tra gli ortotteri è da segnalare il gigantesco *Saga pedo* (Stregona dentellata), predatore carnivoro, tra gli insetti più grandi d'Europa, indicatore di ambienti di elevata qualità e inserito nelle liste rosse della fauna e considerato vulnerabile (VU) dalla IUCN a livello globale.

Specie meritevole di conservazione che, insieme alle altre, fanno di questo luogo, uno dei biotopi "simbolo" della Calabria da conservare e promuovere.

Alla straordinaria biodiversità, si associano importanti elementi antropici legati al mondo rurale e alla tradizione contadina: masserie, ovili, strutture produttive tipiche, piccoli edifici rurali, molti dei quali in stato di abbandono, a testimonianza dell'economia rurale tradizionale, oggetto anch'essi di tutela, in linea con le indicazioni del *QTRP* della Regione Calabria. Al contempo l'intera area presenta siti d'interesse archeologico con testimonianze risalenti all'età del rame o eneolitico, come quelli rinvenuti presso la Grotta di S. Jorio a Castrovillari, o ritrovamenti del tardo Bronzo con frammenti di dolii cordonati ritrovati presso Timpone delle Fave, la collina calcarea fiancheggiata dall'antico tracciato ferroviario delle ex Ferrovie Calabro-Lucane (risalente al 1915), che domina la valle del Fiume Eiano nel Comune di Frascineto. La presenza di dolii cordonati fa presupporre che si tratti del "primo insediamento interno della Sibaritide caratterizzato proprio dalla presenza di produzioni del tardo-bronzo di ispirazione egea". Più in generale, bisogna aggiungere che, si tratta anche di un territorio a fortissima romanizzazione, tra i più importanti in Calabria, oltremodo rilevante da un punto di vista della viabilità antica e quindi della connessione fra il versante Ionico e quello tirrenico della Calabria e fra questa e le altre regioni peninsulari. Maggiori dettagli sono riportati nella *Relazione scientifica e descrittiva generale*.

Altro fondamentale aspetto è quello paesaggistico che va considerato nella sua espressione più ampia e in stretta relazione con i valori ecosistemici. Il paesaggio, come nel nostro caso, è quindi l'insieme delle sue componenti (materiali ed immateriali) e di tutte le sue interrelazioni, le quali, soprattutto nella sua funzione di richiamo turistico, devono essere necessariamente collegate.

Si può affermare che la fascia pedemontana conserva da lunghissimo tempo la sua caratterizzazione tipica di landa parasteppica e che offre uno straordinario colpo d'occhio sia nella visione dal basso che osservandola dall'alto dei monti del Pollino. Di notevole bellezza è anche la collina di Timpone delle Fave che insieme al mosaico sottostante di piccoli appezzamenti di terreno, segnati da siepi e muretti

storico dei secoli precedenti e allo stesso tempo lo rendono semplice e armonioso.

L’intera area oggetto di proposta si estende su una superficie di circa 1200 ettari (la maggior parte ricadente nel Comune di Castrovillari e una minima parte nel Comune di Frascineto) i cui confini sono riportati nella cartografia allegata e descritti nella *Relazione scientifica e descrittiva generale*.

La proposta di legge, pertanto, vuole tutelare un territorio di alto valore naturalistico, paesaggistico e culturale, ma al contempo fragile e costantemente minacciato da attività incompatibili e persino illecite come il bracconaggio, l’uccellaggione e l’abbandono di rifiuti.

L’istituzione della Riserva è dunque un’esigenza di tipo conservazionistico per salvare un biotopo sempre più raro, ma è anche un fondamentale strumento per avviare attività di valorizzazione, fruizione sostenibile, rilancio culturale, salvaguardia del paesaggio e recupero ambientale (per quelle parti di territorio compromesse).

In pratica, non solo l’area individuata, ma tutto il sistema ambientale connesso (Parco del Pollino, aree limitrofe, nonché i corridoi ecologici), beneficerà della nascita della Riserva. Ulteriori benefici si avranno in ambito urbanistico e sociale con tutte le attività di educazione ambientale, studi e ricerche connesse, in più, si riqualificheranno aree compromesse con ricadute positive sui comparti ambientali: aria, acqua (in particolare le falde acquifere), suolo.

Inoltre, anche le attività produttive compatibili, le diverse forme di ospitalità, fruizione e di accoglienza turistica, così come l’agricoltura, appositamente regolamentate, beneficeranno della presenza della Riserva, promuovendo “filiera produttive di qualità”. Un’area protetta, in genere, è sinonimo di qualità ambientale, ed è, già di per sé, un bel ritorno di immagine per le attività economiche e produttive presenti all’interno o limitrofe all’area. Inoltre, attraverso appositi disciplinari (di prodotto e di processo) e la nascita del marchio o dell’emblema di qualità etico-ambientale della Riserva, si potrà garantire una migliore qualità e compatibilità ambientale dei prodotti e servizi.

Riqualificare e gestire l’area secondo criteri di protezione e tutela permetterà una corretta fruizione della stessa, e si potranno pianificare interventi in base alle emergenze e alle esigenze naturalistiche e culturali presenti, nonché valutando le scelte economiche più appropriate.

In definitiva, istituire la “*Riserva Naturale Regionale – Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari*”, si qualificherebbe come un’opportunità di tutela, di bellezza, risorsa per l’economia locale e per l’offerta turistica, ma anche una scelta in linea con la recente risoluzione dell’europarlamento sulla “Strategia sulla Biodiversità” per il 2030.

Un elemento di pregio, fonte di progettualità, con straordinarie potenzialità e ricadute, anche economiche, soprattutto per la vicinanza all’area urbana e quindi per la facilità di accesso.

Si tratta non solo di salvaguardare un patrimonio naturalistico di grande valore, ma anche di sviluppare programmi di ricerca e tutela, di educazione ambientale, potenziando l’orto botanico (posto proprio all’intero dell’area), nuove strutture di formazione ed educazione, conservando e valorizzando il patrimonio architettonico e storico, quello genetico, sviluppando altresì percorsi culturali-naturalistici,

cielo aperto a due passi dalla città.

La Riserva potrebbe assicurare maggiore coerenza e un “rinforzo” notevole alla rete naturalistica calabrese, sia in termini di tutela che di offerta turistica, favorendo un importante collegamento con il Parco Nazionale del Pollino e migliorando la funzionalità dei corridoi ecologici presenti, come la valle del Fiume Coscile.

È altresì importante sottolineare che la proposta nasce soprattutto grazie all’impegno ed al contributo dell’Associazione “Acanto”, costituita da un gruppo di volontari ed esperti del settore che da anni dedicano il loro tempo, le loro competenze e la loro professionalità per tutelare, valorizzare e difendere il territorio ed i beni naturali, rari e preziosi, che lo caratterizzano e che sono stati appena descritti.

Dal punto di vista giuridico, la proposta *de qua* è stata tracciata nel rispetto del complesso quadro delle competenze costituzionali in materia di ambiente nonché in conformità alla normativa statale, ed in specie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*” ed alla recente Legge Regionale 24 maggio 2023, n. 22 recante “*Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità*”.

È opportuno ricordare che quella dell’ambiente, per articolazione e complessità di contenuti ed aspetti, è materia trasversale nel senso che “*sullo stesso oggetto insistono interessi diversi quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni*” (Corte Cost., sentenza n. 378 del 2007).

Il riparto delle competenze in questa materia non può essere considerato in termini di rigida separazione di funzioni, ma in un’ottica di integrazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni in vista della maggiore adeguatezza dell’intervento, nell’ambito dei principi di differenziazione e coordinamento tra i vari soggetti istituzionali coinvolti. In quest’ottica, la sopra riferita trasversalità della materia è da intendersi, altresì, come idoneità del valore ambiente ad essere normato da leggi regionali a garanzia di una maggiore tutela degli interessi ambientali di volta in volta coinvolti e delle specificità dei territori.

Alla luce di quanto analizzato, dunque, appare evidente che l’impianto normativo della proposta rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale appena descritti introducendo misure ed azioni di “valorizzazione” della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio.

Dal punto di vista strutturale, la proposta consta di 14 articoli, di seguito descritti:

L’articolo 1 istituisce la riserva inquadrando la cornice normativa di riferimento;

L’articolo 2 chiarisce le finalità della legge;

L’articolo 3 individua gli obiettivi gestionali, ovvero le misure e le azioni che concretamente si devono realizzare,

L’articolo 4 indica i confini della riserva e la fascia di rispetto;

~~L'articolo 5 inquadra competenze ed attività che l'Ente gestore deve attuare al fine di garantire il~~

raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse;

L'articolo 6 disciplina il *regolamento* della Riserva. Lo stesso deve determinare le attività, i divieti, il rilascio dei nulla osta, le deroghe. Deve, altresì, programmare le specifiche misure di conservazione, contenere la perimetrazione definitiva, individuare, descrivere e normare gli habitat di interesse conservazionistico. Da ultimo individua gli strumenti partecipativi più idonei, in linea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 della lr n.22/2023;

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per l'ente gestore di adottare un "*Programma triennale per la valorizzazione della Riserva*" ovvero il programma gestionale, in linea con le finalità della Riserva, indirizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per il miglioramento, potenziamento e valorizzazione della Riserva. Detto programma viene integrato con quello di carattere annuale disciplinato dal successivo articolo 8;

L'articolo 8, di conseguenza, definisce il "*Programma annuale d'Interventi*";

L'articolo 9 contiene le "*Attività di controllo e vigilanza sulla gestione*" esercitate della Regione. In base all'art. 9, l'Ente gestore trasmette una relazione descrittiva sulle attività svolte (es. stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate; i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione; la rendicontazione dell'attività contabile annuale ecc.);

L'articolo 10 dal titolo "*Tabellazione*", prevede l'obbligo di definire i confini dell'area con apposite tabelle tecniche, nel rispetto della normativa in materia;

L'articolo 11 contiene le *Prescrizioni e Divieti* parte dei quali già previsti dalla Legge 394/1991, nonché dal regolamento di cui all'articolo 35 della stessa lr 22/2023;

L'articolo 12 riporta le "*Misure transitorie e di salvaguardia*", da adottare fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6;

L'articolo 13 si riferisce alla "*Norma finanziaria*", ossia descrive in dettaglio le misure finanziarie necessarie per l'istituzione e la gestione della Riserva stessa e dunque per consentire effettiva e concreta attuazione alla proposta de qua;

L'articolo 14 è la norma relativa all'entrata in vigore.

Alla proposta si allegano i seguenti documenti:

- Relazione scientifica e descrittiva generale (con tabella associata)
- n.4 Cartografie con inquadramento dell'area della Riserva e fascia di rispetto

Relazione tecnico- finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

~~Titolo della legge: “Istituzione della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari”~~

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell’articolo 13.

Di seguito si specificano in apposite tabelle, per come sotto riportate, le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l’individuazione e la classificazione delle spese indotte dall’attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

La presente proposta, considerate gli interventi di gestione e valorizzazione sul territorio della Riserva, prevede in particolare, l’utilizzo dei fondi accantonati nell’ambito del fondo speciale Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri Fondi “Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali – spese in conto corrente U.20.03 del bilancio regionale di previsione 2023-2025”.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L’articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto istituisce la riserva naturale e specifica il quadro normativo di riferimento.			0
Art.2	L’articolo 2 indica le finalità della proposta di legge.			0
Art.3	Specifica gli obiettivi ed i programmi che si vogliono realizzare con l’istituzione della riserva.			0
Art. 4	Indica i confini della riserva.			0
Art. 5	Indica e affida la gestione delle Riserva			0
Art. 6	Riguarda il regolamento della Riserva			0

Art. 7	Prevede l'adozione del programma triennale.	I	P	300.000 (somma complessiva considerando i tre anni di gestione 2023-2025)
Art. 8	Stabilisce l'adozione del Programma annuale degli interventi	I	A	100.000 per annualità
Art. 9	Disciplina le attività di controllo e vigilanza sulla gestione			
Art. 10	Tabellazione			
Art. 11	Disciplina le prescrizioni e i divieti			
Art. 12	Stabilisce le misure transitorie e di salvaguardia			
Art. 13	Norma finanziaria			300.000 previsione triennio 2023-2025, (artt.7-8)
Art. 14	Entrata in vigore			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La quantificazione delle spese, a giustificazione della copertura economica che si ritiene necessaria, è riportata nella "Relazione copertura economico-finanziaria" e nel "prospetto economico".

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Missione/ Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
20/20.03	100.000	100.000	100.000	
Totale				300.000

Si riporta, a supporto e giustificazione nel dettaglio della copertura indicata nelle tabelle sopra riportate, la Relazione sulla copertura economico finanziaria avente ad oggetto la gestione della *Riserva Naturale Regionale Fascia pedemontana - lande parasteppiche di Castrovillari*.

Castrovillari" di cui si propone la tutela mediante la proposta di legge in oggetto, vista la valenza naturalistica, ambientale e paesaggistica, necessita di un adeguato impegno economico per espletare le finalità previste. A tale progetto tutti gli enti territoriali coinvolti possono dare la loro adesione nell'ambito di un tavolo di concertazione che vede i Comuni di Castrovillari e di Frascineto, quali soggetti gestori dell'area in forma associata. Il tempo necessario affinché le attività previste, con relativo impegno di spesa annuale, possano manifestare i loro effetti sia in termini di conservazione ambientale, tutela delle specie e degli habitat, che di valorizzazione didattica, deve essere opportunamente considerato in relazione alle diverse e complesse problematiche connesse allo stato attuale dei luoghi.

L'impegno finanziario richiesto è finalizzato a favorire la protezione e valorizzazione di un'area naturalisticamente importante, il recupero ambientale di alcune parti sottoposte a fenomeni di degrado e sottraendola a quelle attività incompatibili e persino illecite che attualmente risultano presenti. Al contempo verrà attuato un programma di studio e monitoraggio degli habitat, delle relative componenti naturalistiche (fauna e flora) e paesaggistiche, dei siti archeologici, delle aree da riqualificare. Verranno inoltre incentivate attività culturali, di inclusione, di promozione e di educazione ambientale.

Di seguito vengono elencate e specificate alcune delle attività previste e per le quali si richiede un adeguato budget:

1) TABELLAZIONE

La tabellazione che, in un primo momento e fino all'approvazione del regolamento, della perimetrazione definitiva e delle aree contigue, è da considerarsi provvisoria, prevede appositi cartelli indicanti il provvedimento legislativo, i divieti e le principali informazioni e caratteristiche ambientali.

Nel dettaglio, è prevista l'apposizione di specifica cartellonistica per:

- definire i limiti della Riserva;
- indicare gli appositi spazi di fruizione (es. parcheggio, area picnic, ecc.);
- indicare divieti e norme comportamentali con i relativi riferimenti normativi, eventuali loghi e l'emblema della Regione;
- descrivere i principali elementi caratterizzanti l'area: le specie presenti, gli habitat, le emergenze geologiche e geomorfologiche, i siti archeologici, i manufatti e le opere architettoniche tradizionali e quelle religiose, le sorgenti e ogni altro elemento identitario
- indicare i divieti e le attività consentite.

2) MAPPATURA DI IDONEI PERCORSI NATURALISTICI

Per una maggiore e migliore conoscenza e fruizione dell'area, è necessario realizzare la mappatura e l'allestimento di appositi percorsi conoscitivi (con l'ausilio di tabelle e pannelli didattici completi di illustrazioni e descrizioni), e produrre, al contempo, specifiche cartografie illustrate e tracce digitali da mettere a disposizione dei visitatori.

~~I percorsi dovranno essere realizzati considerando il minimo impatto sulla natura e quindi il minimo~~

disturbo per la fauna, suddividendoli in base alla difficoltà, lunghezza e accidentalità. Inoltre, alcuni di essi dovranno essere pensati e dotati di opportuni accorgimenti per consentire la fruizione alle persone con difficoltà motorie e disabilità.

3) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, INCLUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

È prevista la nascita di un sito web nel quale riportare le principali informazioni sulla Riserva (aspetti naturalistici, archeologici/culturali, percorsi, visite guidate, ospitalità, accessibilità ecc). Realizzare folders informativi per studenti e visitatori (anche di carattere scientifico), pubblicazioni, attività promozionali, mostre, eventi culturali, percorsi guidati e tematici, progetti scolastici di educazione ambientale. Attività di inclusione sociale. Organizzazione di incontri informativi/formativi con gli enti territoriali, cittadini, associazioni e mondo accademico.

4) ATTIVITÀ DI STUDIO E MONITORAGGIO

Per una maggiore conoscenza dell'area e delle sue componenti naturalistiche (fauna e flora) e paesaggistiche, dei siti archeologici, delle aree da ripulire e riqualificare, sono previsti studi settoriali correlati da ricerche in campo e bibliografiche. In particolare, verranno condotte ricerche su: flora, fauna (con campionamenti, fototrappolaggio ecc.), archeologia, strutture architettoniche e manufatti tradizionali, con approfondimenti sulle tematiche ambientali che interessano l'area.

5) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI

Con il contributo degli altri Enti pubblici territoriali competenti e/o di soggetti privati, come aziende deputate alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e di associazioni di volontariato, verrà avviato un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati, liberando alcune porzioni di territorio e ripristinando il contesto naturale.

6) RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DISPONIBILI

È previsto il recupero di strutture dismesse e la riorganizzazione di altre esistenti per attività di accoglienza, fruizione, ricerca, educazione ambientale, incontri pubblici.

7) ELABORAZIONE del REGOLAMENTO secondo le modalità di cui all'articolo 35 della Legge Regionale N. 22 del 24/05/2023 e la realizzazione della cartografia definitiva.

Il regolamento, prodotto dall'Ente gestore, definisce tra le altre cose:

- l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
- individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e i valori riconosciuti dalla finalità della legge istitutiva della Riserva;

redazione della Carta della natura;

Per redigere il regolamento e per meglio disciplinare, progettare/pianificare taluni aspetti scientifici, l'Ente gestore potrà avvalersi del supporto di specifiche figure professionali, alcune delle quali operanti nel mondo scientifico e accademico.

Si provvederà alla produzione e alla stampa della cartografia definitiva da allegare al regolamento, in cui risultano evidenziati i confini dell'area della Riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna. Ad essa si assocerà la produzione e la stampa di altra cartografia tematica.

PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO

Sulla base delle indicazioni sopra riportate sono stati elaborati due prospetti economico-finanziari.

Il primo riguarda i costi di investimento necessari per la realizzazione di tutti gli interventi iniziali previsti per la Riserva, mentre il secondo è relativo ai costi di gestione ordinaria.

Piano iniziale degli investimenti- anno 2023		
Attività	Descrizione	Costo in euro (€)
Gestione		
<ul style="list-style-type: none"> • Tabellazione: elaborazione e apposizione di idonea cartellonistica (per definire i limiti della Riserva, gli spazi di fruizione ecc.) 		8.000
<ul style="list-style-type: none"> • Dotazioni (cannocchiali, binocolo, macchina fotografica, pc, stampante, altro) 		5.000
Assicurazione Direttore Riserva		2.000
Realizzazione strutture		68.000
<ul style="list-style-type: none"> • Sentieristica • Pannelli informativi e bacheche • Area parcheggio • Sistema di video sorveglianza • Progettazione • Piano di sicurezza • Piano antincendio 		

Promozione e sensibilizzazione	Stampa di materiale promozionale (pieghevoli, opuscoli), organizzazione di eventi, realizzazione sito internet, ecc.	7.000
Imprevisti e spese amministrative		10.000
TOTALE		100.000

Gestione ordinaria annuale (in questo triennio valida sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025)		
Attività	Descrizione	Costo in euro (€)
Gestione <ul style="list-style-type: none"> • Direzione e Sorveglianza • Gestione delle strutture • Fruizione e Valorizzazione • Sorveglianza antibraconaggio e antincendio 		30.000
Manutenzione e utenze <ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria • Assicurazione • Carburante • Spese per utenze civili 		10.000
Manutenzione strutture <ul style="list-style-type: none"> • Sentieristica • Spazi fruibili 	Materiale per la manutenzione ordinaria dei sentieri e delle strutture	15.000
Sensibilizzazione e ricerca scientifica <ul style="list-style-type: none"> • Campagne di Educazione Ambientale; 	Attività di Educazione Ambientale; promozionali; progetti di ricerca e conservazione; monitoraggio	30.000

• Progetti di ricerca e conservazione, monitoraggio		
Consulenze Scientifiche/Naturalistiche		10.000
Imprevisti e spese amministrative non rendicontabili		5.000
TOTALE		100.000

Riepilogo

Investimenti

Totale investimenti per attivazione Riserva 100.000,00 euro

Gestione annuale

Totale gestione annuale 100.000,00 euro

Progetto di legge: “Istituzione della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari”

Art. 1

(“Istituzione della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari”)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione italiana e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile nonché della lettera r dell'articolo 2 della Legge Regionale 19/10/2004, n. 25 (“Statuto della Regione Calabria”), in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge-quadro sulle aree protette”) e della Legge Regionale 24 maggio 2023, n. 22 (“Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”), istituisce nella Provincia di Cosenza la “Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari”.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce gli habitat naturali quali strutture fondamentali della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale, garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. Cura altresì la gestione sostenibile delle risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, in attuazione dell'art.1 della lr n.22/2023.

2. La Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari (di seguito denominata Riserva) è istituita in attuazione delle finalità indicate dal comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) ed altresì dei seguenti scopi:

a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area in particolare al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE “Habitat” del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della

come modificato con D.P.R. 12/3/2003 n.120;

- b) la fruibilità dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti e delle specificità culturali, archeologiche, storiche e architettoniche;
- c) la salvaguardia dell'ambiente naturale, la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione degli spazi degradati;
- d) la promozione e regolamentazione di attività antropiche compatibili che, nel rispetto delle finalità delle Riserva, possano favorire un corretto rapporto tra uomo e ambiente;
- e) la formazione e la diffusione della cultura del rispetto, l'educazione all'uso razionale delle risorse naturali, l'educazione ambientale e l'adozione di abitudini sostenibili;
- f) la promozione di azioni che favoriscano la corretta gestione del territorio, anche nella costruzione e recupero di opere e manufatti, incentivando l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali e assicurando il mantenimento degli assetti ambientali, architettonici e paesaggistici;
- g) la tutela e valorizzazione del paesaggio naturale, dei biotopi, dei monumenti naturali, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, dei valori scenici e panoramici, degli equilibri ecologici, del patrimonio biogenetico, del patrimonio archeologico e del patrimonio culturale identitario della comunità locale;
- h) l'accessibilità a beni e servizi, nella sua espressione più ampia, ai soggetti disabili, portatori di handicap e persone non autosufficienti, anche attraverso percorsi e strutture idonee;
- i) il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del terzo settore presenti nel territorio

Art. 3

(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:

- a) attività di ricerca scientifica dedicata allo studio della biodiversità, al monitoraggio di specie e habitat e all'evolversi dell'ambiente e delle comunità viventi;
- b) interventi ed azioni di recupero e di salvaguardia e tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
- c) visite guidate;
- d) realizzazione di programmi di informazione, formazione ed educazione, in particolare attraverso:
 - lo sviluppo di progetti di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico, alla cittadinanza, nonché alle fasce deboli o svantaggiate;
 - l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione, valorizzazione, conoscenza e promozione della Riserva, tramite attività partecipate;
 - gli scambi culturali con soggetti diversi come enti, associazioni, mondo accademico, scuole, soggetti privati;

~~e) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, archeologici, architettonici, produttivi tradizionali e~~

paesaggistici dell'area, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio.

f) potenziamento e miglioramento delle strutture di accoglienza e di quelle adibite ad attività educative e culturali;

g) progettazione e realizzazione di percorsi diversificati per una adeguata e rispettosa fruizione della Riserva;

h) progettazione e realizzazione di spazi e percorsi accessibili rivolti a persone con difficoltà motorie e disabilità.

Art. 4

(Confini della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari)

1. La Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari comprende le aree ricadenti nel Comune di Castrovillari e nel Comune di Frascineto ed una fascia di rispetto, contigua all'area stessa, posta a trecento (300) metri dai confini della riserva. La fascia di rispetto non rientra all'interno dei confini del Parco Nazionale del Pollino, in quanto area già tutelata. L'ambito territoriale, le aree contigue ed i confini della riserva sono evidenziati nella cartografia, allegata alla presente legge.

Art. 5

(Gestione della Riserva Naturale Regionale)

1. La gestione della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari è affidata all'Ente gestore costituito dal Comune di Castrovillari e dal Comune di Frascineto in forma associata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 22 del 24 maggio 2023.

2. La sede legale ed operativa dell'Ente gestore dell'area protetta è individuata all'interno del Comune di Castrovillari.

3. L'Ente gestore garantisce, nel rispetto dell'articolo 42 della lr 22/2023, la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, di altri enti locali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università che intendono aderire e offrire, in modo volontario, il loro supporto alla gestione delle Riserva. Le forme e modalità di partecipazione sono definite dal regolamento di cui all'articolo 6.

4. Al fine di rafforzare ed implementare la partecipazione, in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 33 e dell'articolo 74 comma 4 della LR 22/2023, viene costituito il "Tavolo di partecipazione attiva", disciplinato nel Regolamento della Riserva di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

1. L'Ente gestore adotta il Regolamento della Riserva naturale regionale Fascia Pedemontana - Lande parastepiche di Castrovillari, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 34 della lr 22/2023 e dei criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge. Il regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione generale del territorio;
- b) l'esercizio delle attività consentite nella Riserva e di quelle di competenza dell'organo gestore;
- c) le attività, i prodotti ed i servizi concessi a terzi, il rilascio degli atti autorizzativi nonché il rilascio dei nulla osta, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- d) i divieti e le deroghe in attuazione della normativa regionale e statale;
- e) il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva;
- f) le sanzioni, in attuazione di quanto previsto dal Titolo V della lr 22/2023.

2. Il regolamento contiene altresì:

- a) la perimetrazione definitiva dell'area protetta (e la sua zonizzazione interna), delle aree contigue, delle aree SIC e ZPS proposte, indicate nella cartografia allegata al regolamento in cui risultano evidenziati i confini dell'area di Riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna;
- b) il programma delle specifiche misure di conservazione;
- c) gli habitat di interesse conservazionistico;
- d) la disciplina delle aree contigue alla Riserva naturale regionale nel rispetto dell'articolo 39 della lr 22/2023,
- e) la fruizione delle aree protette, secondo le modalità previste dall'articolo 40 della LR 22/2023;
- f) appositi strumenti pianificatori e programmatori per migliorare la gestione dell'area.

3. Il regolamento infine, nel rispetto dell'articolo 42 del lr 22/2023, stabilisce e disciplina le forme e le modalità di partecipazione attiva degli enti locali, delle associazioni, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università. A tal fine, individua gli strumenti partecipativi più idonei tra cui il "Tavolo di Partecipazione Attiva" e ne disciplina la costituzione, le finalità ed i compiti.

4. Il regolamento viene approvato nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 36 della lr 22/2023.

Art. 7

(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parastepiche di Castrovillari)

1. L'Ente gestore adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante del "Tavolo di partecipazione attiva" e degli Enti pubblici interessati, da trasmettere entro 60 giorni dalla richiesta, un programma triennale che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva nonché le iniziative e gli interventi indicati dall'articolo 42 della lr 22/2023.

~~2. Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al~~

comma 1.

Art.8

(Programma annuale d'Interventi)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 7, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Ente gestore della Riserva predispone ed adotta un Programma d'interventi, previo parere non vincolante del "Tavolo di partecipazione attiva" e degli Enti pubblici interessati da trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare nell'anno successivo corredato dalla corrispondente previsione di spesa.

Art. 9

(Attività di controllo e vigilanza sulla gestione)

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali.

2. A tal fine, l'Ente gestore, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del comma 6 dell'articolo 33 della lr 22/2023, trasmette alla Giunta regionale una relazione descrittiva sulle attività svolte, che contiene nello specifico:

- a) lo stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
- b) i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 della presente legge;
- c) la rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.

3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'Ente gestore, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente.

Art. 10

(Tabellazione)

1. I confini dell'area protetta sono delimitati da apposite tabelle collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità recanti, tra l'altro, la seguente indicazione: "Regione Calabria - Riserva Naturale Regionale" con l'emblema dell'area protetta adottato dalla Giunta Regionale.

Art. 11

1. Le attività vietate nella Riserva sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge, nel rispetto dei divieti previsti dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991 e dall'articolo 34 della legge regionale 22/2023.

2. Il regolamento contiene altresì l'elenco delle attività ammesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della lr 22/2023.

Art. 12

(Misure transitorie e di salvaguardia)

1. L'ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.

2. Le misure di salvaguardia che l'ente gestore deve adottare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 33 della LR 22/2023, sono le seguenti:

a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 394/1991 nonché quelle di seguito indicate:

- l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
- le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali;
- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- l'introduzione di specie aliene o estranee, vegetali o animali nonché di armi da parte di privati;
- attività che arrecano disturbo o danneggiano la fauna;

b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;

c) effettuare attività di vigilanza e controllo;

d) salvaguardare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;

e) incentivare la tutela di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;

f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;

g) realizzare attività per la tutela, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;

~~h) concordare e gestire, ai fini della salvaguardia dell'area, attività e iniziative che non arrechino~~

pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;

i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati e l'organizzazione del Tavolo di partecipazione attiva.

3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente entro 30 giorni dall'istituzione della Riserva e devono essere comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene gli interventi previsti annualmente ai sensi dell'articolo 7 e 8 della presente legge, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. Alla copertura degli oneri finanziari a carico della Regione Calabria, si fa fronte, per gli anni 2023-2024- 2025, nel limite massimo di euro 100.000 annui, con la disponibilità esistente alla Missione 20 - Programma 3 "Altri fondi" - capitolo U0700110101 - inerente al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente.
4. Il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art.14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione scientifica e descrittiva generale

“Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari”

La Riserva Naturale Regionale denominata *Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari*, è localizzata nella Calabria citeriore, ai piedi della catena montuosa del Monte Pollino.

L'area è un sistema ambientale e paesaggistico di grande valore, determinandosi con formazioni vegetazionali e faunistiche di riconosciuto pregio e importanza per l'Italia e per l'Europa.

Uno scenario di rara bellezza che può essere considerato come **uno dei più importanti siti dell'Italia meridionale per la conservazione delle praterie steppiche, habitat in costante riduzione a scala nazionale e regionale**. Pertanto, per le sue caratteristiche intrinseche, rappresenta **l'areale di riferimento per la conservazione delle praterie steppiche in Calabria**.

L'area si caratterizza per la notevole presenza della *Stipa austroitalica* Martinovský, una graminacea denominata comunemente Piumino o Lino delle fate, riconosciuta come specie prioritaria d'interesse comunitario. Si tratta di specie endemica (Italia meridionale) molto importante dal punto di vista conservazionistico, tipica delle formazioni steppiche e inserita, per la sua importanza, nelle Liste Rosse nazionali e in quella globale IUCN, nonché, come già specificato, tra le specie prioritarie presenti in allegato II della Direttiva Habitat.




Figura 1 - Conca del re – Castrovillari

In questo particolare caso, la pianta, per le sue caratteristiche e distribuzione, determina, insieme ad altre specie erbacee, rilevanti formazioni pseudosteppiche, accompagnate da cospicue fioriture di orchidee.

Alla componente botanico-vegetazionale, si associa una ricca entomofauna e un'importante varietà di uccelli e mammiferi, molti dei quali strettamente legati a questo tipo habitat che ne permette la loro sopravvivenza. All'area, prevalentemente steppica, se ne associa un'altra adiacente costituita da formazioni di gariga e cespuglieti (con presenza, in alcune porzioni, di Pinaceae, frutto di piantumazioni forestali degli anni passati), al cui interno si possono rinvenire pregiate **specie floristiche endemiche, a distribuzione fortemente circoscritta, come *Genista sericea* subsp. *pollinensis* e *Iris calabra* (localizzate esclusivamente nell'area del Pollino)** e una grande varietà di orchidee, alcune considerate vulnerabili e rare.

Il territorio della Riserva ricade in diverse località all'interno dei confini comunali di Castrovillari e Frascineto in Provincia di Cosenza e interessa una fascia altitudinale compresa tra 360m slm e i 725m slm. Essa include anche rilievi collinari come: Colle Cerasullo (725m slm) Colle Cornice (665m slm), Cozzo della Paglia (646m slm), Rotondello (584m slm), Timpone delle Fave (490m slm) - vedasi cartografia allegata. Sono presenti Grotte come quella di S. Jorio e Pietà, Sorgenti e piccoli invasi.

L'area a nord di Castrovillari in cui ricade buona parte della Riserva, è costituita da depositi detritici Pleistocenici ed è caratterizzata dall'evidente carsismo, nonché da una spiccata omogeneità degli habitat dei contrafforti meridionali del massiccio, in particolare quelli della ZSC "La Petrosa". Gli elementi di continuità ecologica con il Parco Nazionale sono rappresentati dal colle Cerasullo e dai numerosi corridoi naturali in corrispondenza del reticolo idrografico, fossi e canali naturali che confluiscono a vario titolo nella Riserva e quindi nel Fiume Coscile.

Le principali località e contrade interessate, ricadenti nel Comune di Castrovillari, sono: Conca del re, Petrosa, Cerasullo, Fauciglio, Crancia, Pietà, e poi altre limitrofe. Per il Comune di Frascineto la località centrale è Timpone delle Fave, collina calcarea ricca di formazioni a stipa e orchidee.

È bene precisare che la contrada "Petrosa" rientra in parte (350 ettari circa) nell'attiguo Parco Nazionale del Pollino e nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT9310008 "La Petrosa" della Rete Natura 2000 calabrese, la restante parte della contrada (assume sotto-toponimi diversi), con circa 650 ettari, si estende fuori Parco e rientra nell'area oggetto di proposta (vedasi cartografia allegata). La Petrosa, deve il nome alla notevole rocciosità affiorante che, unitamente alle caratteristiche climatiche, consente l'insediamento naturale di specifiche formazioni vegetali come praterie steppiche, gariga e cespuglieti radi con bassi arbusti.

La Riserva comprende le aree per come delimitate dall'allegata cartografia, ricadenti nel Comune di Castrovillari e di Frascineto ed un'area di rispetto posta a 300 metri dai confini della Riserva. La fascia di rispetto non rientra all'interno dei confini del Parco Nazionale del Pollino, in quanto area già tutelata.

Il sito protetto si concentra nella fascia pedemontana della cosiddetta bastionata del Pollino (in continuità ecologica con il Parco Nazionale del Pollino) e in “un’isola collinare” in corrispondenza di Timpone delle Fave, un piccolo promontorio calcareo a sud di Frascineto.

I confini della fascia pedemontana sono demarcati a nord dall’Autostrada del Mediterraneo A2 (ex A3 SA-RC). A sud l’area si estende a ridosso dell’abitato di Castrovillari fino a comprendere nella parte più orientale la sorgente della Pietà ed il laghetto sottostante, ed in quella più occidentale spingendosi poco oltre le colline di Cozzo della Paglia e Rotondello (e non superando i confini comunali).

Ad est il confine è segnato dai territori sottostanti il Cementificio (opificio industriale per la produzione di cemento di proprietà Italcementi). Resta esterna all’area la cava di estrazione attiva per l’estrazione di inerti. Per il Comune di Frascineto, l’area della Riserva comprende la collina di Timpone delle Fave.

L’intera area oggetto di proposta si estende su una superficie di 1172 ettari (suddivisi in 1091 ettari nel Comune di Castrovillari e circa 81 ettari nel Comune di Frascineto). Il perimetro della Riserva è di 34493m (di cui 30106m circa nel Comune di Castrovillari e 4387m in quello di Frascineto)



Figura 2 - *Ophrys apifera* Huds

Le formazioni erbacee dell’area oggetto di proposta sono riconducibili ad alcuni habitat di Direttiva: l’habitat 6210 “*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo, Festuco-Brometalia*, (*stupenda fioritura di orchidee)¹ che riunisce le praterie perenni, più ricche di specie in cui dominano le graminacee perenni cespitose come il forasacco eretto (*Bromopsis erecta*), festuca mediterranea (*Festuca circummediterranea*) ed erba mazzolina (*Dactylis glomerata*) e ospitano numerose entità d’interesse conservazionistico tra cui molte orchidee protette dalla Direttiva CITES, riportate nel dettaglio nella tabella allegata, tra le quali: *Himantoglossum hircinum*, *Ophrys lacaitae*, *Ophrys bertolonii*, *Ophrys lutea*, *Ophrys apifera*, *Ophrys tenthredinifera*, *Serapias bergonii*, *Anacamptis morio*, *Anacamptis papilionacea*, *Anacamptis collina* oltre che *Spiranthes spiralis*, l’unica specie a fioritura autunnale.

¹ L’Habitat 6210 è prioritario per la presenza di “stupende fioriture di orchidee”, come nel nostro caso. In generale, l’asterisco (*) indicata un habitat prioritario così come riportato nella Direttiva Habitat

In particolare, per quanto riguarda l'habitat 6210 (prioritario nella Petrosa per via dell'abbondante presenza di orchidee), nell' "Action plan to maintain and restore to favourable conservation status the habitat type 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous (Festuco-Brometalia)"², la Commissione Europea, ha chiaramente raccomandato ***lo Sviluppo di meccanismi/strumenti per prevenire cambiamenti nell'uso del suolo che potrebbero incidere sull'habitat all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000***, fra le azioni chiave per l'arresto dell'ulteriore declino dell'habitat 6210".



Figura 3 - *Stipa austroitalica* Martinovský

A mosaico con questo tipo di praterie si rinvencono anche le formazioni erbacee riferibili all'habitat 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale, *Scorzonetalia villosae*", caratterizzate dalla dominanza di *Stipa austroitalica* Martinovský, specie endemica dell'Italia meridionale (Abruzzo meridionale, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). La stipa forma praterie pseudosteppiche e pascoli aridi, anche dove la roccia è affiorante, in una vasta area, in parte inclusa in rete Natura 2000 (ai piedi del versante sud della catena del Pollino), mentre un'altra parte (oggetto di proposta), con le stazioni di Timpone delle Fave e di Conca del Re, al di sotto della linea autostradale, risulta invece esclusa dalla rete Natura2000, nonostante vi siano straordinari popolamenti di *Stipa austroitalica*.

Per l'estensione e l'importanza dell'habitat 62A0 si può considerare l'area in questione come unica in Calabria.

In particolare le praterie a Stipa, attribuite ad una nuova associazione vegetale - Bupleuro gussonei-Stipetum austroitalicae - descritta proprio per il territorio oggetto della presente proposta, ospitano un ricco contingente di piante erbacee, sia annuali che perenni e di camefite di cui molte sono endemiche del sud Italia ed altre a gravitazione balcanica. Esaminando in dettaglio la flora di queste praterie si rileva una consistente variabilità, a seconda della profondità del suolo e della quantità di roccia affiorante, ma anche del disturbo arrecato dalle attività agricole del passato e dal passaggio del fuoco. Essenzialmente si distingue una facies dominata da erbe perenni sui suoli più profondi e in situazioni di minore disturbo.

² (https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/EUHabitat_ap6210.pdf)

In tal caso la Stipa ha alti valori di copertura ed è accompagnata soprattutto da *Festuca circummediterranea* e *Koeleria splendens*, *Pbleum hirsutum* subsp. *ambiguum*, *Scorzonera villosa* ssp. *columnae*, *Anthyllis vulneraria* e *Jurinea mollis*. Come già specificato, non mancano numerose geofite (erbacee perenni con bulbi sotterranei) fra cui numerose orchidee specificate in tabella.

Prima che venisse segnalato anche in Italia la presenza a gravitazione orientale dell'Habitat "62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)", gli stipeti italiani e quindi anche quelli del Pollino venivano riferite a 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)". Di fatto anche gli stipeti sono ricchi di orchidee oltre che di specie rare ed endemismi (rispetto alle praterie centroeuropee del codice 6210) e meriterebbero, pertanto, di essere considerate prioritarie, in ogni caso nel sito convivono a mosaico entrambi gli habitat (62A0 e 6210).

Per alcune porzioni di area, l'abbondanza di roccia e sassi affiorante nello stipeto favorisce le camefite quali *Euphorba spinosa*, *Euphorbia rigida*, *Teucrium capitatum* e *Fumana thymifolia*; la loro presenza fa assumere allo stipeto l'aspetto di gariga mediterranea. In altre aree, dove l'incespugliamento è progredito per cause naturali o perché favorito dall'uomo ai margini di rimboschimenti, si rinvengono ampi patches nei quali la presenza della Stipa si riduce drasticamente a favore di arbusti in cui varie specie di ginestre fanno la loro comparsa: *Cytisus spinescens* e *Cytisus infestus* e occasionalmente, anche dell'endemica esclusiva del Pollino: *Genista sericea* subsp. *pollinensis*. Estesi sono anche i tratti in cui domina il ginestreto a *Spartium junceum*.

L'abbondanza di specie annuali quali *Bromus hordeaceus*, *Dasyphyrum villosum*, *Triticum vagans* e *Anisantha madritensis*, *Avena* sp. pl. testimonia, invece, l'incidenza di fattori di disturbo quali pregresse coltivazioni e pascolo che tendono a far regredire le specie perenni a favore delle annuali occasionali.

Nelle aree più disturbate lo stipeto tende a regredire ed è sostituito da formazioni ad *Hyparrhenia hirta* che rappresentano un'ulteriore tipologia di prateria riscontrata nell'area e che è contemplato dalla Direttiva Habitat quale habitat prioritario 6220* "Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea". Esso si estende in maniera discontinua, sempre su substrato povero in suolo. In alcune stazioni l'habitat è dominato, appunto, da *Hyparrhenia hirta*, una graminacea perenne; altrove si presenta sotto forma di piccole patches a mosaico con le altre formazioni prative e, soprattutto, nelle radure di macchia e di gariga, nelle quali dominano specie erbacee a ciclo annuale, per lo più di piccole dimensioni. Fra le specie tipiche citiamo *Brachypodium distachyon*, *Hypochaeris achyrophorus*, *Stipa capensis*, *Tuberaria guttata*, *Briza maxima* e varie specie di *Trifolium*.

Occasionalmente, sui substrati più sciolti e dove il fuoco è passato di recente si possono rinvenire anche praterie ad *Ampelodesmos mauritanicus* che insieme alle formazioni di arbusti bassi, talora spinosi, costituiscono garighe e macchia bassa riferibili all'habitat di Direttiva "5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici".

In tutta l'area le diverse formazioni prative e di gariga formano un complesso mosaico al variare delle condizioni ecologiche (legate alla tessitura del suolo, alla pendenza, al possibile ristagno di acqua) e, soprattutto, in base al disturbo antropico.

Nelle zone meno acclivi del Colle Cerasullo, rimane un prezioso residuo di bosco a roverella attribuibile all'habitat di Direttiva "91AA"³: "*Boschi orientali di quercia bianca*", considerato prioritario.

In corrispondenza degli affioramenti rocciosi più estesi compare l'habitat di Direttiva "82: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", caratterizzato dalla presenza di poche specie di piccole dimensioni adattate a vivere nelle fessure della roccia. A causa della quota modesta, non troviamo su queste rupi le numerose specie di pregio che si rinvencono ordinariamente sulle rupi in alto nella catena del Pollino, tuttavia si registra la presenza dell'endemica *Campanula fragilis* e di numerose specie di Sedum (*Sedum album*, *Sedum dasyphyllum* e *Petrosedum ochroleucum* subsp. *mediterraneum*) e felci rupicole di piccola taglia (*Asplenium ceterach*, *Asplenium trichomanes*, *Asplenium ruta-muraria*) e, in ombra, anche *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *adiantum-nigrum*. I pendii rupestri, in corrispondenza in località Cerasullo ospitano cenosi arbustive rade a *Quercus Ilex* e macchia a *Olea europaea* subsp. *sylvestris*, *Phillyrea latifolia* e *Rhamnus saxatilis* subsp. *infectoria*, *Pistacia lentiscus* e *Pistacia terebinthus*. Queste formazioni tipiche di macchia mediterranea sono di difficile inquadramento negli habitat di Direttiva, ma di notevole interesse conservazionistico.

Nel complesso si possono rinvenire all'interno della Riserva importanti habitat di interesse comunitario: 6220*, 6210 (*stupenda fioritura di orchidee), 62A0, 5330, 91AA*, 82, tre dei quali (6210* 6220*, 91AA*) considerati prioritari in quanto, citando la Direttiva Habitat, "rischiano di scomparire [...] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare [...]"

Gli ambienti e le formazioni vegetali appena descritte, sono importanti, come già accennato, anche per l'elevata diversità faunistica, sia ornitologica che entomologica. In questa relazione ne illustriamo alcuni aspetti, con riferimento a specie animali di particolare interesse conservazionistico oggetto di studi pregressi relativamente approfonditi, riservandoci di proporre un elenco completo delle specie (*check-list*) aggiornato in un prossimo futuro.

L'area della Petrosa è stata oggetto di ricerche approfondite sull'ornitofauna nidificante da parte dell'Università della Calabria (prof. A. Mingozzi) negli anni 1995-1997, nell'ambito del Progetto LIFE95 B4-3200/95/871. La relazione (AA.VV, 1997) evidenzia, tra i risultati più importanti, la **contemporanea presenza (caso forse unico in Italia) di tutte e cinque le specie di allodola italiane**: la Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), la Cappellaccia (*Galerida cristata*), la Tottavilla (*Lullula arborea*), l'Allodola (*Alauda arvensis*) e la Calandra (*Melanocorypha calandra*). Si tratta, in effetti, di specie con esigenze ecologiche differenziate (e che quindi di norma non condividono, se non alcune di esse, le stesse aree) che però nella Petrosa ritrovano, in uno spazio relativamente ristretto, le rispettive specificità d'habitat. Delle cinque

³ (*) l'asterisco indicata habitat prioritario così come riportato nella Direttiva Habitat

specie, la Calandra - alaudide con uno status conservazionistico sfavorevole in Italia (presente nella lista rossa nazionale - criterio A2ac) - merita particolare menzione. L'area della Petrosa costituisce infatti **l'unica stazione nota della specie in Calabria**, e risulta circoscritta a due soli e ristretti settori: il primo, esteso per circa 64 *ha*, ricade a monte dell'autostrada, all'interno dei confini del Parco Nazionale del Pollino; il secondo, più esteso (circa 88 *ha*), si localizza invece a valle dell'autostrada e proprio all'interno della qui proposta Riserva Naturale. La popolazione complessiva è stata all'epoca stimata in circa 15-20 coppie nidificanti. Si noti che le due aree coincidono con i settori di maggiore diffusione delle residue formazioni erbacee a *Stipa austro-italica*.

La relazione LIFE95 evidenzia inoltre che sono in tutto 11 le specie prioritarie e di particolare interesse conservazionistico a livello europeo. Oltre alle già citate Calandrella, Tottavilla e Calandra, vi sono altri due passeriformi, Calandro (*Anthus campestris*) e Ortolano (*Emberiza hortulana*) - quest'ultimo al limite meridionale del suo areale italiano - e sei "rapaci": Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*) Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e Gufo reale (*Bubo bubo*). A parte il Falco pellegrino, nessuno di queste specie nidifica nell'area, ma la frequenta, in modo più o meno regolare, per la ricerca alimentare.

La Petrosa risulta inoltre frequentata, in periodo migratorio o invernale, da altre specie di uccelli di interesse conservazionistico o faunistico (ad esempio: Albanella reale *Circus cyaneus*, Falco di palude *Circus aeruginosus*, Gru *Grus grus*), ma mancano studi più approfonditi al riguardo.



Melanargia arge ph F. Del Bo

Figura 4 - *Melanargia arge*

Importante e variegata è la presenza di coleotteri, ortotteri, lepidotteri come la *Melanargia arge*, una rara ed endemica farfalla italiana (del centro-sud), inserita nell'Allegato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE e s.m.i.), *in quanto specie di interesse comunitario che richiede protezione rigorosa*.

A farle compagnia anche la *Melanargia galathea*, la vistosa *Zerynthia cassandra* un endemismo italiano inserita nella lista rossa delle farfalle italiane e protetta dalla Convenzione di Berna, e ancora, solo per fare qualche altro esempio, il lepidottero notturno endemico italiano *Clemathada calberlai*, il vistoso Macaone (*Papilio machaon*) e il colorato Podalirio (*Iphiclides podalirius*).

Sul rilievo calcareo di Timpone delle Fave è possibile rinvenire il *Thomisus onustus* il mimetico e inoffensivo

“ragno granchio” per via delle lunghe zampe anteriori che sembrano chele e, ancora, un altro ragno della stessa famiglia appartenente al genere *Heriæus*, e il *Prionotropis appula*, un mimetico ortottero che si confonde egregiamente con la roccia sottostante⁴.

Sicuramente tra gli ortotteri è da segnalare il gigantesco ortottero predatore *Saga pedo* (Stregona dentellata), tra gli insetti più grandi d'Europa, indicatore di ambienti di elevata qualità e inserito nelle liste rosse della fauna e considerato vulnerabile (VU) dalla IUCN a livello globale.

Specie meritevole di conservazione che, insieme alle altre, fanno di questo luogo, uno dei biotopi “simbolo” della Calabria da conservare e promuovere.

L'area è inoltre frequentata da diversi mammiferi come l'Istrice (*Hystrix cristata*), il Tasso (*Meles meles*), il Lupo (*Canis lupus*) e da rettili come il Cervone (*Elaphe quatuorlineata* - Lacépède, 1789), specie inserita nell'Allegato II della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) in quanto considerata d'interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. È inoltre inserito nell'Allegato IV in quanto specie animale di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa.

Sulle pendici di Timpone delle Fave è stata osservata la Luscegola (*Chalcides chalcides*), sauro che vive in ambienti erbosi ed esposti al sole e inserito nell'Allegato III della Convenzione di Berna (legge 503/1981) in quanto considerato “specie di fauna rigorosamente protetta”.

Negli impluvi e/o nei piccoli invasi è possibile rinvenire la Biscia dal collare (*Natrix natrix*), il Tritone italico (*Lissotriton italicus*), e numerosi altri anfibi come la *Rana italica* e la *Rana dalmatina*.

Alla straordinaria biodiversità, si associano importanti elementi antropici legati al mondo rurale e alla tradizione contadina (masserie⁵, ovili e piccoli edifici rurali⁶ - alcuni in stato di abbandono) **testimonianza dell'economia rurale tradizionale**, oggetto anch'essi di tutela, in linea con le indicazioni del QTRP della Regione Calabria⁷. Al contempo **l'intera area presenta siti d'interesse archeologico** con testimonianze risalenti all'età del rame o eneolitico, come quelli rinvenuti presso la Grotta di S. Jorio⁸, o ritrovamenti del tardo Bronzo (che perdura fino al IFe) con frammenti di dolii cordonati⁹ ritrovati presso Timpone delle Fave, la collina calcarea fiancheggiata dall'antico tracciato ferroviario delle ex Ferrovie Calabro-Lucane (risalente al 1915), che domina la valle del Fiume Eiano nel Comune di Frascineto. La presenza

⁴ *Ferrovia e dintorni - Un passaggio nel paesaggio: a piccoli passi tra storia e natura lungo un tracciato dismesso delle ex Ferrovie Calabro Lucane* di Del Bo F., Brando J. Rubbettino Editore, 2020 –Paragrafo 6.8. La biodiversità lungo il tracciato: Fauna e Flora

⁵ come l'antica Masseria Trentacapilli e la Masseria Tocci

⁶ come le piccole casette rurali sparse o le antiche strutture produttive: calcare, palmenti.

⁷ Tomo IV Disposizione normative QTRP, art.3. c.4.

⁸ Gruppo Archeologico del Pollino, *L'insediamento eneolitico nelle Grotte di Santo Jorio* e in Santandrea S., Castrovillari: Santo Jorio, in De Presbiteris D., Lanza G., Papparella F.C., Santandrea S., (a cura di), 2005

⁹ Colelli C. e Ippolito F. (a cura di), *Evoluzioni e trasformazioni nella Calabria settentrionale fra il Bronzo finale e la prima età del Ferro*, Rubbetino Editore, 2017

di dolii cordonati fa presupporre che si tratti del “primo insediamento interno della Sibaritide caratterizzato proprio dalla presenza di produzioni del tardo-bronzo di ispirazione egea e, molto probabilmente, l’unico insediamento monofase del Bronzo finale della Sibaritide finora attestato, con diversi ritrovamenti tra cui un ciotola d’impasto (che si data fra fine del Bronzo Recente e inizi del Bronzo Finale), palchi di cervo, ossa di grandi erbivori, intonaco di capanna, cariossidi e rachidi di graminacee, ceramica d’impasto, ceramica figulina protogeometrica”¹⁰. Timpone delle Fave è infatti ad oggi, insieme ad altre località limitrofe, oggetto di studi archeologici da parte dell’Università di Groningen (Olanda). La stessa valle con le sue contrade e località come quella di Murarotte¹¹, offrono molte preziose testimonianze archeologiche, anche grazie ai numerosi ritrovamenti, tra cui, frammenti fittili risalenti al periodo romano e riportati nella *Carta Archeologica della Piana di Sibari*¹². Inoltre, studi in corso, ipotizzano, che una parte delle località di seguito citate, fossero attraversate dall’antica via Popilia-Annia (o da un suo diverticolo), realizzata nel II secolo a.C.. A questo si aggiungono, in prossimità della piccola collina del Rotondello a Castrovillari (e quindi all’interno dell’area esaminata) «alla sinistra di Canal Greco a sud di Cozzo della Paglia, scarso cocciame e tegole d’età romana sul pendio nord occidentale»¹³. Sporadico cocciame tardoantico, oltre che bizantino è stato rivenuto nelle grotte in località Pietà a Castrovillari¹⁴.

Queste, e molte altre evidenze archeologiche¹⁵, sono solo alcuni esempi del vasto patrimonio archeologico presente in queste aree, e che ci riserviamo di esplicitare in dettaglio in una prossima specifica relazione.

Ad ogni modo si tratta di un territorio (che va oltre i confini della Riserva) a fortissima romanizzazione, oltremodo rilevante da un punto di vista della viabilità antica e quindi della connessione fra il versante Ionico e quello tirrenico della Calabria e fra questa e le altre regioni peninsulari. La presenza sempre più attestata di insediamenti di età romana in questo territorio getta inoltre nuova luce sulla funzione di tramite che le aree interne ebbero fra la chora sibarita e il suo hinterland e su modelli di organizzazione economica che, coinvolgendo tutto il comprensorio, ne restituiscono un quadro storico sempre più verosimile.

¹⁰ Ippolito F. in corso di stampa

¹¹ in località Murarotte: vasta area di materiale fittile, notato già in passato in quantità tale da fare supporre ai contadini l’esistenza di questo luogo di una città. Qui sarebbe stata trovata, secondo il parroco di Eianina che l’ha posseduta, una moneta d’oro bizantina con un Costantino del sec. VIII (rif. n. 197 *Carta archeologica della Piana di Sibari* Quilici Gigli S., Quilici L.

¹² Quilici Gigli S., Quilici L. (a cura di) *Carta archeologica della Piana di Sibari*, Atti e Memorie della Società Magna Grecia, IX-X, 1968-1969

¹³ «Bibliografia: Di Vasto 1978, p.18» Taliano-Grasso A., Considerazioni topografiche sulla via Annia tra Muranum e Valentia, in Quilici Gigli S., e Quilici L. (a cura di), 1994

¹⁴ Di Vasto F., Storia e Archeologia di Castrovillari, Edizioni Prometeo, Castrovillari, 1995 p. 189 e p. 49 Cantarelli F., La rilevanza archeologica dell’area di Castrovillari specie in rapporto alla romanizzazione, in AA.VV., 1978

¹⁵ Vedasi anche il paragrafo e la cartografia annessa “Tracce storico-archeologiche lungo l’asse ferroviario” in *Ferrovia e dintorni - Un passaggio nel paesaggio: a piccoli passi tra storia e natura lungo un tracciato dismesso delle ex Ferrovie Calabro Lucane* di Del Bo F., Brando J. Rubbettino Editore, 2020

Altro fondamentale aspetto è quello paesaggistico che va considerato nella sua espressione più ampia e in stretta relazione con i valori ecosistemici. È necessario considerare il paesaggio come l'insieme dei segni, delle forme, delle percezioni, delle strutture naturali e antropiche, dei saperi, delle sensazioni, delle memorie, delle interrelazioni strutturali e funzionali (piccole e grandi), racchiuse tutte in un pezzo di territorio, più o meno esteso, che lo identifica e lo rende unico. Il paesaggio, come nel nostro caso, è quindi l'insieme delle sue componenti (materiali ed immateriali) e di tutte le sue interrelazioni, le quali, soprattutto nella sua funzione di richiamo turistico, devono essere necessariamente collegate.

Pur non entrando in taluni aspetti che richiederebbero un ulteriore approfondimento, è necessario però soffermarsi sull'espressione estetica offerta dal Paesaggio, che rappresenta l'iniziale approccio per chi visita per la prima volta un certo luogo. Nel nostro caso, si può affermare che la fascia pedemontana conserva da lunghissimo tempo la sua caratterizzazione tipica di landa parasteppica e che offre uno straordinario colpo d'occhio sia nella visione dal basso che osservandola in quota dai monti del Pollino. Colpisce sicuramente l'ampia e suggestiva distesa di graminacee che, allo spirare del vento, mostra le affascinanti "ondulazioni" del "Piumino delle fate", come un corpo in movimento. Per la sua esposizione e conformazione l'area si presenta, nel periodo caldo, assoluta e arida tanto da essere definita dal botanico Michele Tenore, nel luglio del 1826, una "contrada africana". Altri viaggiatori del Grand tour offriranno descrizioni molto suggestive come quella di François Lenormant (nel 1881) piacevolmente colpito nel vedere la piana e le montagne del Pollino. Di straordinaria bellezza è la collina di Timpone delle fave che insieme al mosaico sottostante di piccoli appezzamenti di terreno, segnati da siepi e muretti a secco (sempre meno numerosi), testimoniano, nella loro arcaica semplicità, "l'orditura" del paesaggio storico dei secoli precedenti e allo stesso tempo lo rendono semplice e armonioso.

La proposta di legge pertanto vuole tutelare un territorio di alto valore naturalistico, paesaggistico e culturale, ma al contempo fragile e costantemente **minacciato da attività incompatibili e persino illecite come il bracconaggio, l'uccellaggione e l'abbandono di rifiuti.**

L'istituzione della Riserva è dunque un'esigenza di tipo conservazionistico per salvare un biotopo sempre più raro, ma è anche un fondamentale strumento per avviare attività di valorizzazione, fruizione sostenibile, rilancio culturale, salvaguardia del paesaggio e recupero ambientale (per quelle parti di territorio compromesse). **La Riserva di fatto può assicurare maggiore coerenza e un "rinforzo" notevole alla rete naturalistica calabrese**, sia in termini di tutela che di offerta turistica, favorendo un importante **collegamento con il Parco Nazionale del Pollino e migliorando la funzionalità dei corridoi ecologici presenti**, come la valle del Fiume Coscile, che dai monti del Pollino connettono la piana di Sibari. Pertanto, **garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologica è funzionale ai collegamenti fra popolazioni di specie animali e vegetali.**

In pratica, non solo l'area individuata, ma **tutto il sistema ambientale connesso** (Parco Nazionale del Pollino, aree limitrofe, nonché i corridoi ecologici), **beneficeranno della nascita della Riserva**. Ulteriori vantaggi si avranno in ambito urbanistico e sociale con tutte le attività di educazione ambientale, studi e ricerche connesse, in più, si andranno a riqualificare aree compromesse con ricadute positive sui comparti ambientali: aria, acqua (in particolare le falde acquifere), suolo.

Inoltre, anche le **attività produttive compatibili**, le diverse forme di ospitalità, fruizione e di accoglienza turistica, così come l'agricoltura, appositamente regolamentate, **beneficeranno (direttamente e/o indirettamente) della presenza della Riserva, promuovendo “filieri produttive di qualità”**.

Un'area protetta, in genere, è sinonimo di qualità ambientale, ed è, già di per sé, un bel ritorno di immagine per le attività economiche/produttive presenti all'interno o limitrofe all'area. In più, attraverso appositi disciplinari (di prodotto e di processo) e la nascita del marchio o dell'emblema di qualità etico-ambientale della Riserva, si potrà garantire una **migliore qualità e compatibilità ambientale dei prodotti e servizi**. Riqualificare e gestire l'area secondo criteri di protezione e tutela permetterà una corretta fruizione della stessa, e si potranno pianificare interventi in base alle emergenze e alle esigenze naturalistiche e culturali presenti, nonché valutando le scelte economiche più appropriate.

In definitiva, istituire la *“Riserva Naturale Regionale – Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari”*, si inquadra come un'opportunità di tutela, di bellezza, risorsa per l'economica locale e per l'offerta turistica, ma anche una scelta in linea con la recente risoluzione dell'europarlamento sulla “Strategia sulla Biodiversità” per il 2030.

Un elemento di pregio, fonte di progettualità con straordinarie potenzialità e ricadute, anche economiche, soprattutto per la vicinanza all'area urbana e quindi per la facilità di accesso.

Si tratta non solo di salvaguardare un patrimonio naturalistico di grande valore, ma anche di sviluppare programmi di ricerca e tutela, di educazione ambientale, potenziando l'orto botanico (posto proprio all'intero dell'area, ma mai decollato), nuove strutture di formazione ed educazione, conservando e valorizzando il patrimonio architettonico e storico, quello genetico, sviluppando percorsi culturali-naturalistici, favorendo la nascita di un centro studi, dando vita a quello che potrà essere definito: *un laboratorio a cielo aperto a due passi dalla città*. Inoltre, la nascita e la gestione della Riserva è anche motivo di partecipazione e coinvolgimento della Comunità locale (associazioni, scuole, ecc.) identificandosi come parte attiva nella tutela dell'area protetta. La stessa volontà di istituire la Riserva parte originariamente proprio da iniziative sociali dal basso, proposte dal 2021 dall'Associazione ACANTO OdV.

Castrovillari, 02-07-23

Si allega tabella delle principali specie vegetali presenti

Relazione scientifica e descrittiva generale a cura di:

Dott. Francesco Del Bo - Prof.ssa Liliana Bernardo - Dott.ssa Vittoria Marchianò - Prof. Antonio Mingozzì

TABELLA DELLE PRINCIPALI SPECIE VEGETALI PRESENTI NELLA RISERVA

a cura della Prof.ssa Liliana Bernardo

“Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari”

(Elenco piante rinvenute presso Conca del Re e Timpone delle Fave)

- 1 *Acer monspessulanum* L.
- 2 *Achnatherum bromoides* (L.) P. Beauv.
- 3 *Adiantum capillus-veneris* L.
- 4 *Adonis annua* L.
- 5 *Aethionema saxatile* (L.) W. T. Aiton
- 6 *Aira caryophyllea* L.
- 7 *Ajuga chamaepitys* Guss.
- 8 *Allium flavum* L.
- 9 *Allium sphaerocephalon* L.
- 10 *Allium subhirsutum* L.
- 11 *Althea hirsuta* L.
- 12 *Alyssum alyssoides* (L.) L.
- 13 *Ampelodesmos mauritanicus* (Poir.) T. Durand & Schinz
- 14 *Anacamptis collina* (Banks & Sol. ex Russell) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
- 15 *Anacamptis coriophora* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
- 16 *Anacamptis morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
- 17 *Anacamptis papilionacea* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
- 18 *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.
- 19 *Anagallis arvensis* L.
- 20 *Anagyris foetida* L.
- 21 *Anemone hortensis* L.
- 22 *Anisantha madritensis* (L.) Nevski
- 23 *Anthemis arvensis* L.
- 24 *Anthyllis vulneraria* L.
- 25 *Asparagus acutifolius* L.
- 26 *Asperula aristata* L. f subsp. *scabra* (J. Presl & C. Presl) Nyman
- 27 *Asphodeline liburnica* (Scop.) Rchb.
- 28 *Asphodeline lutea* (L.) Rchb.
- 29 *Asphodelus fistulosus* L.

- 30 *Asphodelus macrocarpus* Parl.
- 31 *Asplenium adiantum-nigrum* L.
- 32 *Asplenium ceterach* L.
- 33 *Asplenium ruta-muraria* L.
- 34 *Asplenium trichomanes* L.
- 35 *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby
- 36 *Astragalus sesameus* L.
- 37 *Avena barbata* Link
- 38 *Ballota nigra* L. subsp. *meridionalis* (Bég.) Bég.
- 39 *Bellardia trixago* (L.) All.
- 40 *Bellevalia romana* (L.) Sweet
- 41 *Bituminaria bituminosa* (L.) C. H. Stirt.
- 42 *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds.
- 43 *Brachypodium distachyon* (L.) P.Beauv.
- 44 *Brachypodium retusum* (Pers.) P. Beauv.
- 45 *Briza maxima* L.
- 46 *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr.
- 47 *Bromus hordeaceus* L.
- 48 *Bromus intermedius* Guss.
- 49 *Bupleurum baldense* Turra
- 50 *Bupleurum gussonei* (Arcang.) Snogerup & B. Snogerup
- 51 *Campanula erinus* L.
- 52 *Campanula fragilis* Cirillo
- 53 *Cardopatium corymbosum* (L.) Pers.
- 54 *Carduus nutans* L. subsp. *perspinosus* (Fiori) Arènes
- 55 *Carex flacca* Schreb. subsp. *serrulata* (Spreng.) Greuter
- 56 *Carlina corymbosa* L.
- 57 *Carthamus lanatus* L.
- 58 *Catapodium rigidum* (L.) C. E. Hubb.
- 59 *Centaurea deusta* Ten.
- 60 *Centaurium erythraea* Rafn
- 61 *Cephalaria leucantha* (L.) Roem. & Schult.
- 62 *Cistus creticus* L. subsp. *eriocephalus* (Viv.) Greuter & Burdet
- 63 *Cistus monspeliensis* L.
- 64 *Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze

- 65 *Convolvulus cantabrica* L.
- 66 *Convolvulus elegantissimus* Miller
- 67 *Coronilla scorpioides* (L.) W. D. J. Koch
- 68 *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.
- 69 *Crepis neglecta* L. subsp. *neglecta*
- 70 *Crepis rubra* L.
- 71 *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis.
- 72 *Crupina vulgaris* Cass.
- 73 *Cynoglossum cheirifolium* L. subsp. *cheirifolium*
- 74 *Cynosurus echinatus* L.
- 75 *Cytisus spinescens* C. Presl
- 76 *Dactylis glomerata* L. subsp. *hispanica* (Roth) Nyman
- 77 *Dasypyrum villosum* (L.) P. Candargy
- 78 *Delphinium halteratum* Sm. subsp. *halteratum*
- 79 *Dianthus virgineus* L.
- 80 *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser.
- 81 *Drimia pancration* (Steinh.) J. C. Manning & Goldblatt .
- 82 *Echinops ritro* L.
- 83 *Echium italicum* L.
- 84 *Echium vulgare* L. subsp. *pustulatum* (Sm.) Bonnier & Layens
- 85 *Elaeoselinum asclepium* (L.) Bertol.
- 86 *Eryngium amethystinum* L.
- 87 *Eryngium campestre* L.
- 88 *Erysimum apenninum* Peccenini & Polatschek
- 89 *Euphorbia exigua* L.
- 90 *Euphorbia peplus* L.
- 91 *Euphorbia rigida* M. Bieb.
- 92 *Euphorbia spinosa* L.
- 93 *Ferula communis* L.
- 94 *Festuca circummediterranea* Patzke
- 95 *Filago pyramidata* L.
- 96 *Foeniculum vulgare* Miller
- 97 *Fraxinus ornus* L.
- 98 *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb
- 99 *Galium aparine* L.


- 100 *Galium corrudifolium* Vill.
- 101 *Galium murale* (L.) All.
- 102 *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell.
- 103 *Genista sericea* Wulfen subsp. *pollinensis* F.Conti, Feoli Chiapella & Bernardo
- 104 *Geropogon hybridus* (L.) Sch. Bip.
- 105 *Gladiolus italicus* Mill.
- 106 *Gypsophila arrostii* Guss.
- 107 *Hedypnois rhagadioloides* (L.) F. W. Schmidt
- 108 *Helianthemum apenninum* (L.) Mill.
- 109 *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Ces.
- 110 *Helianthemum salicifolium* (L.) Mill.
- 111 *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don
- 112 *Helleborus foetidus* L. subsp. *foetidus*
- 113 *Hesperis laciniata* All.
- 114 *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng
- 115 *Hippocrepis comosa* L. subsp. *comosa*
- 116 *Hippocrepis glauca* Ten.
- 117 *Hyoscyamus albus* L.
- 118 *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
- 119 *Hypericum perforatum* L.
- 120 *Hypochoeris achyrophorus* L.
- 121 *Iris calabra* (N.Terracc.) Peruzzi
- 122 *Jurinea mollis* (L.) Rchb.
- 123 *Klasea flavescens* (L.) Holub
- 124 *Koeleria splendens* C. Presl
- 125 *Lagurus ovatus* L.
- 126 *Linum strictum* s.l.
- 127 *Linum tryginum* L.
- 128 *Loncomelos pyrenaicum* (L.) L.D.Hrouda
- 129 *Lotus ornithopodioides* L.
- 130 *Malope malacoides* L.
- 131 *Marrubium vulgare* L.
- 132 *Matthiola fruticulosa* (L.) Maire
- 133 *Melica transsilvanica* Schur
- 134 *Micromeria graeca* (L.) Benth.

- 135 *Muscari comosum* (L.) Mill.
136 *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn
137 *Neotinea tridentata* (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Ch
138 *Nigella damascena* L.
139 *Olea europaea* L. var. *sylvestris* Brot.
140 *Ononis pusilla* L.
141 *Ononis reclinata* L.
142 *Onosma echioides* (L.) L. subsp. *angustifolia* (Lehm.) Peruzzi & N. G. Passal.
143 *Ophrys apifera* Huds.
144 *Ophrys bertolonii* Moretti
145 *Ophrys bombyliflora* Link
146 *Ophrys brutia* P.Delforge
147 *Ophrys exaltata* Ten.
148 *Ophrys incubacea* Bianca
149 *Ophrys lacaitae* Lojac.
150 *Ophrys sicula* Tineo
151 *Ophrys tenthredinifera* Willd
152 *Orchis anthropophora* (L.) All.
153 *Orchis italica* Poir.
154 *Orchis quadripunctata* Cirillo ex Ten.
155 *Origanum vulgare* L.
156 *Ornithogalum exscapum* Ten.
157 *Ornithogalum montanum* Cirillo
158 *Osyris alba* L.
159 *Pallenis spinosa* (L.) Cass. subsp. *spinosa* .
160 *Parietaria judaica* L. (=P. *diffusa*)
161 *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link ssp. *gasparrinii* (Guss.) Greuter & Burdet .
162 *Petrosedum ochroleucum* (Chaix) Niederle subsp. *mediterraneum* (L.Gallo) Niederle (= *Sedum ochroleucum* subsp. *mediterraneum* Gallo)
163 *Phagnalon saxatile* (L.) Cass.
164 *Phillyrea latifolia* L.
165 *Phleum hirsutum* Honck. subsp. *ambiguum* (Ten.) Tzvelev
166 *Phlomis herba-venti* L.
167 *Picris hieracioides* L.
168 *Piptatherum coerulescens* (Desf.) P.Beauv.

- 169 *Pistacia lentiscus* L.
170 *Pistacia terebinthus* L. subsp. *terebinthus*
171 *Plantago afra* L.
172 *Plantago bellardii* All.
173 *Plantago holosteum* Scop.
174 *Plantago lanceolata* L.
175 *Plantago serraria* L.
176 *Poa bulbosa* L.
177 *Polygala major* Jacq.
178 *Polygala monspeliaca* L.
179 *Potentilla detommasii* Ten.
180 *Potentilla pedata* Wild .
181 *Poterium sanguisorba* L.
182 *Ptilostemon stellatus* (L.) Greuter
183 *Pyrus spinosa* Forssk.
184 *Quercus ilex* L.
185 *Quercus pubescens* Willd.
186 *Reichardia picroides* (L.) Roth
187 *Reseda lutea* L. subsp. *lutea*
188 *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *infectoria* (L.) P. Fourn.
189 *Rosa sempervirens* L.
190 *Salvia verbenaca* L.
191 *Scandix pecten-veneris* L.
192 *Scorpiurus muricatus* L.
193 *Scorzonera hirsuta* L.
194 *Scorzonera villosa* Scop. subsp. *columnae* (Guss.) Nyman
195 *Sedum album* L.
196 *Sedum dasyphyllum* L.
197 *Serapias bergonii* E.G.Camus
198 *Serapias lingua* L.
199 *Serapias parviflora* Parl.
200 *Seseli tortuosum* L.
201 *Sherardia arvensis* L.
202 *Sideritis romana* L. subsp. *romana*
203 *Silene vulgaris* (Moench) Garcke

- 204 *Sixalix atropurpurea* (L.) Greuter & Burdet
205 *Spartium junceum* L.
206 *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall
207 *Stachys germanica* L. subsp. *salvifolia* (Ten.) Gams
208 *Stachys heraclea* All.
209 *Stachys recta* L. subsp. *labiosa* (Bertol.) Briq.
210 *Stachys romana* (L.) E.H.L.Krause
211 *Stipa austroitalica* Martinovský
212 *Stipa capensis* Thunb.
213 *Teucrium capitatum* L. subsp. *capitatum*
214 *Teucrium chamaedrys* L.
215 *Thalictrum calabricum* Spreng.
216 *Thesium humifusum* DC.
217 *Thymbra capitata* (L.) Cav.
218 *Thymus spinulosus* Ten.
219 *Thymus striatus* Vahl
220 *Tordylium apulum* L.
221 *Torilis nodosa* (L.) Gaertn.
222 *Trachynia distachya* (L.) Link
223 *Tragopogon porrifolius* L.
224 *Trifolium angustifolium* L.
225 *Trifolium arvense* L.
226 *Trifolium campestre* Schreber
227 *Trifolium scabrum* L. subsp. *scabrum* .
228 *Trifolium stellatum* L.
229 *Trigonella gladiata* M. Bieb.
230 *Trigonella monspeliaca* L.
231 *Tripodion tetraphyllum* (L.) Fourr.
232 *Triticum vagans* (Jord. & Fourr.) Greuter
233 *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
234 *Tyrimnus leucographus* (L.) Cass.
235 *Urospermum dalechampii* (L.) F. W. Schmidt
236 *Urospermum picroides* (L.) F. W. Schmidt .
237 *Urtica urens* L.
238 *Valantia muralis* L.

- 239 *Valeriana tuberosa* L.
240 *Valerianella muricata* (Stev. ex M. Bieb.) J.W. Loudon
241 *Verbascum macrurum* Ten.
242 *Vicia benghalensis* L.
243 *Vicia dasycarpa* Ten.
244 *Vicia peregrina* L.
245 *Vicia sativa* L.
246 *Vincetoxicum hirundinaria* Medik.
247 *Vulpia ciliata* Dumort.
248 *Vulpia muralis* (Kunth) Nees .
249 *Vulpia myuros* (L.) C. C. Gmel.
250 *Ziziphora granatensis* (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. *granatensis*




Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari

Legenda

- Riserva
- Confini comunali
- area di rispetto (300m)
- Parco Nazionale del Pollino


Scala 1:25000 (su base CTR 1:5000)



Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari

Legenda



- Riserva
- Confini comunali
- area di rispetto (300m)
- Parco Nazionale del Pollino



Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari

Legenda

-  Riserva
-  Confini comunali
-  area di rispetto (300m)
-  Parco Nazionale del Pollino



Scala 1:25000

Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari

Legenda

- Riserva
- Confini comunali
- area di rispetto (300m)
- Parco Nazionale del Pollino

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (1)**Direttiva del Consiglio****relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) (3) (4) .**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

(4) Per quanto riguarda la concessione di licenze per il logo di Natura 2000, vedi la Decisione 15 giugno 2021, n. 2021/C229/03.

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;
considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;
considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;
considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;
considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;
considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;
considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;
considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;
considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;
considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione

appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

ha adottato la presente direttiva:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni

biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica (5).

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,

degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esempio: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

(5) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4 (6)

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove (7) regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritarie rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 (8).

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

(6) Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della decisione 2002/11/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2004/798/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2005/101/CE e l'allegato della decisione 2008/966/CE, in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

(7) Numero così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

(8) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 2006/613/CE che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, l'allegato della decisione 2008/95/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, l'allegato della decisione 2008/218/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e l'allegato della decisione 2008/335/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari,

possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.
3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.
4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.
5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.
6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
 - a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
 - c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
 - d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
 - a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
 - b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
 - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
 - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,

- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne

informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20 (9)

La Commissione è assistita da un Comitato.

(9) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 21 (10)

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

(10) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio
il presidente
Arlindo Marques Cunha

Allegato I (11)

Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea (+).

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.

(+) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e "Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement" (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente;

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di posidonie (*Posidonion oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione

sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turloughs

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*

- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
 32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche
4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI
- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix
 4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix
 4030 Lande secche europee
 4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans
 4050 * Lande macaronesiche endemiche
 4060 Lande alpine e boreali
 4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.
 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
 40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche
 40B0 Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope
 40C0 * Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica
5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)
51. Arbusteti submediterranei e temperati
- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
 5120 Formazioni montane a Cytisus purgans
 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
 5140 * Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime
52. Matorral arborescenti mediterranei
- 5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
 5220 * Matorral arborescenti di Zyziphus
 5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis
53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche
- 5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis
 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
54. Phrygane
- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
 5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum
 5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion
6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
61. Formazioni erbose naturali
- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi
 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
 6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae
 6140 Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei
 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta
 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)
62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)
 6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
 6250 * Steppe pannoniche su loess
 6260 * Steppe pannoniche sabbiose
 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

- 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
- 62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
- 62C0 * Steppe ponto-sarmatiche
- 62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (*dehesas*)
- 6310 *Dehesas* con *Quercus* spp. sempreverde
64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile
- 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*
- 6450 Praterie alluvionali nord-boreali
- 6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos
65. Formazioni erbose mesofile
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 6530 * Praterie arborate fennoscandiche
- 6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-*Hordeion secalini*
7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE
71. Torbiere acide di sfagni
- 7110 * Torbiere alte attive
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
72. Paludi basse calcaree
- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*
73. Torbiere boreali
- 7310 * Torbiere di Aapa
- 7320 * Torbiere di Palsa
8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTI
81. Ghiaioni
- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
- 8120 Ghiaioni calcarei e scistolcalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
- 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 8240 * Pavimenti calcarei
83. Altri habitat rocciosi
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8320 Campi di lava e cavità naturali
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
- 8340 Ghiacciai permanenti
9. FORESTE
- Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (*fustaia*), comprese le macchie

sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

9010 * Taïga occidentale

9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite

9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*

9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)

9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*

9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*

91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*

91C0 * Foreste caledoniane

91D0 * Torbiere boschive

91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

91G0 * Boschi pannonici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*

91H0 * Boschi pannonici di *Quercus pubescens*

91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.

91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche

91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero-Populetum albae*)

91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)

91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*

91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)

91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)

91W0 Faggeti della Moesia

91X0 * Faggeti della Dobrogea

91Y0 Querceti di rovere della Dacia

91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA * Boschi orientali di quercia bianca

91BA Foreste di abete bianco della Moesia

91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

- 9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
 9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
 9250 Querceti a *Quercus trojana*
 9260 Boschi di *Castanea sativa*
 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
 9280 Boschi di *Quercus frainetto*
 9290 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*)
 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
 92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)
 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)
 93. Foreste sclerofille mediterranee
 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
 9330 Foreste di *Quercus suber*
 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
 9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
 9370 * Palmeti di *Phoenix*
 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
 9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
 93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)
 94. Foreste di conifere delle montagne temperate
 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)
 95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
 9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
 9520 Foreste di *Abies pinsapo*
 9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
 9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
 9550 Pinete endemiche delle Canarie
 9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
 9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*
 9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
 9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)
 95A0 Pinete alte oro-mediterranee

(11) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato alla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato II (12)

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato IV. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato IV né nell'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* *Marmota marmota latirostris*

* *Pteromys volans* (*Sciuropterus ruscicus*)

Spermophilus citellus (*Citellus citellus*)

* *Spermophilus suslicus* (*Citellus suslicus*)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

* *Microtus oeconomus arenicola*
 * *Microtus oeconomus mehelyi*
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista subtilis
CARNIVORA
Canidae
 * *Alopex lagopus*
 * *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).
Ursidae
 * *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Mustelidae
 * *Gulo gulo*
Lutra lutra
Mustela eversmanii
 * *Mustela lutreola*
Vormela peregusna
Felidae
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)
 * *Lynx pardinus*
Phocidae
Halichoerus grypus (V)
 * *Monachus monachus*
Phoca hispida bottnica (V)
 * *Phoca hispida saimensis*
Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae
 * *Cervus elaphus corsicanus*
Rangifer tarandus fennicus (o)
Bovidae
 * *Bison bonasus*
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
 * *Capra pyrenaica pyrenaica*
Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)
 * *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)
Rupicapra rupicapra balcanica
 * *Rupicapra rupicapra tatica*
CETACEA
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus
REPTILES
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
 * *Caretta caretta*
 * *Chelonia mydas*
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica

Mauremys leprosa
 SAURIA
 Lacertidae
 Dinarolacerta mosorensis
 Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
 Lacerta monticola
 Lacerta schreiberi
 Gallotia galloti insulanagae
 * Gallotia simonyi
 Podarcis lilfordi
 Podarcis pityusensis
 Scincidae
 Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
 Gekkonidae
 Phyllodactylus europaeus
 OPHIDIA (SERPENTES)
 Colubridae
 * Coluber cypriensis
 Elaphe quatuorlineata
 Elaphe situla
 * Natrix natrix cypriaca
 Viperidae
 * Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
 Vipera ursinii (tranne la Vipera ursinii rakosiensis e la Vipera ursinii macrops)
 * Vipera ursinii macrops
 * Vipera ursinii rakosiensis
 AMPHIBIANS
 CAUDATA
 Salamandridae
 Chioglossa lusitanica
 Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
 * Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)
 Salamandrina terdigitata
 Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
 Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
 Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
 Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
 Triturus montandoni
 Triturus vulgaris ampelensis
 Proteidae
 * Proteus anguinus
 Plethodontidae
 Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
 Hydromantes (Speleomantes) flavus
 Hydromantes (Speleomantes) genei
 Hydromantes (Speleomantes) imperialis
 Hydromantes (Speleomantes) strinatii
 Hydromantes (Speleomantes) supramontis
 ANURA
 Discoglossidae
 * Alytes muletensis
 Bombina bombina
 Bombina variegata
 Discoglossus galganoi (including Discoglossus "jeanneae")
 Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
* Pelobates fuscus insubricus
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandreae (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
* Acipenser naccarii
* Acipenser sturio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Salmothymus obtusirostris (o)
Coregonidae
* Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Umbridae
Umbra krameri (o)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Aulopyge huegelii (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma knerii (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma phoxinus (o)
Chondrostoma polylepis (o) (compreso il C. willkommi)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio kessleri (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)
 Phoxinellus spp. (o)
 * Phoxinus phoxinus
 Rhodeus sericeus amarus (o)
 Rutilus pigus (V)
 Rutilus rubilio (o)
 Rutilus arcasii (o)
 Rutilus macrolepidotus (o)
 Rutilus lemmingii (o)
 Rutilus frisii meidingeri (V)
 Rutilus alburnoides (o)
 Scardinius graecus (o)
 Squalius microlepis (o)
 Squalius svallize (o)
 Cobitidae
 Cobitis elongata (o)
 Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Cobitis trichonica (o)
 Misgurnus fossilis (o)
 Sabanejewia aurata (o)
 Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)
 SILURIFORMES
 Siluridae
 Silurus aristotelis (V)
 ATHERINIFORMES
 Cyprinodontidae
 Aphanius iberus (o)
 Aphanius fasciatus (o)
 * Valencia hispanica
 * Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
 PERCIFORMES
 Percidae
 Gymnocephalus baloni
 Gymnocephalus schraetzer (V)
 * Romanichthys valsanicola
 Zingel spp. [(o) tranne lo Zingel asper e lo Zingel zingel (V)]
 Gobiidae
 Knipowitschia croatica (o)
 Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
 Padogobius nigricans (o)
 Pomatoschistus canestrini (o)
 SCORPAENIFORMES
 Cottidae
 Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Cottus petiti (o)
 INVERTEBRATI
 ARTROPODI
 CRUSTACEA
 Decapoda
 Austropotamobius pallipes (V)
 * Austropotamobius torrentium (V)
 Isopoda
 * Armadillidium ghardalamensis
 INSECTA
 Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)
Bolbelasmus unicornis
Boros schneideri (o)
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
* Carabus menetriesi pacholei
* Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
* Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pilemia tigrina
* Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
* Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
Arytrura musculus
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Leptidea morsei
Lignyopectera fumidaria
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
* Nymphalis vaualbum
Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
* Xylomoia strix
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Coenagrion ornatum (o)
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
GASTROPODA

Anisus vorticulus
 Caseolus calculus
 Caseolus commixta
 Caseolus sphaerula
 Chilostoma banaticum
 Discula leacockiana
 Discula tabellata
 Discus guerinianus
 Elona quimperiana
 Geomalacus maculosus
 Geomitra moniziana
 Gibbula nivosa
 * Helicopsis striata austriaca (o)
 Hygromia kovacsi
 Idiomela (Helix) subplicata
 Lampedusa imitatrix
 * Lampedusa melitensis
 Leiostyla abbreviata
 Leiostyla cassida
 Leiostyla corneocostata
 Leiostyla gibba
 Leiostyla lamellosa
 * Paladilhia hungarica
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus transversalis
 Vertigo angustior (o)
 Vertigo genesii (o)
 Vertigo geyeri (o)
 Vertigo moulinsiana (o)
 BIVALVIA
 Unionoida
 Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
 Margaritifera margaritifera (V)
 Unio crassus
 Dreissenidae
 Congeria kusceri
 b) VEGETALI
 PTERIDOPHYTA
 ASPLENIACEAE
 Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
 Asplenium adulterinum Milde
 BLECHNACEAE
 Woodwardia radicans (L.) Sm.
 DICKSONIACEAE
 Culcita macrocarpa C. Presl
 DRYOPTERIDACEAE
 Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
 * Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
 Dryopteris fragans (L.) Schott
 HYMENOPHYLLACEAE
 Trichomanes speciosum Willd.
 ISOETACEAE
 Isoetes boryana Durieu
 Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
 MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
 OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
 GYMNOSPERMAE
 PINACEAE
 * *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei
 ANGIOSPERMAE
 ALISMACEAE
 * *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
 AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
 * *Narcissus nevadensis* Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
 ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub
 BORAGINACEAE
 * *Anchusa crispa* Viv.
Echium russicum J.F.Gemlin
 * *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
 * *Omphalodes littoralis* Lehm.
 * *Onosma tornensis* Javorka
Solenanthes albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
 * *Symphytum cycladense* Pawl.
 CAMPANULACEAE
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
 * *Campanula bohemica* Hruby
 * *Campanula gelida* Kovanda
Campanula romanica Săvul.
 * *Campanula sabatia* De Not.
 * *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych
Campanula zoysii Wulfen
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
 CARYOPHYLLACEAE
Arenaria ciliata L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
 * *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday
 * *Cerastium alsinifolium* Tausch *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.
Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*
 * *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
 * *Dianthus diutinus* Kit.
 * *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
 * *Dianthus moravicus* Kovanda
 * *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.
Dianthus plumarius subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay
Dianthus rupicola Biv.
 * *Gypsophila papillosa* P. Porta
Herniaria algarvica Chaudhri
 * *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
Herniaria maritima Link
 * *Minuartia smejkalii* Dvorakova
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Silene furcata Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
 * *Silene hicesiae* Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
 * *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
 * *Silene orphanidis* Boiss
 * *Silene rothmaleri* Pinto da Silva
 * *Silene velutina* Pourret ex Loisel.
 CHENOPODIACEAE
 * *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott
 * *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone
 * *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
 CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
 * *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
 COMPOSITAE
 * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.
 * *Artemisia granatensis* Boiss.
 * *Artemisia laciniata* Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
 * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
 * *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC
 * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
Carlina onopordifolia Besser
 * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.

- * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
 - * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
 - * *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
 - * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
 - * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
 - * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
 - * *Centaurea citricolor* Font Quer
 - Centaurea corymbosa* Pourret
 - Centaurea gadorensis* G. Blanca
 - * *Centaurea horrida* Badaro
 - Centaurea immanuelis-loewii* Degen
 - Centaurea jankae* Brandza
 - * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
 - Centaurea kartschiana* Scop.
 - * *Centaurea lactiflora* Halacsy
 - Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
 - * *Centaurea niederi* Heldr.
 - * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
 - * *Centaurea pinnata* Pau
 - Centaurea pontica* Prodan & E. I. Nyárády
 - Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca
 - Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál
 - Centaurea vicentina* Mariz
 - Cirsium brachycephalum* Juratzka
 - * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
 - Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
 - Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller
 - Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*
 - Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
 - * *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
 - Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.
 - Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone
 - * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
 - * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
 - * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
 - Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
 - Leontodon boryi* Boiss.
 - * *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
 - Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link
 - Ligularia sibirica* (L.) Cass.
 - * *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
 - Santolina impressa* Hoffmanns. & Link
 - Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
 - Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
 - * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
 - Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
 - Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter
 - * *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern
 - Tephroses longifolia* (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*
- CONVOLVULACEAE
- * *Convolvulus argyrothamnus* Greuter
 - * *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles
- CRUCIFERAE
- Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
 - * *Arabis kennedyae* Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss
 * *Biscutella neustriaca* Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
 * *Brassica macrocarpa* Guss.
Braya linearis Rouy
 * *Cochlearia polonica* E. Fröhlich
 * *Cochlearia tatrae* Borbas
 * *Coincya rupestris* Rouy
 * *Coronopus navasii* Pau
Crambe tataria Sebeok
 * *Degenia velebitica* (Degen) Hayek
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
 * *Diplotaxis siettiana* Maire
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Draba dorneri Heuffel.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
 * *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
 * *Iberis arbuscula* Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
 * *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae A. Kern.
 CYPERACEAE
Carex holostoma Drejer
 * *Carex panormitana* Guss.
Eleocharis carniolica Koch
 DIOSCOREACEAE
 * *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot
 DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
 ELATINACEAE
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al
 ERICACEAE
Rhododendron luteum Sweet
 EUPHORBIACEAE
 * *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.
 GENTIANACEAE
 * *Centaurium rigualii* Esteve
 * *Centaurium somedanum* Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
 * *Gentianella bohemica* Skalicky
 GERANIACEAE

* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernández-González & Izco
* *Erodium rupicola* Boiss.
GLOBULARIACEAE
* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
* *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
* *Stipa austroitalica* Martinovsky
* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
* *Stipa styriaca* Martinovsky
* *Stipa veneta* Moraldo
* *Stipa zaleskii* Wilensky
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
GROSSULARIACEAE
* *Ribes sardoum* Martelli
HIPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
* *Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson
IRIDACEAE
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. *hungarica* Hegi
Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
* *Micromeria taygetea* P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post
Salvia veneris Hedge
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
 * *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
 * *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
 * *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
 * *Astragalus aquilanus* Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
 * *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*
 * *Astragalus maritimus* Moris
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau
 * *Astragalus verrucosus* Moris
 * *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
 * *Ononis hackelii* Lange
Trifolium saxatile All.
 * *Vicia bifoliolata* J. D. Rodríguez

LENTIBULARIACEAE

* *Pinguicula crystallina* Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer
 * *Androcymbium rechingeri* Greuter
 * *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva
 * *Chionodoxa lochia* Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
 * *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
 * *Scilla morrisii* Meikle
Tulipa cypria Stapf
Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE

* *Linum dolomiticum* Borbas
 * *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYTHRACEAE

* *Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza kalopissii E. Nelson

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* *Ophrys kotschyi* H. Fleischm. et Soo

* *Ophrys lunulata* Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten

OROBANCHACEAE

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicum Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio [*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio]

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* *Armeria helodes* Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* *Armeria rouyana* Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco

* *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana

* *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* *Cyclamen fatrense* Halda et Sojak

* *Primula apennina* Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna
 Primula scandinavica Bruun
 Soldanella villosa Darracq.
 RANUNCULACEAE
 * Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)
 Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky
 Adonis distorta Ten.
 Aquilegia bertolonii Schott
 Aquilegia kitaibelii Schott
 * Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
 * Consolida samia P. H. Davis
 * Delphinium caseyi B. L. Burtt
 Pulsatilla grandis Wenderoth
 Pulsatilla patens (L.) Miller
 * Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo
 * Pulsatilla slavica G. Reuss.
 * Pulsatilla subslavica Futak ex Goliassova
 Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle
 Ranunculus kykkoensis Meikle
 Ranunculus lapponicus L.
 * Ranunculus weyleri Mares
 RESEDACEAE
 * Reseda decursiva Forssk.
 ROSACEAE
 Agrimonia pilosa Ledebour
 Potentilla delphinensis Gren. & Godron
 Potentilla emilii-popii Nyárády
 * Pyrus magyarica Terpo
 Sorbus teodorii Liljefors
 RUBIACEAE
 Galium cracoviense Ehrend.
 * Galium litorale Guss.
 Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
 * Galium sudeticum Tausch
 * Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
 SALICACEAE
 Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco
 SANTALACEAE
 Thesium ebracteatum Hayne
 SAXIFRAGACEAE
 Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
 Saxifraga florulenta Moretti
 Saxifraga hirculus L.
 Saxifraga osloënsis Knaben
 Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
 SCROPHULARIACEAE
 Antirrhinum charidemi Lange
 Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes
 * Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
 Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
 Linaria algarviana Chav.
 Linaria coutinhoi Valdés
 Linaria loeselii Schweigger
 * Linaria ficvalhoana Rouy
 Linaria flava (Poiret) Desf.

- * *Linaria hellenica* Turrill
- Linaria pseudolaxiflora* Lojacono
- * *Linaria ricardoi* Cout.
- Linaria tonzigii* Lona
- * *Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo
- Odontites granatensis* Boiss.
- * *Pedicularis sudetica* Willd.
- Rhinanthus oesilensis* (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz
- Tozzia carpathica* Wol.
- Verbascum litigiosum* Samp.
- Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link
- * *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson
- SOLANACEAE
- * *Atropa baetica* Willk.
- THYMELAEACEAE
- * *Daphne arbuscula* Celak
- Daphne petraea* Leybold
- * *Daphne rodriguezii* Texidor
- ULMACEAE
- Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.
- UMBELLIFERAE
- * *Angelica heterocarpa* Lloyd
- Angelica palustris* (Besser) Hoffm.
- * *Apium bermejoi* Llorens
- Apium repens* (Jacq.) Lag.
- Athamanta cortiana* Ferrarini
- * *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
- * *Bupleurum kakiskalae* Greuter
- Eryngium alpinum* L.
- * *Eryngium viviparum* Gay
- * *Ferula sadleriana* Lebed.
- Hladnikia pastinacifolia* Reichenb.
- * *Laserpitium longiradium* Boiss.
- * *Naufraga balearica* Constans & Cannon
- * *Oenanthe conioides* Lange
- Petagnia saniculifolia* Guss.
- Rouya polygama* (Desf.) Coincy
- * *Seseli intricatum* Boiss.
- Seseli leucospermum* Waldst. et Kit
- Thorella verticillatinundata* (Thore) Briq.
- VALERIANACEAE
- Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot
- VIOLACEAE
- Viola delphinantha* Boiss.
- * *Viola hispida* Lam.
- Viola jaubertiana* Mares & Vigineix
- Viola rupestris* F. W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas
- VEGETALI INFERIORI
- BRYOPHYTA
- Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o)
- Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout (o)
- * *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. [*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill] (o)
- Buxbaumia viridis* (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
- Cephalozia macounii* (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
 * *Marsupella profunda* Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Ochyraea tatrensis Vana (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)
 SPECIE PER LA MACARONESIA
 PTERIDOPHYTA
 HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
 DRYOPTERIDACEAE
 * *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.
 ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
 MARSILEACEAE
 * *Marsilea azorica* Launert & Paiva
 ANGIOSPERMAE
 ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
 * *Ceropegia chrysantha* Svent.
 BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
 * *Echium gentianoides* Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
 CAMPANULACEAE
 * *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
 * *Musschia wollastonii* Lowe
 CAPRIFOLIACEAE
 * *Sambucus palmensis* Link
 CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
 CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
 CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onopordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

- * *Geranium maderense* P. F. Yeo
- GRAMINEAE
- Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.) Buschm.
- Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes
- GLOBULARIACEAE
- * *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
- * *Globularia sarcophylla* Svent.
- LABIATAE
- * *Sideritis cystosiphon* Svent.
- * *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
- Sideritis infernalis* Bolle
- Sideritis marmorea* Bolle
- Teucrium abutiloides* L'Hér.
- Teucrium betonicum* L'Hér.
- LEGUMINOSAE
- * *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.
- Anthyllis lemnniana* Lowe
- * *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
- * *Lotus azoricus* P. W. Ball
- Lotus callis-viridis* D. Bramwell & D. H. Davis
- * *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
- * *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
- * *Teline salsoloides* Arco & Acebes.
- Vicia dennesiana* H. C. Watson
- LILIACEAE
- * *Androcymbium psammophilum* Svent.
- Scilla maderensis* Menezes
- Semele maderensis* Costa
- LORANTHACEAE
- Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw.
- MYRICACEAE
- * *Myrica rivis-martinezii* Santos.
- OLEACEAE
- Jasminum azoricum* L.
- Picconia azorica* (Tutin) Knobl.
- ORCHIDACEAE
- Goodyera macrophylla* Lowe
- PITTOSPORACEAE
- * *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.
- PLANTAGINACEAE
- Plantago malato-belizii* Lawalree
- PLUMBAGINACEAE
- * *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
- Limonium dendroides* Svent.
- * *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
- * *Limonium sventenii* Santos & Fernández Galván
- POLYGONACEAE
- Rumex azoricus* Rech. fil.
- RHAMNACEAE
- Frangula azorica* Tutin
- ROSACEAE
- * *Bencomia brachystachya* Svent.
- Bencomia sphaerocarpa* Svent.
- * *Chamaemeles coriacea* Lindl.
- Dendriopoterium pulidoi* Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.
 Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco
 Sorbus maderensis (Lowe) Dode
 SANTALACEAE
 Kunkeliella subsucculenta Kammer
 SCROPHULARIACEAE
 * Euphrasia azorica H.C. Watson
 Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.
 * Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
 Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
 Odontites holliana (Lowe) Benth.
 Sibthorpia peregrina L.
 SOLANACEAE
 * Solanum lidii Sunding
 UMBELLIFERAE
 Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
 Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
 Chaerophyllum azoricum Trelease
 Ferula latipinna Santos
 Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
 Monizia edulis Lowe
 Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
 Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
 VIOLACEAE
 Viola paradoxa Lowe
 VEGETALI INFERIORI
 BRYOPHYTA
 * Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
 * Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

(12) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dalla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato III

Criteria di selezione dei siti atti a essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione

Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

- a) grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
- b) superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
- c) grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e

possibilità di ripristino.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

a) dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

b) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

c) grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato IV (13)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis
Crocidura sicula
Talpidae
Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Tutte le specie
MEGACHIROPTERA
Pteropodidae
Rousettus aegyptiacus
RODENTIA
Gliridae
Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus
Sciuridae
Marmota marmota latirostris
Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Sciurus anomalus
Castoridae
Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)
Cricetidae
Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)
Mesocricetus newtoni
Microtidae
Dinaromys bogdanovi
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° o parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela eversmannii
Mustela lutreola
Vormela peregusna
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)
Lynx pardinus
Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

*Bison bonasus**Capra aegagrus* (popolazioni naturali)*Capra pyrenaica pyrenaica**Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)*Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)*Rupicapra rupicapra balcanica**Rupicapra rupicapra tatraca*

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

*Testudo graeca**Testudo hermanni**Testudo marginata*

Cheloniidae

*Caretta caretta**Chelonia mydas**Lepidochelys kempii**Eretmochelys imbricata*

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

*Emys orbicularis**Mauremys caspica**Mauremys leprosa*

SAURIA

Lacertidae

*Algyroides fitzingeri**Algyroides marchi**Algyroides moreoticus**Algyroides nigropunctatus**Dalmatolacerta oxycephala**Dinarolacerta mosorensis**Gallotia atlantica**Gallotia galloti**Gallotia galloti insulanagae**Gallotia simonyi**Gallotia stehlini**Lacerta agilis**Lacerta bedriagae**Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*)*Lacerta monticola**Lacerta danfordi**Lacerta dugesi**Lacerta graeca**Lacerta horvathi**Lacerta schreiberi**Lacerta trilineata**Lacerta viridis*

Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata

Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni ispaniche)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
Triturus vulgaris ampelensis
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (inclusa Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei

Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
PESCI
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
Phoxinus phoxinus
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Romanichthys valsanicola
Zingel asper
INVERTEBRATI
ARTROPODI
CRUSTACEA
Isopoda
Armadillidium ghardalamensis
INSECTA
Coleoptera
Bolbelasmus unicornis
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina
Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata

Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Saga pedo
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica

Patella ferruginea
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus prevostianus
 Theodoxus transversalis
 BIVALVIA

Anisomyaria
 Lithophaga lithophaga
 Pinna nobilis
 Unionoidea
 Margaritifera auricularia
 Unio crassus
 Dreissenidae

Congeria kusceri
 ECHINODERMATA

Echinoidea
 Centrostephanus longispinus

b) VEGETALI

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) [*] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
 Teucrium charidemi Sandwith
 Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
 Thymus villosus L. subsp. villosus L.
 LILIACEAE
 Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
 Bellevalia hackelli Freyn
 Colchicum corsicum Baker
 Colchicum cousturieri Greuter
 Fritillaria conica Rix
 Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
 Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
 Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
 Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
 Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
 Scilla beirana Samp.
 Scilla odorata Link
 ORCHIDACEAE
 Ophrys argolica Fleischm.
 Orchis scopulorum Simsmerh.
 Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
 PRIMULACEAE
 Androsace cylindrica DC.
 Primula glaucescens Moretti
 Primula spectabilis Tratt.
 RANUNCULACEAE
 Aquilegia alpina L.
 SAPOTACEAE
 Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
 SAXIFRAGACEAE
 Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
 Saxifraga portosanctana Boiss.
 Saxifraga presolanensis Engl.
 Saxifraga valdensis DC.
 Saxifraga vayredana Luizet
 SCROPHULARIACEAE
 Antirrhinum lopesianum Rothm.
 Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
 SOLANACEAE
 Mandragora officinarum L.
 THYMELAEACEAE
 Thymelaea broterana P. Cout.
 UMBELLIFERAE
 Bunium brevifolium Lowe
 VIOLACEAE
 Viola atthois W. Becker
 Viola cazorlensis Gandoger

[*] A eccezione delle Bryophyta dell'allegato II, lettera b).

(13) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato V (14)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatraica*)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

Hucho hucho

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Aspius aspius

Barbus spp.

Pelecus cultratus

Rutilus friesii meidingeri

Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b) VEGETALI

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIAEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Tem

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P.

Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. *Herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana*

Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

(14) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Allegato VI

Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

Dir. 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (1)
Direttiva del Consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2) (3).

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103. Entrata in vigore il 6 aprile 1979.

(2) Termine di recepimento: 6 aprile 1981. Direttiva recepita con L. 11 febbraio 1992, n. 157 e D.P.C.M. 27 settembre 1997.

(3) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

[Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;
considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;
considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;
considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;
considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;
considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;
considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;
considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;
considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;
considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono

nelle varie regioni;
considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;
considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;
considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;
considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;
considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;
considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;
considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,
ha adottato la presente direttiva:] (4)

(4) Abrogata dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 1

- [1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.
3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.] (5).

(5) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 2

[Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.] (6).

(6) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 3

[1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.] (7).

(7) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 4

[1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica

marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.] (8).

(8) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 5

[Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.] (9).

(9) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 6

[1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le

attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al Comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.] (10).

(10) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 7

[1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.] (11).

(11) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 8

[1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).] (12).

(12) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 9

[1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

- a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.] (13).

(13) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 10

[1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.] (14).

(14) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 11

[Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.] (15).

(15) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 12

[1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.] (16).

(16) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 13

[L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.] (17).

(17) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 14

[Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.] (18).

(18) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 15

[Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2.] (19).

(19) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/102/CE e successivamente abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 16

[1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

[2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.] (20).] (21).

(20) Paragrafo soppresso dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.

(21) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 17

[1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.] (22).

(22) Articolo inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e, successivamente dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/102/CE e, da ultimo, abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 18

[1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.] (23).

(23) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 19

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] (24).

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per il Consiglio
il presidente
J. François-Poncet

(24) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Allegato I (25)

a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (*Puffinus mauretanicus*)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
 Egretta alba (Ardea alba)
 Ardea purpurea
Ciconiidae
 Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Threskiornithidae
 Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
 Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
 Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)
Cygnus cygnus
 Anser albifrons flavirostris
 Anser erythropus
 Branta leucopsis
 Branta ruficollis
 Tadorna ferruginea
 Marmaronetta angustirostris
 Aythya nyroca
 Polysticta stelleri
 Mergus albellus (Mergellus albellus)
 Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
 Pandion haliaetus
Accipitridae
 Pernis apivorus
Elanus caeruleus
 Milvus migrans
 Milvus milvus
 Haliaeetus albicilla
 Gypaetus barbatus
 Neophron percnopterus
 Gyps fulvus
 Aegypius monachus
 Circaetus gallicus
 Circus aeruginosus
 Circus cyaneus
 Circus macrourus
 Circus pygargus
 Accipiter gentilis arrigonii
 Accipiter nisus granti
 Accipiter brevipes
 Buteo rufinus
 Aquila pomarina
 Aquila clanga
 Aquila heliaca
 Aquila adalberti
 Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falconidae
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonora
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinidae
Burhinus oedicephalus
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratensis
Charadriidae
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus
 Laridae
 Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus minutus
 Sternidae
 Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
 Alcidae
 Uria aalge ibericus
 PTEROCLIFORMES
 Pteroclididae
 Pterocles orientalis
Pterocles alchata
 COLUMBIFORMES
 Columbidae
 Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae
 STRIGIFORMES
 Strigidae
 Bubo bubo
Nyctea scandiaca
 Surnia ulula
 Glaucidium passerinum
 Strix nebulosa
 Strix uralensis
 Asio flammeus
 Aegolius funereus
 CAPRIMULGIFORMES
 Caprimulgidae
 Caprimulgus europaeus
 APODIFORMES
 Apodidae
 Apus caffer
 CORACIIFORMES
 Alcedinidae
 Alcedo atthis
 Coraciidae
 Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

*Picus canus**Dryocopus martius**Dendrocopos major canariensis**Dendrocopos major thanneri**Dendrocopos syriacus**Dendrocopos medius**Dendrocopos leucotos**Picoides tridactylus*

PASSERIFORMES

Alaudidae

*Chersophilus duponti**Melanocorypha calandra**Calandrella brachydactyla**Galerida theklae**Lullula arborea*

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

*Luscinia svecica**Saxicola dacotiae**Oenanthe leucura**Oenanthe cypriaca**Oenanthe pleschanka*

Muscicapidae (Sylviinae)

*Acrocephalus melanopogon**Acrocephalus paludicola**Hippolais olivetorum**Sylvia sarda**Sylvia undata**Sylvia melanothorax**Sylvia rueppelli**Sylvia nisoria*

Muscicapidae (Muscicapinae)

*Ficedula parva**Ficedula semitorquata**Ficedula albicollis*

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

*Sitta krueperi**Sitta whiteheadi*

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

*Lanius collurio**Lanius minor**Lanius nubicus*

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea
 Fringillidae (Carduelinae)
 Loxia scotica
Bucanetes githagineus
Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
 Emberizidae (Emberizinae)
 Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia

(25) Allegato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE; dall'articolo 1 della direttiva 85/411/CEE; dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/49/CE, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Allegato II/1 (26)

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus
 Phasianidae
 Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocyptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
 COLUMBIFORMES
 Columbidae
 Columba livia
 Columba palumbus

(26) Allegato, inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Allegato II/2 (27)

ANSERIFORMES
 Anatidae
 Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
 GALLIFORMES
 Meleagridae
 Meleagris gallopavo
 Tetraonidae
 Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
 Phasianidae
 Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
 GRUIFORMES
 Rallidae

Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus ostralegus
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Cygnus olor</i>					+														+								
<i>Anas platyrhynchos</i>	+			+						+																	+
<i>Anas platyrhynchos</i>	+	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+		+		+		+		+		+		+	+
<i>Branta leucopsis</i>				+	+																						
<i>Nettion rufina</i>								+	+																		
<i>Aythya nyropha</i>	+			+	+		+		+	+			+					+				+					+
<i>Sonasteria corollata</i>				+		+			+	+															+	+	
<i>Clangula clangula</i>				+		+			+	+			+												+	+	+
<i>Melanitta nigra</i>				+	+	+			+	+			+												+	+	+
<i>Melanitta nigra</i>				+	+				+	+			+												+	+	+
<i>Ducula chrysola</i>				+		+	+		+	+			+	+		+			+			+		+	+	+	+
<i>Mergus mergamus</i>				+						+							+								+	+	
<i>Mergus mergamus</i>				+						+															+	+	
<i>Bonasa bonasia</i>						+			+				+						+	+		+		+	+	+	
<i>Lepomis gibbosus</i>																									+	+	
<i>Totanus totanus</i>	+				+				+		+		+						+						+	+	+
<i>Totanus totanus</i>		+			+				+		+		+						+			+			+	+	+
<i>Fenestrina fenestrata</i>												+															
<i>Alectoris barbara</i>								+			+																
<i>Alectoris barbara</i>		+					+					+															
<i>Coturnix coturnix</i>		+					+	+	+		+	+					+		+		+	+					
<i>Marengus gallopavo</i>			+		+														+					+			

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Larus argentatus</i>									+		*						+										
<i>Gallinago chloropus</i>	+								+		+						+				+	+					+
<i>Haematopus ostralegus</i>				+					+																		
<i>Pterodroma spodioparia</i>	+			+					+		+						+	*			+						+
<i>Pterodroma spodioparia</i>				+					+								+										+
<i>Varela rostrata</i>	+			+					+		+						+										
<i>Colinus caesus</i>				+					+																		
<i>Pipinnachus pagrus</i>									+		+						+										
<i>Linnaeus borealis</i>				+					+																		
<i>Linnaeus borealis</i>				+					+																		+
<i>Narebia phaeopus</i>				+					+																		+
<i>Narebia phaeopus</i>				+					+		+																+
<i>Tringa erythropus</i>				+					+																		
<i>Tringa erythropus</i>				+					+		+																+
<i>Tringa erythropus</i>				+					+																		
<i>Larus argentatus</i>	+			+	+	+			+							+		+						+		+	
<i>Larus argentatus</i>				+	+	+																				+	+
<i>Larus argentatus</i>				+	+																						
<i>Larus argentatus</i>	*			*	*	*							*													*	*
<i>Larus argentatus</i>									+							+											
<i>Larus argentatus</i>				+	+	+																				+	+
<i>Columba oenas</i>									+	+	+		+								+	+					
<i>Streptopelia decaocto</i>		+	+	+	+				+			+				+		+			+		+				

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FI	IE	IT	CY	LT	LU	HU	MT	ML	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Streptopelia turtur</i>		+					+	+	+		+	+				+		*		+	+					
<i>Alauda arvensis</i>							+		+		+	+				+					+					
<i>Turdus merula</i>							+		+		+	+				+					+					+
<i>Turdus philo</i>						+	+	+	+		+	+				+		*		+	+				+	+
<i>Turdus philomelos</i>							+	+	+		+	+				+					+	+				
<i>Turdus iliacus</i>							+	+	+		+	+				+					+	+				
<i>Turdus viscivora</i>							+	+	+			+				+					+	+				
<i>Sturnus vulgaris</i>		+					+	+	+			+			-	+					+	+				
<i>Cornix glandaria</i>	+			+	+				+		+				+	-					+	+	+	+	+	+
<i>Pica pica</i>	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+	-						+	+	+	+	+	+
<i>Cornix monedula</i>		+					+	+				+									+				+	+
<i>Cornix frugilaga</i>		+				+			+					+	-						+		+		+	+
<i>Cornix serripes</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	-						+	+	+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = Bulgaria, CY = Limpos, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

- + = Cyprus-ο ορνίθι, στον καταχωρισμό 7, ταξινομή 3 στοιχεία ταξινομή ταξινόμηση ταξινόμηση ταξινόμηση.
- + = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.
- + = Členské štáty, ktoré môžu podľa čl. 7 ods. 3 povoliť lov uvedených druhov.
- + = Medlemsstater, som i overenskomstene med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.
- + = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Jagdung der aufgelisteten Arten zulassen können.
- + = Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loomade nimetatud liiki loomaid jahitada.
- + = Kyprii Miky mo hvarano vuznapuon, oiponapato to 2pfo 7 nap. 3, to unipji taeribja mo aplopona.
- + = Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.
- + = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.
- + = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
- + = Dalībvalstis, kas saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas veikt noteiktus sugas medības.
- + = Štáty naris, ktoré podľa 7. článku 3 môžu pustiť lov týchto druhov vtáčích.
- + = Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.
- + = Stati Membri li hvarano ta' l-artikolu 7(3) jinghu jautorizzaw kazzja w' loqodi indikati.
- + = EU-Staats die eventuellenig artikel 7, Nr. 3, systemmäßig mögen jagt von der genannten arten.
- + = Państwo członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wymienione gatunki.
- + = Estados-Membros que podem autorizar, conforme o nº 3 do artigo 7º, a caça das espécies enumeradas.
- + = Statul membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânzarea speciilor enumerate.
- + = Členské štáty, ktoré podľa článku 7 ods. 3 môžu povoliť polovanie na uvedené druhy.
- + = Dežise člnic, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.
- + = Jaenvalstis, jōca 7 artikula 3 iehdān pemsietiek vāst sālū kērtlōsa mairuztāj lājēn nesietjōsa.
- + = Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

(27) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE; modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica; sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 della direttiva 94/24/CE, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Allegato III/1 (28)

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

*Alectoris rufa**Alectoris barbara**Perdix perdix**Phasianus colchicus*

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

(28) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, successivamente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Allegato III/2 (29)

ANSERIFORMES

Anatidae

*Anser albifrons albifrons**Anser anser**Anas penelope**Anas crecca**Anas acuta**Anas clypeata**Aythya ferina**Aythya fuligula**Aythya marila**Somateria mollissima*

Melanitta nigra
 GALLIFORMES
 Tetraonidae
 Lagopus mutus
Tetrao tetrix britannicus
Tetrao urogallus
 GRUIFORMES
 Rallidae
 Fulica atra
 CHARADRIIFORMES
 Charadriidae
 Pluvialis apricaria
 Scolopacidae
 Lymnocyptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola.

(29) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, successivamente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Allegato IV (30)

- a) - Lacci (con l'eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per la cattura di *Lagopus lagopus lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
 - Esplosivi.
 - Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
 - Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
- b) - Aerei, autoveicoli.
- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

(30) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e successivamente abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Allegato V (31)

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sulla popolazione delle specie di uccelli.

(31) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (1)**Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2003, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la procedura di infrazione 1999/2180 che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano per non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 92/43/CEE;

Ritenuto necessario adeguare in modo puntuale la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni contenute nella procedura d'infrazione, nonché, contestualmente, delle modificazioni apportate dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (2).

(2) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 1, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), numero 2), la parola: «ristretta» è sostituita dalla seguente: «ridotta»;
- b) alla lettera m) dopo le parole: «un sito che» sono aggiunte le seguenti: «è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che»;
- c) ... (3);
- d) ... (4);
- e) ... (5).

(3) Aggiunge la lettera *m-bis*) al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(4) Aggiunge le lettere da *o-bis*) a *o-sexies*) al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(5) Sostituisce la lettera *r*) al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

3. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: «con proprio procedimento» fino a: «per costituire la» sono sostituite dalle seguenti parole: «i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della»;

b) al comma 2 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

c) al comma 2 le parole da: «in attuazione del» fino a: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata»;

d) al comma 3 le parole: «Il Ministro dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

e) al comma 3 le parole: «nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «, anche finalizzandole alla redazione»;

f) al comma 4 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «e della tutela del territorio»;

g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da attuare.»;

h) ... (6).

(6) Aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: «adottano» fino a: «Commissione europea, le» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria»;

b) al comma 2 dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

c) ... (7);

d) ... (8).

(7) Aggiunge il comma 2-*bis* all'art. 4, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(8) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

5. Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (9).

(9) Aggiunge l'art. 4-*bis* al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

6. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (10).

(10) Sostituisce l'art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

7. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (11).

(11) Sostituisce l'art. 6, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

8. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (12).

(12) Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

9. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio».

10. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (13);

b) al comma 2 le parole da: «, in particolare» fino a: «di cui all'articolo 7» sono soppresse.

(13) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

11. Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per operazioni» sono soppresse le seguenti: «di riproduzione».

12. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (14).

(14) Sostituisce l'art. 12, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

13. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

b) al comma 1 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 7»;

c) al comma 2 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio» e sono soppresse le parole: «un rapporto» e dopo le parole: «del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «un rapporto»;

d) al comma 2, in fine, le parole da: «sulle attività di valutazione» sino alla fine sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate».

14. Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

b) al comma 1, in fine, le parole: «per il monitoraggio di cui all'articolo 7» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «per la migliore attuazione del monitoraggio»;

c) al comma 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

d) al comma 3, le parole da: «tutelare le specie» fino alla fine del comma sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento».

15. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. ... (15).

(15) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

16. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) ... (16).

(16) Sostituisce il comma 2 dell'art. 16, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (1)**Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (2).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

(2) Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - e con D.M. 19 giugno 2009 (Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157) è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156), con D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 3 luglio 2008 (Gazz. Uff. 7 agosto 2008, n. 184), che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il citato D.M. 3 luglio 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
 2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
 3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
- 4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento (3).

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta (4);

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera *g)* del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato *B* al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato *A* o di una specie di cui all'allegato *B* in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione (5);

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea (6);

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato *D* e nell'allegato *E* e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie (7);

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica (8);

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate (9);

o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio

italiano (10);

o-sexiēs) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana (11);

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale (12);

r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone (13).

(4) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(13) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

3. Zone speciali di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» (14).

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (15) (16).

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche (17).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di

gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare (18).

4-*bis*. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva (19).

(14) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(15) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, il D.M. 7 febbraio 2013; per le ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 16 settembre 2013; per 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, il D.M. 21 ottobre 2013; per 123 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 28 marzo 2014; per 44 ZSC della regione biogeografica alpina e 2 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, il D.M. 30 aprile 2014; per 31 ZSC della regione biogeografica continentale e 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 7 agosto 2014; per 14 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 24 giugno 2015; per 21 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 10 luglio 2015; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 2 dicembre 2015; per 118 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 21 dicembre 2015; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 12 aprile 2016; per 29 ZSC di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 12 aprile 2016; per 2 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 12 aprile 2016; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 18 maggio 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 24 maggio 2016; per 17 ZSC della regione biogeografica continentale e 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 24 maggio 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 15 luglio 2016; per 37 ZSC della regione biogeografica alpina e per 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 15 luglio 2016; per 21 ZSC della regione biogeografica alpina e 6 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 27 luglio 2016; per 11 ZSC della regione biogeografica continentale e 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 13 ottobre 2016; per 35 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il D.M. 22 novembre 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 24 novembre 2016; per 43 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 5 dicembre 2016; per 1 ZSC insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 5 dicembre 2016; per 1 ZSC della regione biogeografica alpina, per 1 ZSC della regione biogeografica continentale e per 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 6 dicembre 2016; per 16 ZSC della regione biogeografica continentale e per 29 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 22 dicembre 2016; per 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 11 gennaio 2017; per 14 ZSC della regione biogeografica alpina e per 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 3 febbraio 2017; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 3 febbraio 2017; per 60 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise, il D.M. 16 marzo 2017; per 5 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 31 marzo 2017; per 15 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 31 marzo 2017; per 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana il D.M. 31 marzo 2017; per 56 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 7 aprile 2017; per 74 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 7 aprile 2017; per 5 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il D.M. 15 maggio 2017; per 9 ZSC della regione biogeografica alpina, per 13 ZSC della regione biogeografica continentale e per una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 26 maggio 2017; per 8 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 14 giugno 2017; per 128 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 27 giugno 2017; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 7 luglio 2017; per 4 ZSC della regione biogeografica alpina e per 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 2 agosto 2017; per 11 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 11 ottobre 2017; per 9 ZSC della regione biogeografica alpina, per 5 ZSC della regione biogeografica continentale e per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 21 novembre 2017; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 22 novembre 2017; per 32 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sicilia, il D.M. 7 dicembre 2017; per 35 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 21 marzo 2018; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 10 aprile 2018; per 35 ZSC della regione biogeografica alpina e 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto, il D.M. 27 luglio 2018; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione

Abruzzo, il D.M. 28 dicembre 2018; per 2 ZSC della regione biogeografica alpina, 14 ZSC della regione biogeografica continentale e 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 28 dicembre 2018; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 28 dicembre 2018; per 24 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 28 dicembre 2018; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise, il D.M. 28 dicembre 2018; per 116 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 13 marzo 2019; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 13 marzo 2019; per 6 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto, il D.M. 10 maggio 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Campania, il D.M. 21 maggio 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Campania, il D.M. 21 maggio 2019; per 4 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sicilia, il D.M. 20 giugno 2019; per 2 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, il D.M. 20 giugno 2019; per 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, il D.M. 8 agosto 2019; per 4 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania, il D.M. 27 novembre 2019; per 17 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 29 novembre 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, il D.M. 12 febbraio 2020; per 10 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 26 febbraio 2020; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 20 maggio 2020; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il D.M. 17 giugno 2020; per 2 ZSC della regione biogeografica continentale e per 5 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 29 dicembre 2020; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nelle acque antistanti della Regione Lazio e della Regione Toscana, il D.M. 3 febbraio 2021; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 7 aprile 2021; per quattro ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 20 maggio 2021; per la ZSC della regione biogeografica mediterranea del sito Stagno di San Teodoro, insistente nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 30 giugno 2021; per cinque ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 11 gennaio 2022; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 10 giugno 2022; per 2 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 28 settembre 2022.

(17) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(18) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(19) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

4. Misure di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento (20).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti (21).

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 (22).

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (23) (24).

(20) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(21) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

- (22) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(23) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
(24) Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

4-bis. Concertazione.

1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.
2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 (25).

(25) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale

predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi (26).

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (27).

(26) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 57, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

6. Zone di protezione speciale.

1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1 (28).

(28) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 (29).

(29) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

TUTELA DELLE SPECIE

8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato *D*, lettera *a*), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato *D*, lettera *a*), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato *D*, lettera *a*), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione (30).

(30) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

9. Tutela delle specie vegetali.

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato *D*, lettera *b*), al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

10. Prelievi.

1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato *E*, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente (31).

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare (32):

a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;

b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la

scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato *E*, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato *F*, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato *F*, lettera b).

(31) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(32) Alinea così modificato dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

11. Deroghe.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità (33):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante (34);

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato *D*.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato *D*, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato *F*, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato *F*, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare (35):

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della

loro autorizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

(33) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(34) Lettera così modificata dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(35) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

12. Immissioni.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie (36) (37).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.

3. È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.

4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli

studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (38).

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 2 aprile 2020.

(37) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 837-*bis*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, inserito dall'art. 11, comma 5-*quinquies*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(38) Articolo sostituito dall'art. 12, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

13. Informazione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio (39).

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate (40).

(39) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(40) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

14. Ricerca e istruzione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio (41).

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento (42).

(41) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(42) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

15. Sorveglianza.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento (43).

(43) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

16. Procedura di modifica degli allegati.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento (44).

(44) L'originario comma 1 è stato soppresso e il comma 2 è stato così sostituito con l'attuale comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

17. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A (45)
(previsto dall'art. 1, comma 1)

**Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione
richiede
la designazione di aree speciali di conservazione**

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea [+].

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * *Praterie di posidonie (Posidonium oceanicae)*

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina (Spartinion maritimae)*

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* («dune bianche»)

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea («dune grigie»)

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)

2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*

2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250 * Dune costiere con Juniperus spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia

2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turloughs

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix

4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix

4030 Lande secche europee

4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans

4050 * Lande macaronesiche endemiche

4060 Lande alpine e boreali

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche

40B0 Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope

40C0 * Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

5. MACCHIE E BOSCIAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. **Arbusteti submediterranei e temperati**

5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)

5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*

5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli

5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime

52. **Matorral arborescenti mediterranei**

5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.

5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*

5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*

53. **Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche**

5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. **Phrygane**

5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*

5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. **Formazioni erbose naturali**

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi

6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)

62. **Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli**

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)

6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche

6250 * Steppe pannoniche su loess

6260 * Steppe pannoniche sabbiose

6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0 * Formazioni erbose serpentofile di Cipro

62C0 * Steppe ponto-sarmatiche

62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

63. **Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)**

6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde

64. **Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte**

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii

6450 Praterie alluvionali nord-boreali

6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

65. Formazioni erbose mesofile

- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 6530 * Praterie arborate fennoscandiche
- 6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

- 7110 * Torbiere alte attive
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del Caricion davallianae
- 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Torbiere boreali

- 7310 * Torbiere di Aapa
- 7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

81. Ghiaioni

- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
- 8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
- 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
- 8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8320 Campi di lava e cavità naturali
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
- 8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

- 9010 * Taiga occidentale
- 9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite
- 9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere
- 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*
- 9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee
- 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
- 9070 Pascoli arborati fennoscandici
- 9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

- 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*
- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*
- 9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*
- 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*
- 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*
- 91C0 * Foreste caledoniane
- 91D0 * Torbiere boschive
- 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)
- 91G0 * Boschi pannonicici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*
- 91H0 * Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*
- 91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.
- 91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche
- 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste pannonicico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
- 91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero-Populetum albae*)
- 91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)
- 91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*
- 91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)
- 91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
- 91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
- 91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
- 91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)
- 91W0 Faggeti della Moesia
- 91X0 * Faggeti della Dobrogea
- 91Y0 Querceti di rovere della Dacia
- 91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia
- 91AA * Boschi orientali di quercia bianca
- 91BA Foreste di abete bianco della Moesia
- 91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope
- 92. Foreste mediterranee caducifoglie**
- 9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
- 9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
- 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
- 9250 Querceti a *Quercus trojana*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
- 9280 Boschi di *Quercus frainetto*
- 9290 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*)
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
- 92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)
- 93. Foreste sclerofille mediterranee**

- 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
 9330 Foreste di *Quercus suber*
 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
 9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
 9370 * Palmeti di *Phoenix*
 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
 9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
 93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)
94. Foreste di conifere delle montagne temperate
 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)
95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
 9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
 9520 Foreste di *Abies pinsapo*
 9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
 9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
 9550 Pinete endemiche delle Canarie
 9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
 9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*
 9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
 9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)
 95A0 Pinete alte oro-mediterranee

[+] «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e «Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement» (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente.

(45) Allegato così sostituito prima dal D.M. 20 gennaio 1999, poi dall'allegato A al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e, infine, dall'allegato A al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato B (46)
 (previsto dall'art. 1, comma 1)

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

Interpretazione

- a) L'allegato B è complementare dell'allegato A per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
- b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie oppure
 - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.
- L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che

appartengono a tale genere o famiglia.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato D. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato D né nell'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato D ma figura all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (v).

a) **ANIMALI**

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* *Marmota marmota latirostris*

* *Pteromys volans* (*Sciuropterus ruscicus*)

Spermophilus citellus (*Citellus citellus*)

* *Spermophilus suslicus* (*Citellus suslicus*)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

* *Microtus oeconomus arenicola*

* *Microtus oeconomus mehelyi*

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* *Alopex lagopus*

* *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo);

popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).

Ursidae

* *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Mustelidae

* *Gulo gulo*

Lutra lutra

Mustela eversmanii

* *Mustela lutreola*

Vormela peregusna

Felidae

Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)

* *Lynx pardinus*

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* *Monachus monachus*

Phoca hispida bottnica (V)

* *Phoca hispida saimensis*

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* *Cervus elaphus corsicanus*

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* *Bison bonasus*

Capra aegagrus (popolazioni naturali)

* *Capra pyrenaica pyrenaica*

Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)

* *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)

Rupicapra rupicapra balcanica

* *Rupicapra rupicapra tatraica*

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

REPTILES

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* *Caretta caretta*

* *Chelonia mydas*

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Dinarolacerta mosorensis

Lacerta bonnali (*Lacerta monticola*)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

* *Gallotia simonyi*

Podarcis lilfordi
 Podarcis pityusensis
 Scincidae
 Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
 Gekkonidae
 Phyllodactylus europaeus
 OPHIDIA (SERPENTES)
 Colubridae
 * Coluber cypriensis
 Elaphe quatuorlineata
 Elaphe situla
 * Natrix natrix cypriaca
 Viperidae
 * Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
 Vipera ursinii (tranne la Vipera ursinii rakosiensis e la Vipera ursinii macrops)
 * Vipera ursinii macrops
 * Vipera ursinii rakosiensis
 AMPHIBIANS
 CAUDATA
 Salamandridae
 Chioglossa lusitanica
 Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
 * Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)
 Salamandrina terdigitata
 Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
 Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
 Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
 Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
 Triturus montandoni
 Triturus vulgaris ampelensis
 Proteidae
 * Proteus anguinus
 Plethodontidae
 Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
 Hydromantes (Speleomantes) flavus
 Hydromantes (Speleomantes) genei
 Hydromantes (Speleomantes) imperialis
 Hydromantes (Speleomantes) strinatii
 Hydromantes (Speleomantes) supramontis
 ANURA
 Discoglossidae
 * Alytes muletensis
 Bombina bombina
 Bombina variegata
 Discoglossus galganoi (including Discoglossus «jeanneae»)
 Discoglossus montalentii
 Discoglossus sardus
 Ranidae
 Rana latastei
 Pelobatidae
 * Pelobates fuscus insubricus
 PESCI
 PETROMYZONIFORMES
 Petromyzonidae
 Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandreaei (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
* Acipenser naccarii
* Acipenser sturio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Salmothymus obtusirostris (o)
Coregonidae
* Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Umbridae
Umbrakrameri (o)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Aulopyge huegelii (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma knerii (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma phoxinus (o)
Chondrostoma polylepis (o) (compreso il C. willkommii)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio kessleri (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Pelecus cultratus (V)
Phoxinellus spp. (o)
* Phoxinus phoxinus
Rhodeus sericeus amarus (o)
Rutilus pigus (V)
Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)

Rutilus frisii meidingeri (V)
Rutilus alburnoides (o)
Scardinius graecus (o)
Squalius microlepis (o)
Squalius svallize (o)
 Cobitidae
Cobitis elongata (o)
Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (*Cobitis larvata* e *Cobitis conspersa*)
 SILURIFORMES
 Siluridae
Silurus aristotelis (V)
 ATHERINIFORMES
 Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
 * *Valencia hispanica*
 * *Valencia letourneuxi* (*Valencia hispanica*)
 PERCIFORMES
 Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer (V)
 * *Romanichthys valsanicola*
Zingel spp. [(o) tranne lo *Zingel asper* e lo *Zingel zingel* (V)]
 Gobiidae
Knipowitschia croatica (o)
Knipowitschia (*Padogobius*) *panizzae* (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)
 SCORPAENIFORMES
 Cottidae
Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cottus petiti (o)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

* *Austropotamobius torrentium* (V)

Isopoda

* *Armadillidium ghardalamensis*

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Bolbelasmus unicornis

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

* *Carabus menetriesi pacholei*

* *Carabus olympiae*

Carabus variolosus

Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
* Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pilemia tigrina
* Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
* Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
Arytrura musculus
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Leptidea morsei
Lignyopectera fumidaria

Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
* Nymphalis vaualbum
Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
* Xylomoia strix
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Coenagrion ornatum (o)
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana

Geomalacus maculosus
 Geomitra moniziana
 Gibbula nivosa
 * Helicopsis striata austriaca (o)
 Hygromia kovacsi
 Idiomela (Helix) subplicata
 Lampedusa imitatrix
 * Lampedusa melitensis
 Leiostyla abbreviata
 Leiostyla cassida
 Leiostyla corneocostata
 Leiostyla gibba
 Leiostyla lamellosa
 * Paladilhia hungarica
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus transversalis
 Vertigo angustior (o)
 Vertigo genesii (o)
 Vertigo geyeri (o)
 Vertigo moulinsiana (o)
 BIVALVIA
 Unionoida
 Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
 Margaritifera margaritifera (V)
 Unio crassus
 Dreissenidae
 Congeria kusceri

b) **VEGETALI**

PTERIDOPHYTA
 ASPLENIACEAE
 Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
 Asplenium adulterinum Milde
 BLECHNACEAE
 Woodwardia radicans (L.) Sm.
 DICKSONIACEAE
 Culcita macrocarpa C. Presl
 DRYOPTERIDACEAE
 Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
 * Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
 Dryopteris fragans (L.) Schott
 HYMENOPHYLLACEAE
 Trichomanes speciosum Willd.
 ISOETACEAE
 Isoetes boryana Durieu
 Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
 MARSILEACEAE
 Marsilea batardae Launert
 Marsilea quadrifolia L.
 Marsilea strigosa Willd.
 OPHIOGLOSSACEAE
 Botrychium simplex Hitchc.
 Ophioglossum polyphyllum A. Braun
 GYMNOSPERMAE
 PINACEAE
 * Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

- * *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.
- Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.
- Luronium natans* (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

- Leucojum nicaeense* Ard.
- Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley
- Narcissus calcicola* Mendonça
- Narcissus cyclamineus* DC.
- Narcissus fernandesii* G. Pedro
- Narcissus humilis* (Cav.) Traub
- * *Narcissus nevadensis* Pugsley
- Narcissus pseudonarcissus* L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes
- Narcissus scaberulus* Henriq.
- Narcissus triandrus* L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.
- Narcissus viridiflorus* Schousboe

ASCLEPIADACEAE

- Vincetoxicum pannonicum* (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

- * *Anchusa crispa* Viv.
- Echium russicum* J.F.Gemlin
- * *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
- Myosotis lusitanica* Schuster
- Myosotis rehsteineri* Wartm.
- Myosotis retusifolia* R. Afonso
- Omphalodes kuzinskyanae* Willk.
- * *Omphalodes littoralis* Lehm.
- * *Onosma tornensis* Javorka
- Solenanthes albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci
- * *Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEAE

- Adenophora lilifolia* (L.) Ledeb.
- Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.
- * *Campanula bohemica* Hruby
- * *Campanula gelida* Kovanda
- Campanula romanica* Săvul.
- * *Campanula sabatia* De Not.
- * *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych
- Campanula zoysii* Wulfen
- Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
- Jasione lusitanica* A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

- Arenaria ciliata* L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
- Arenaria humifusa* Wahlenberg
- * *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter
- Arenaria provincialis* Chater & Halliday
- * *Cerastium alsinifolium* Tausch
- * *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.
- Dianthus arenarius* L. subsp. *arenarius*
- * *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz
- Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
- * *Dianthus diutinus* Kit.
- * *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.
- Dianthus marizii* (Samp.) Samp.

- * *Dianthus moravicus* Kovanda
- * *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.
- Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay
- Dianthus rupicola* Biv.
- * *Gypsophila papillosa* P. Porta
- Herniaria algarvica* Chaudhri
- * *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis
- Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
- Herniaria maritima* Link
- * *Minuartia smejkalii* Dvorakova
- Moehringia jankae* Griseb. ex Janka
- Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.
- Moehringia tommasinii* Marches.
- Moehringia villosa* (Wulfen) Fenzl
- Petrocoptis grandiflora* Rothm.
- Petrocoptis montsicciana* O. Bolos & Rivas Mart.
- Petrocoptis pseudoviscosa* Fernández Casas
- Silene furcata* Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
- * *Silene hicesiae* Brullo & Signorello
- Silene hifacensis* Rouy ex Willk.
- * *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
- Silene longicilia* (Brot.) Otth.
- Silene mariana* Pau
- * *Silene orphanidis* Boiss
- * *Silene rothmaleri* Pinto da Silva
- * *Silene velutina* Pourret ex Loisel.
- CHENOPODIACEAE
- * *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott
- * *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone
- * *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
- CISTACEAE
- Cistus palhinhae* Ingram
- Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen
- Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday
- Helianthemum caput-felis* Boiss.
- * *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
- COMPOSITAE
- * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
- Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.
- * *Artemisia granatensis* Boiss.
- * *Artemisia laciniata* Willd.
- Artemisia oelandica* (Besser) Komaror
- * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
- * *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC
- * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
- Carlina onopordifolia* Besser
- * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.
- * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
- * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
- * *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
- * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
- * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
- * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
- * *Centaurea citricolor* Font Quer
- Centaurea corymbosa* Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca
 * *Centaurea horrida* Badaro
Centaurea immanuelis-loewii Degen
Centaurea jankae Brandza
 * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
 * *Centaurea lactiflora* Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
 * *Centaurea niederi* Heldr.
 * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
 * *Centaurea pinnata* Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
Cirsium brachycephalum Juratzka
 * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller
Crepis tectorum L. subsp. *nigrescens*
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
 * *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone
 * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
 * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
 * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
 * *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
 * *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saussurea alpina subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
 * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
 * *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern
Tephrosieris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*
CONVOLVULACEAE
 * *Convolvulus argyrothamnus* Greuter
 * *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
 * *Arabis kennedyae* Meikle
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss
 * *Biscutella neustriaca* Bonnet
Biscutella vicentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris

- * *Brassica macrocarpa* Guss.
- Braya linearis* Rouy
- * *Cochlearia polonica* E. Fröhlich
- * *Cochlearia tatrae* Borbas
- * *Coincya rupestris* Rouy
- * *Coronopus navasii* Pau
- Crambe tataria* Sebeok
- * *Degenia velebitica* (Degen) Hayek
- Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gómez-Campo
- * *Diplotaxis siettiana* Maire
- Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.
- Draba cacuminum* Elis Ekman
- Draba cinerea* Adams
- Draba dorneri* Heuffel.
- Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.
- * *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
- * *Iberis arbuscula* Runemark
- Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
- * *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
- Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.
- Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)
- Sisymbrium cavanillesianum* Valdés & Castroviejo
- Sisymbrium supinum* L.
- Thlaspi jankae* A. Kern.
- CYPERACEAE
- Carex holostoma* Drejer
- * *Carex panormitana* Guss.
- Eleocharis carniolica* Koch
- DIOSCOREACEAE
- * *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot
- DROSERACEAE
- Aldrovanda vesiculosa* L.
- ELATINACEAE
- Elatine gussonei* (Sommier) Brullo et al
- ERICACEAE
- Rhododendron luteum* Sweet
- EUPHORBIACEAE
- * *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
- Euphorbia transtagana* Boiss.
- GENTIANACEAE
- * *Centaurium rigualii* Esteve
- * *Centaurium somedanum* Lainz
- Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet
- Gentianella anglica* (Pugsley) E. F. Warburg
- * *Gentianella bohémica* Skalicky
- GERANIACEAE
- * *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
- Erodium paularense* Fernández-González & Izco
- * *Erodium rupicola* Boiss.
- GLOBULARIACEAE
- * *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.
- GRAMINEAE
- Arctagrostis latifolia* (R. Br.) Griseb.
- Arctophila fulva* (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
* *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
* *Stipa austroitalica* Martinovsky
* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
* *Stipa styriaca* Martinovsky
* *Stipa veneta* Moraldo
* *Stipa zaleskii* Wilensky
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
GROSSULARIACEAE
* *Ribes sardoum* Martelli
HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
* *Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson
IRIDACEAE
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. *hungarica* Hegi
Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
* *Micromeria taygetea* P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril
Phlomis cypria Post
Salvia veneris Hedge
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
 * *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
 * *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
 * *Astragalus aquilanus* Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
 * *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*
 * *Astragalus maritimus* Moris
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau
 * *Astragalus verrucosus* Moris
 * *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
 * *Ononis hackelii* Lange
Trifolium saxatile All.
 * *Vicia bifoliolata* J. D. Rodríguez

LENTIBULARIACEAE

* *Pinguicula crystallina* Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer
 * *Androcymbium rechingeri* Greuter
 * *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva
 * *Chionodoxa lochia* Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
 * *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
 * *Scilla morrisii* Meikle
Tulipa cypria Stapf
Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE

* *Linum dolomiticum* Borbas
 * *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYTHRACEAE

* *Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto
Calypso bulbosa L.
 * *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.
Cyrtopodium calceolus L.
Dactylorhiza kalopissii E. Nelson
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch
 Liparis loeselii (L.) Rich.
 * Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo
 * Ophrys lunulata Parl.
 Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren
 Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten
 OROBANCHACEAE
 Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.
 PAEONIACEAE
 Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
 Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
 Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo
 Paeonia parnassica Tzanoudakis
 PALMAE
 Phoenix theophrasti Greuter
 PAPAVERACEAE
 Corydalis gotlandica Lidén
 Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
 Papaver radicum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.
 PLANTAGINACEAE
 Plantago algarbiensis Sampaio [Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]
 Plantago almogravensis Franco
 PLUMBAGINACEAE
 Armeria berlingensis Daveau
 * Armeria helodes Martini & Pold
 Armeria neglecta Girard
 Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
 * Armeria rouyana Daveau
 Armeria soleirolii (Duby) Godron
 Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
 Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco
 * Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
 Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco
 Limonium multiflorum Erben
 * Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
 * Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
 POLYGONACEAE
 Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
 Polygonum praelongum Coode & Cullen
 Rumex rupestris Le Gall
 PRIMULACEAE
 Androsace mathildae Levier
 Androsace pyrenaica Lam.
 * Cyclamen fatrense Halda et Sojak
 * Primula apennina Widmer
 Primula carniolica Jacq.
 Primula nutans Georgi
 Primula palinuri Petagna
 Primula scandinavica Bruun
 Soldanella villosa Darracq.
 RANUNCULACEAE
 * Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)
 Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky
 Adonis distorta Ten.
 Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott
 * *Aquilegia pyrenaica* D. C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
 * *Consolida samia* P. H. Davis
 * *Delphinium caseyi* B. L. Burtt
Pulsatilla grandis Wenderoth
Pulsatilla patens (L.) Miller
 * *Pulsatilla pratensis* (L.) Miller subsp. *hungarica* Soo
 * *Pulsatilla slavica* G. Reuss.
 * *Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliasova
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus lapponicus L.
 * *Ranunculus weyleri* Mares
 RESEDACEAE
 * *Reseda decursiva* Forssk.
 ROSACEAE
Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii Nyárády
 * *Pyrus magyarica* Terpo
Sorbus teodorii Liljefors
 RUBIACEAE
Galium cracoviense Ehrend.
 * *Galium litorale* Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
 * *Galium sudeticum* Tausch
 * *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter
 SALICACEAE
Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco
 SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
 SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
 SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes
 * *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
Linaria loeselii Schweigger
 * *Linaria ficalhoana* Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
 * *Linaria hellenica* Turrill
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
 * *Linaria ricardoi* Cout.
Linaria tonzigii Lona
 * *Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo
Odontites granatensis Boiss.
 * *Pedicularis sudetica* Willd.
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

Tozzia carpathica Wol.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
 * *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson
 SOLANACEAE
 * *Atropa baetica* Willk.
 THYMELAEACEAE
 * *Daphne arbuscula* Celak
Daphne petraea Leybold
 * *Daphne rodriguezii* Texidor
 ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
 UMBELLIFERAE
 * *Angelica heterocarpa* Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
 * *Apium bermejoi* Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
 * *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
 * *Bupleurum kakiskalae* Greuter
Eryngium alpinum L.
 * *Eryngium viviparum* Gay
 * *Ferula sadleriana* Lebed.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
 * *Laserpitium longiradium* Boiss.
 * *Naufraga balearica* Constans & Cannon
 * *Oenanthe conioides* Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
 * *Seseli intricatum* Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
 VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
 VIOLACEAE
Viola delphinantha Boiss.
 * *Viola hispida* Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
 * *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. [*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill] (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
 Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
 Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
 * Marsupella profunda Lindb. (o)
 Meesia longiseta Hedw. (o)
 Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
 Ochyraea tatrensis Vana (o)
 Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
 Orthotrichum rogeri Brid. (o)
 Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
 Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
 Riccia breidleri Jur. (o)
 Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
 Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
 Sphagnum pylaisii Brid. (o)
 Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
 Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropogia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
 * *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum monogynum Burt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack
 * *Lactuca watsoniana* Trel.
 * *Onopordum nogalesii* Svent.
 * *Onopordum carduelinum* Bolle
 * *Pericallis hadrosoma* (Svent.) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
 * *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth
CONVOLVULACEAE
 * *Convolvulus caput-medusae* Lowe
 * *Convolvulus lopez-socasii* Svent.
 * *Convolvulus massonii* A. Dietr.
CRASSULACEAE
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
CRUCIFERAE
 * *Crambe arborea* Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
 * *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.
 * *Parolinia schizogynoides* Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond
DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
ERICACEAE
Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb
EUPHORBIACEAE
 * *Euphorbia handiensis* Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson
GERANIACEAE
 * *Geranium maderense* P. F. Yeo
GRAMINEAE
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
GLOBULARIACEAE
 * *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
 * *Globularia sarcophylla* Svent.
LABIATAE

* *Sideritis cystosiphon* Svent.
 * *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Hér.
Teucrium betonicum L'Hér.
 LEGUMINOSAE
 * *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe
 * *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
 * *Lotus azoricus* P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
 * *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
 * *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
 * *Teline salsoloides* Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson
 LILIACEAE
 * *Androcymbium psammophilum* Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa
 LORANTHACEAE
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
 MYRICACEAE
 * *Myrica rivas-martinezii* Santos.
 OLEACEAE
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
 ORCHIDACEAE
Goodyera macrophylla Lowe
 PITTOSPORACEAE
 * *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.
 PLANTAGINACEAE
Plantago malato-belizii Lawalree
 PLUMBAGINACEAE
 * *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
 * *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
 * *Limonium sventenii* Santos & Fernández Galván
 POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech. fil.
 RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin
 ROSACEAE
 * *Bencomia brachystachya* Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
 * *Chamaemeles coriacea* Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Dode
 SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
 SCROPHULARIACEAE
 * *Euphrasia azorica* H.C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* *Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease
Ferula latipinna Santos
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA

* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)

* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o).

(46) Allegato così sostituito prima dal D.M. 20 gennaio 1999, poi dall'allegato B al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e, infine, dall'allegato B al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato C
 (previsto dall'art. 16, comma 1)

**CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI
 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI
 DI CONSERVAZIONE**

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;

b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;

c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:

a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;

b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;

c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato D (47)
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) **ANIMALI**

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus

Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)
Mesocricetus newtoni
Microtidae
Dinaromys bogdanovi
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettone, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela eversmanii
Mustela lutreola
Vormela peregusna
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)
Lynx pardinus
Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Bison bonasus
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)
Rupicapra pyrenaica ornata (*Rupicapra rupicapra ornata*)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra rupicapra tatica
CETACEA
Tutte le specie
RETTILI
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae

Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Dalmatolacerta oxycephala
Dinarolacerta mosorensis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata
Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni ispaniche)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
Triturus vulgaris ampelensis
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (inclusa Discoglossus «jeanneae»)
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripipes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
PESCI
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

*Anaocypris hispanica**Phoxinus phoxinus*

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

*Gymnocephalus baloni**Romanichthys valsanicola**Zingel asper*

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Isopoda

Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

*Bolbelasmus unicornis**Buprestis splendens**Carabus hampei**Carabus hungaricus**Carabus olympiae**Carabus variolosus**Carabus zawadzskii**Cerambyx cerdo**Cucujus cinnaberinus**Dorcadion fulvum cervae**Duvalius gebhardti**Duvalius hungaricus**Dytiscus latissimus**Graphoderus bilineatus**Leptodirus hochenwarti**Pilemia tigrina**Osmoderma eremita**Phryganophilus ruficollis**Probaticus subrugosus**Propomacrus cypriacus**Pseudogaurotina excellens**Pseudoseriscius cameroni**Pytho kolwensis**Rosalia alpina*

Lepidoptera

*Apatura metis**Arytrura musculus**Catopta thrips**Chondrosoma fiduciarium**Coenonympha hero**Coenonympha oedippus**Colias myrmidone**Cucullia mixta**Dioszeghyana schmidtii**Erannis ankeraria**Erebia calcaria*

Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides
 Pholidoptera transsylvanica
 Saga pedo
 Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
 ARACHNIDA
 Araneae
 Macrothele calpeiana
 MOLLUSCHI
 GASTROPODA
 Anisus vorticulus
 Caseolus calculus
 Caseolus commixta
 Caseolus sphaerula
 Chilostoma banaticum
 Discula leacockiana
 Discula tabellata
 Discula testudinalis
 Discula turricula
 Discus defloratus
 Discus guerinianus
 Elona quimperiana
 Geomalacus maculosus
 Geomitra moniziana
 Gibbula nivosa
 Hygromia kovacsi
 Idiomela (Helix) subplicata
 Lampedusa imitatrix
 Lampedusa melitensis
 Leiostyla abbreviata
 Leiostyla cassida
 Leiostyla corneocostata
 Leiostyla gibba
 Leiostyla lamellosa
 Paladilhia hungarica
 Patella ferruginea
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus prevostianus
 Theodoxus transversalis
 BIVALVIA
 Anisomyaria
 Lithophaga lithophaga
 Pinna nobilis
 Unionoidea
 Margaritifera auricularia
 Unio crassus
 Dreissenidae
 Congeria kusceri
 ECHINODERMATA
 Echinoidea
 Centrostephanus longispinus

b) VEGETALI

L'allegato D, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato B, b) [*] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA
 ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.
 ANGIOSPERMAE
 AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.
 AMARYLLIDACEAE
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus triandrus L.
 BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe
 CAMPANULACEAE
Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.
 CARYOPHYLLACEAE
Moehringia fontqueri Pau
 COMPOSITAE
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries
Helichrysum sibthorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
 CRUCIFERAE
Murbeckiella sousae Rothm.
 EUPHORBIACEAE
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
 GESNERIACEAE
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
 IRIDACEAE
Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante
 LABIATAE
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.
 LILIACEAE
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Bellevalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link
 ORCHIDACEAE
Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

[*] A eccezione delle Bryophita dell'allegato B, lettera b).

(47) Allegato così sostituito prima dall'allegato D al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e poi dall'allegato D al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato E (48)
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato D

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatraica*)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae
Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae
Tutte le specie non menzionate nell'allegato D

CLUPEIFORMES

Clupeidae
Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae
Thymallus thymallus
Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Hucho hucho
Salmo salar (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae
Aspius aspius
Barbus spp.
Pelecus cultratus
Rutilus friesii meidingeri
Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae
Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel

INVERTEBRATI**COELENTERATA**

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b) VEGETALI

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Tem

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P. Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp.

Herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

(48) Allegato così sostituito dall'allegato E al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

Allegato F
(previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a))

**METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONché MODALITÀ DI
TRASPORTO VIETATI**

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

Allegato G
(previsto dall'art. 5, comma 4)

**CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
DI PIANI E PROGETTI****1. Caratteristiche dei piani e progetti**

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.

**L. 6 dicembre 1991, n. 394 (1).
Legge quadro sulle aree protette.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

**Art. 1 Finalità e ambito della legge
In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. La presente legge, in attuazione degli *articoli 9e 32 della Costituzione* e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 - b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'*art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e dell'*art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti

territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (2)

(2) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema (3) **In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.

(3) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette **In vigore dal 29 luglio 2003**

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo

di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla *legge 5 marzo 1985, n. 127*, e quelle definite ai sensi della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'*art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453*.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni. (4)

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). (5)

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

Art. 3 Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette (6) In vigore dal 25 luglio 2007

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla *legge 18 maggio 1989, n.*

183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. (10)

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. (8) (9)

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

[9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità (11), con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991. (7)]

(6) A norma dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato per le aree naturali protette di cui al presente articolo è stato soppresso e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

(7) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. d), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

(8) Per la concessione delle aree demaniali inserite nell'elenco di cui alla presente lettera, vedi l'art. 41, comma 3, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

(9) Per l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, vedi la *Deliberazione 20 luglio 2000, n. 993*, la *Deliberazione 25 luglio 2002, n. 1500* e, successivamente, il *Provvedimento 24 luglio 2003*.

(10) Con *Del. 2 dicembre 1996* il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione

nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'*art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal *comma 4, art. 11 della legge medesima*; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta *deliberazione 2 dicembre 1996*».

(11) Per l'aumento del contingente della segreteria tecnica per le aree protette, vedi l' *art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

Art. 4 Programma triennale per le aree naturali protette (12) In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'*art. 3, comma 2*, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'*art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla *legge 28 agosto 1989, n. 305*. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato

annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'art. 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'art. 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'art. 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

(12) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 5 Attuazione del programma; poteri sostitutivi In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'*art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'*art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'*art. 7*.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'*art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle *lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'*art. 11*.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'*art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al *comma 4 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349*. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

**Art. 7 Misure di incentivazione
In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: (13)

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
 - b) recupero dei nuclei abitati rurali;
 - c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
 - e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
 - f) agriturismo;
 - g) attività sportive compatibili;
 - h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

(13) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Titolo II AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8 Istituzione delle aree naturali protette nazionali In vigore dal 28 dicembre 1991

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'art. 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, e dall'art. 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 9 Ente parco (23)

In vigore dal 17 agosto 2023

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfirmità e incompatibilità degli incarichi di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. (24)

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*;
- c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (21)

4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere. (25)

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. (14)

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. (15)

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14. (16)

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni. (17)

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. (22)

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. Al direttore si applica la disposizione dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444*. (18) (26) (29) (31)

11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'*articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. (27)

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. (19)

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. (20)
(30)

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'*articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (28)

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

(14) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(15) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(17) Comma inserito dall'*art. 2, comma 24, lett. d), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(18) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e dall'*art. 19-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 11-quaterdecies, comma 8, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 108, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*.

(21) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013*.

(23) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(26) Sulla decorrenza, in sede di prima applicazione, del termine previsto dall'ultimo periodo del presente comma vedi l'*art. 55, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(27) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(28) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(29) Con *D.M. 2 novembre 2000* e con *D.M. 15 giugno 2016, n. 143* sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(30) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 5, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*.

(31) Sulla durata del contratto stipulato ai sensi del presente comma vedi l'*art. 19-bis, comma 2, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

Art. 10 Comunità del parco In vigore dal 29 dicembre 1998

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
 - a) sul regolamento del parco di cui all'*art. 11*;
 - b) sul piano per il parco di cui all'*art. 12*;
 - c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
 - d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
 - d-bis) sullo statuto dell'Ente parco. (32)
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'*art. 14* e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

(32) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 11 Regolamento del parco In vigore dal 17 luglio 2020

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'*art. 12* e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. (36)
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'*art. 1* e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: (33)
 - a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo. (34)

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione. (35)

(33) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(34) Comma inserito dall'art. 2, comma 28, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(35) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426 e, successivamente, dall'art. 55, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(36) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 11-bis Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale (37)**In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.

(37) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426.*

Art. 12 Piano per il parco**In vigore dal 17 luglio 2020**

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: (38)

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle *lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*;
- c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle *lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978*, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
- d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente

modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto e adottato dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. (39)

4. Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. (40)

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. (41)

(38) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 30, lett. a)*, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(39) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 30, lett. b)*, L. 9 dicembre 1998, n. 426 e, successivamente, così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. c), n. 1)*, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(40) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. c), nn. 2.1), 2.2), 2.3) e 2.4)*, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(41) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il *Comunicato 28 gennaio 2009*; per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il *Comunicato 17 luglio 2009*.

Art. 13 Nulla osta In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è

sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 13-bis Interventi nelle zone di promozione economica e sociale (42) **In vigore dal 17 luglio 2020**

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

(42) Articolo inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 14 Iniziative per la promozione economica e sociale **In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.

Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri. (43)

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

(43) Comma così modificato dall'art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 15 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

In vigore dal 15 settembre 2020

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente". (44)

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. (44)

1-quater L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente. (44)

2. I vincoli derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'*art. 12, comma 2, lettere a) e b)*, *salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590* e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

(44) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. e)*, *D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 16 Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'*art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512* e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, può essere

destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme. (45) (46)

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'*art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, come sostituito dall'*art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24*, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 17-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

(46) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 22 marzo 2019*.

Art. 17 Riserve naturali statali In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'*art. 8, comma 2*, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'*art. 11* della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Art. 18 Istituzione di aree protette marine In vigore dal 19 aprile 2001

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'*art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. (47) (49)

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. (48)

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'*art. 19*, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

(47) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(48) Comma inserito dall'*art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(49) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 19 Gestione delle aree protette marine In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. (51)

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette. (50)

(50) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(51) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 20 Norme di rinvio

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21 Vigilanza e sorveglianza

In vigore dal 29 dicembre 1998

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e del decreto di cui all'*articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate

le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo (54). Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7. (52) (53)

(52) Comma così modificato dall'art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(53) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(54) Per i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato, vedi il D.P.C.M. 26 giugno 1997, il D.P.C.M. 5 luglio 2002 e il D.P.C.M. 17 novembre 2020.

Titolo III AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 22 Norme quadro In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva

naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. (55)

(55) Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 23 Parchi naturali regionali In vigore dal 28 dicembre 1991

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'art. 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Art. 24 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale In vigore dal 28 dicembre 1991

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25 Strumenti di attuazione
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
 2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
 3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
 4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
 5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.
-

Art. 26 Coordinamento degli interventi
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.
-

**Art. 27 Vigilanza e sorveglianza
In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**Art. 28 Leggi regionali
In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**Art. 29 Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta
In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30 Sanzioni **In vigore dal 23 marzo 2022**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro. (56)

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemila. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area. (57)

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'*articolo 733-bis del codice penale*, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. (58)

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'*art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.

(56) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(57) Comma inserito dall'art. 4, comma 3, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(58) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Art. 31 Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 5 aprile 1985, n. 124*. (59)

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del *decreto ministeriale 20 luglio 1987*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco. (60)

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.

(59) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 6, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437.

(60) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 32 Aree contigue
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge.
 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli *articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
-

Art. 33 Relazione al Parlamento
In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.
-

Art. 34 Istituzione di parchi e aree di reperimento
In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio;
- f-bis) Matese; (63)

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino (63).

2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6. (61) (65)

2-bis . È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la *legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36*, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la *legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27*. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (64)

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia;
- l-bis) Costa teatina. (62)

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico

facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

(61) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 7, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(62) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 3, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(63) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(64) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1112, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(65) Vedi, anche, il *D.P.R. 30 marzo 1998*.

Art. 35 Norme transitorie **In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'*art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279*. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla *lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e dall'*art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305*, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

[4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (66) le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'*art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305*, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. (67)]

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

(66) Termine differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 6, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641.

(67) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1115, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 36 Aree marine di reperimento In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; (74)
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento; (75)
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

- t) Parco marino del Piceno;
 - u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
 - v) Isola di Bergeggi;
 - z) Stagnone di Marsala;
 - aa) Capo Passero;
 - bb) Pantani di Vindicari;
 - cc) Isola di San Pietro;
 - dd) Isola dell'Asinara;
 - ee) Capo Carbonara;
 - ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; (68)
 - ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"; (69)
 - ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; (70)
 - ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; (71)
 - ee-sexies) Capo Milazzo; (71)
 - ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente; (72)
 - ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente (76).
2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'*art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine. (73)

(68) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(69) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(70) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 4, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(71) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 116, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(72) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(73) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(74) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(75) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(76) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 740, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 37 Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Dopo il *comma 2 dell'art. 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'*art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497*, facenti parte degli elenchi di cui al *primo comma dell'art. 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431*, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la

indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".

2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'art. 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 5 della *legge 2 agosto 1982, n. 512*, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Art. 38 Copertura finanziaria **In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'art. 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni

1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

6. All'onere relativo all'attuazione dell'art. 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4, comma 9, dell'art. 18, comma 4, e dell'art. 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991- 1993 saranno rimodulati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla *legge 23 agosto 1988, n. 362*.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L.R. 24 maggio 2023, n. 22 (1).**Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 maggio 2023, n. 116.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2023

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa europea, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette di interesse regionale.

3. Nel sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria di cui all'articolo 3, la Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco promuovono e attuano forme di cooperazione e di intesa utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 Finalità.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette), degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:

a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;

b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;

c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;

d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;

f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;

g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agrituristica, nonché di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica ivi comprese le attività che, ai sensi della *legge 18 agosto 2015, n. 141* (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e della normativa regionale derivata, l'agricoltura sociale esprime nell'ambito dei servizi di utilità sociale, affiancando alla tradizionale funzione produttiva, anche legata ai prodotti tradizionali del territorio, la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi nell'ambito dell'assistenza e del coinvolgimento della comunità;

h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della *direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della *direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della *direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'*articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;

j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità.

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative sono adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si assicurano il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del Terzo settore presenti nel territorio, e si incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle università calabresi nell'ambito della loro autonomia.

Art. 3 Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità, di seguito aree protette, è l'insieme dei territori dove sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, con rilevante valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e ambientale, riconosciuto per le generazioni presenti e future.

2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito:

a) dai Parchi regionali e dalle Riserve naturali regionali istituiti ai sensi delle relative leggi regionali, nel quadro generale dei principi di cui alla *legge 394/1991*;

b) dalla rete regionale della biodiversità di cui all'articolo 6.

3. Al fine di assicurare la gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato delle aree protette della Calabria, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero competente in materia di ambiente, nelle forme previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 4 Parchi regionali. In vigore dal 8 giugno 2023

1. I Parchi regionali, di seguito parchi, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

a) la conservazione, il ripristino, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché per la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;

b) il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti;

c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;

d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali nonché del sistema agricolo, con le sue funzioni di presidio e sviluppo dei paesaggi e dei territori.

2. L'istituzione dei parchi persegue, in particolare, le finalità di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 394/1991*.

**Art. 5 Riserve naturali regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche rilevanti dal punto di vista naturalistico, sono organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

2. L'istituzione delle Riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 394/1991*.

**Art. 6 Rete regionale della biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Rete regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico ed è costituita da:

a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata rete Natura 2000, composta da:

1) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);

2) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'*articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009*, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali finalizzati a garantire la continuità fisico- territoriale ed ecologico - funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale;

c) zone umide di importanza internazionale che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448* (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

**Art. 7 Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:

- a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;
 - d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
 - e) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di turismo o suo delegato;
 - f) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio o suo delegato;
 - g) dal responsabile regionale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri o suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
 - h) dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ANCI Calabria, o suo delegato;
 - i) dal Presidente dell'Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, ANPCI Calabria, o suo delegato;
 - j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI Calabria, o suo delegato;
 - k) da un membro designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
 - l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università calabresi e dagli ordini professionali:
 - 1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;
 - 2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;
 - 3) un esperto in scienze geologiche;
 - 4) un esperto in biologia marina;
 - 5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;
 - m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
 - n) da due rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del Comitato quando è pervenuta almeno la metà delle designazioni.

4. I componenti del Comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

5. Il Comitato esprime pareri obbligatori su atti proposti dalla Giunta regionale con riferimento:

- a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;
- b) ai seguenti contenuti: del piano integrato per il parco e del regolamento del parco di cui agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 35; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui agli articoli 54 e 56;
- c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 61.

6. Il Comitato, inoltre:

- a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree

protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;

b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione e ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 8 Osservatorio regionale per la biodiversità.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. L'Osservatorio regionale per la biodiversità è un gruppo interdisciplinare, tecnico - specialistico della Giunta regionale, già operativo, che svolge la funzione di acquisire, elaborare e interpretare dati e informazioni sulle aree protette necessari anche per la predisposizione, l'aggiornamento periodico e l'attuazione della strategia regionale per la biodiversità. Le attività dell'Osservatorio sono realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento regionale competente in materia di ambiente.

Art. 9 Programmazione regionale sulle aree protette.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi) e sono definite, nel rispetto delle finalità della presente legge, in coerenza con gli obiettivi e le misure adottate nell'ambito del programma regionale sullo sviluppo rurale.

2. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, la Giunta regionale, nel rispetto della *legge 394/1991*, definisce:

a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali;

b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità compresa quella agricola;

c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie.

3. Per ogni ciclo di programmazione di fondi comunitari, la Giunta regionale approva un piano di azioni prioritarie orientato all'integrazione dei diversi fondi per l'attivazione di interventi coerenti con le finalità della presente legge.

TITOLO II
Disciplina del sistema regionale delle aree protette
Capo I
Funzioni della regione e degli enti locali

**Art. 10 Funzioni della Regione.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo in materia di aree protette regionali con le risorse umane e strumentali proprie del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, in forma coordinata con le aree protette nazionali e, in particolare:

- a) istituisce, con legge regionale, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;
- b) nomina il presidente, il consiglio direttivo e il revisore unico dei conti dei parchi regionali;
- c) approva lo statuto dei parchi regionali;
- d) adotta e approva il piano integrato per il parco e approva il regolamento dei parchi regionali;
- e) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione dei parchi regionali;
- f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge;
- g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;
- h) istituisce le riserve naturali regionali indicando le finalità, le forme e le modalità di gestione;
- i) approva il regolamento della riserva;
- j) esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali;
- k) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
- l) può partecipare a organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- m) raccoglie i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette.

2. La Regione esercita, altresì, le funzioni ad essa attribuite dalla *legge 394/1991* in materia di parchi nazionali.

**Art. 11 Funzioni delle Province e della Città metropolitana.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipano, senza oneri a carico della finanza locale, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali sul territorio di competenza, ai sensi dell'*articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991* e a ogni altra funzione ad esse attribuita dalla normativa regionale e nazionale vigente.

**Art. 12 Funzioni dei Comuni.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. I Comuni partecipano, ai sensi dell'*articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991*, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali ricadenti nel proprio territorio e possono proporre alla Regione, anche d'intesa con gli altri enti locali, i territori per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali, indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. In particolare i Comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la Provincia o con la Città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento delle riserve regionali che interessano il proprio territorio;

b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte e il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale;

c) svolgono attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi, tramite la competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

d) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

Capo II**Disposizioni in materia di parchi regionali****Art. 13 Istituzione e funzioni dei parchi regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali e definisce:

a) le finalità del parco;

b) la perimetrazione provvisoria del parco;

c) le misure di salvaguardia;

d) l'ente gestore del parco;

e) gli elementi del piano integrato per il parco;

f) i tempi e le modalità per l'approvazione dello statuto;

g) le norme specifiche in relazione alle finalità istitutive;

h) le forme e le modalità di finanziamento regionale ed eventualmente degli enti locali facenti parte della comunità del parco.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi della *legge 394/1991*.

3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla *legge 394/1991*.

4. All'ente parco, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è affidata la gestione del territorio perimetrato quale parco; esso svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) adotta lo statuto del parco regionale;
- b) predispone la proposta di piano integrato per il parco e la relativa proposta di regolamento;
- c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio del parco regionale;
- d) rilascia il nulla osta relativo alla realizzazione di interventi, impianti e opere;
- e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano integrato e dal regolamento;
- f) elabora il programma annuale delle attività;
- g) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette;
- h) accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni di cui all'articolo 62;
- i) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto.

5. All'ente parco sono delegate le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, per come specificato all'articolo 59, comma 6, lettera a).

Art. 14 Organi dell'ente parco e loro durata. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Sono organi dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) la consulta del parco;
- e) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 15 Presidente. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il presidente dell'ente parco è nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e

competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.

2. Il presidente del parco:

a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
c) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.

3. Il presidente dell'ente parco regionale non può esercitare attività che non consentono la presenza costante nella gestione dell'ente. Si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e della *legge regionale 27 novembre 2015, n. 21* (Disposizioni di adeguamento dell'*ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013*).

4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla normativa vigente; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. L'incarico di componente di presidente ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 16 Consiglio direttivo. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'ente parco, che lo presiede, e da sei membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) due su designazione della comunità del parco;
b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 349/1986*, previa intesa;
c) uno su designazione delle università calabresi, previa intesa;
d) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia ambientale;
e) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia agroforestale;
f) uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Nel caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

2. Quando sono designati, quali membri del consiglio direttivo, ai sensi del comma 1, lettera a), sindaci di un Comune o presidenti di una Provincia o il sindaco metropolitano di Reggio Calabria presenti nella comunità del parco, la cessazione dalle predette cariche a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e la conseguente nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.

3. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. Il consiglio direttivo:

- a) predisporre la proposta di piano integrato per il parco;
 - b) adotta il regolamento del parco;
 - c) approva il regolamento di contabilità del parco;
 - d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
 - e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
 - f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
5. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.
6. L'incarico di componente del consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.
-

Art. 17 Comunità del parco. In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 5, è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.

2. La comunità del parco:

- a) adotta lo statuto del parco;
- b) indica i nominativi per la nomina del presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza;
- c) esprime parere obbligatorio non vincolante in relazione:
 - 1) al piano integrato per il parco;
 - 2) all'adozione del regolamento;
 - 3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del parco;
 - 4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
- d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
- e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica di valorizzazione del paesaggio agricolo e forestale con le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del parco;
- f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;
- g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il parco;
- h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. La comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 e in conformità a quanto previsto dallo statuto, può concorrere, tramite gli enti rappresentati, al finanziamento delle spese per la gestione del parco.

4. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne fa richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

5. I singoli Comuni appartenenti a unioni di Comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il

presidente dell'unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei Comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i Comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i Comuni sono tenuti.

6. Ai componenti della comunità del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

Art. 18 Consulta del parco. In vigore dal 8 giugno 2023

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1 l'ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:

- a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
- b) associazioni di attività di promozione turistica;
- c) associazioni ambientaliste;
- d) associazioni venatorie e ittiche;
- e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
- f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna università calabrese.

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

- a) sui regolamenti del parco;
- b) sul piano integrato per il parco;
- c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della comunità del parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal presidente dell'ente parco che la convoca almeno ogni sei mesi.

6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.

8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

**Art. 19 Il revisore unico dei conti.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.
 2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. L'incarico ha la durata di cinque anni.
 3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il revisore unico dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, svolge le seguenti ulteriori attività:
 - a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati;
 - b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
 4. Il revisore dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
 5. Il revisore unico dei conti risponde della veridicità delle attestazioni rese e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. È tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.
-

**Art. 20 Indennità spettanti agli organi dell'ente parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo spetta un compenso pari rispettivamente all'80 per

cento e al 40 per cento di quello attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali; gli importi così determinati sono ridotti del 20 per cento, in applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).

2. Al revisore unico dei conti spetta l'indennità determinata ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, della L.R. 22/2010*.

**Art. 21 Statuto dell'Ente parco regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. In conformità all'*articolo 24 della legge 394/1991* e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede, in particolare:

- a) la sede dell'ente;
- b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
- c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni, secondo quanto previsto dall'*articolo 17*;
- d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);
- e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
- f) la composizione e il funzionamento della Consulta del parco di cui all'*articolo 18*;
- g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
- h) le forme di pubblicità degli atti.

3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.

4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'ente parco a cui si riferisce.

**Art. 22 Piano integrato per il parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.

2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'*articolo 12 della legge 394/1991*, nonché:

- a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;
- b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*;
- c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
- d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativamente ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
- e) specifici vincoli e salvaguardie;
- f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco che comprende, in particolare, la gestione e il controllo della fauna selvatica. A tal fine, gli agricoltori e i proprietari di fondi limitrofi alle aree contigue possono intervenire, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale, per porre in essere azioni di contenimento in un'ottica di conservazione degli equilibri ecologici del parco;
- g) la conformazione alla perimetrazione dei pSIC, SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
- h) l'individuazione e la disciplina, per quanto di competenza, delle ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;
- i) l'individuazione, la descrizione e la disciplina degli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura di cui all'*articolo 3 della legge 394/1991*;
- j) la conformazione alle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000.

3. Il piano integrato del parco si conforma al piano paesaggistico ai sensi dell'*articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)* e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'*articolo 25 della legge 394/1991*.

4. Fatte salve le norme di salvaguardia dei piani paesaggistici, la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco può prevedere ulteriori specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'*articolo 9* e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati:

- a) attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco;
- b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'*articolo 14, comma 3, della legge 394/1991*, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
- c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
- d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile;
- e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'*articolo 7, comma 1, della legge 394/1991*.

6. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'*articolo 28, comma 3*.

**Art. 23 Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22 è predisposta dal consiglio direttivo del parco, che la invia, completa del parere della comunità del parco, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, adotta la proposta di piano integrato. Successivamente all'adozione da parte della Giunta, il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dell'ente parco e dei Comuni della comunità del parco per consentire a chiunque, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione, di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di consultazione, ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale). Valutate le osservazioni entro i successivi trenta giorni, il consiglio direttivo trasmette alla Giunta regionale il documento di programmazione modificato o integrato sulla base delle osservazioni contestualmente all'elenco delle osservazioni pervenute e alle motivazioni del loro accoglimento o diniego. La Giunta regionale approva il piano integrato previa acquisizione del parere motivato rilasciato dall'autorità competente in materia di VAS sul piano osservato e dalla competente commissione consiliare, entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Le autorità interessate provvedono a rendere le informazioni sul parere motivato e ad effettuare gli adempimenti relativi al piano di monitoraggio del piano integrato del parco, nel rispetto degli *articoli 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006*.

3. Il piano integrato del parco è aggiornato con cadenza decennale, seguendo lo stesso procedimento di formazione e approvazione.

**Art. 24 Regolamento del parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco ed è adottato dal consiglio direttivo, entro sei mesi dall'approvazione del piano integrato per il parco, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco.

2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'*articolo 11 della legge 394/1991*.

3. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro

tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.

**Art. 25 Nulla osta.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e ai propri atti di programmazione e regolamentazione.
 2. Il nulla osta deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.
 3. Nei casi di cui all'articolo 59, il nulla osta viene espresso congiuntamente alla valutazione di incidenza effettuata dall'ente parco.
-

**Art. 26 Patrimonio.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, lasciti ed espropriazioni.
 2. I terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.
 3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.
-

Art. 27 Entrate dell'ente parco.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
 - b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale;
 - c) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
 - d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
 - e) i contributi di enti privati, persone fisiche e associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
 - f) i redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni, i diritti e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
 - h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
 - k) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti ai visitatori delle aree protette, fermo restando che la mera fruizione delle risorse naturali è libera e gratuita.
-

Art. 28 Contabilità e bilancio dell'ente parco.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel *D.Lgs. 118/2011*.

2. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente il bilancio sociale e ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:

a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) esplicita e analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.

3. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico, nel quale sono definite le azioni da realizzare nel triennio.

4. Il programma di cui al comma 3 evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco.

**Art. 29 Direttore del parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il presidente dell'ente parco, previa manifestazione di interesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di dirigenza pubblica e delle disposizioni dello statuto, nomina il direttore; si applicano le *disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e della L.R. 21/2015*.
 2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
 3. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Calabria, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
 4. Il direttore:
 - a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
 - b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;
 - c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
 - d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa;
 - e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a), b), c), d), ed e);
 - f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 15;
 - g) esercita le attività di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
-

**Art. 30 Norme sul personale del parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.
 2. Il piano del fabbisogno del personale dell'ente parco è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'ente parco nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
 3. Al fine di ottimizzare la spesa relativa al personale delle aree protette le stesse possono avvalersi, nell'ambito della propria pianta organica, di personale regionale in posizione di distacco funzionale.
-

**Art. 31 Espropriazioni e Indennizzi.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
 2. L'ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.
 3. L'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati da fauna selvatica.
-

**Art. 32 Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di trattamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali e di vigilanza sulla gestione del parco.
 2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *D.Lgs. 118/2011*;
 - d) programma annuale, con proiezione triennale, delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale;
 - f) dotazione organica e sue variazioni;
 - g) alienazione e acquisto di immobili;
 - h) accensione di mutui e prestiti.
-

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. prescrizioni

**Art. 33 Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Nel rispetto della strategia europea e nazionale per la biodiversità, la legge regionale provvede a:
 - a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;
 - b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
 - c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35.
 2. La legge istitutiva assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione e alla gestione delle riserve ai sensi dell'*articolo 22 della legge 394/1991*.
 3. La gestione delle riserve naturali regionali è affidata agli enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata.
 4. Gli enti locali ai quali è affidata la gestione possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria. Gli enti gestori possono nominare direttori o responsabili della gestione amministrativa seguendo le procedure previste dalle normative del comparto enti locali.
 5. Alla gestione delle riserve partecipano, previa intesa con l'ente di provenienza, anche un rappresentante della Consulta degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria e un rappresentante del Consiglio degli studenti delle università calabresi. Le forme di partecipazione sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 35.
 6. Gli enti di cui al comma 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte.
-

**Art. 34 Prescrizioni per le riserve naturali regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 35, sono vietate:
 - a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'*articolo 17, comma 2, della legge 394/1991*;
 - b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. Nelle riserve naturali regionali è vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 35.
3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:
 - a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità delle riserve medesime;

b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;

c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, ai sensi dell'*articolo 22, comma 6, della legge 394/1991*.

4. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'*articolo 11, comma 3, della legge 394/1991*, nonché quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 35 Regolamento della riserva naturale regionale.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dalla pianificazione paesaggistica e dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.

2. Il regolamento definisce, in particolare:

a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;

b) la perimetrazione delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*;

c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;

d) le modalità di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 37;

e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.

3. Il regolamento, altresì:

a) riporta la perimetrazione delle proposte di SIC (pSIC), SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e i valori riconosciuti dalla finalità della presente legge, conformandosi alle disposizioni comunitarie e statali;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura;

d) programma le specifiche misure di conservazione come definite dalla Giunta regionale dei siti di cui alla lettera a), e ne può elaborare il piano di gestione.

4. Il regolamento disciplina, inoltre, le attività, i divieti e le deroghe di cui all'*articolo 11, commi 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 394/1991*.

5. Al regolamento è allegata la cartografia, in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna.

6. Il regolamento si conforma al piano paesaggistico contenuto nel Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTRP) e ai Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).

7. Il regolamento disciplina il rilascio degli atti autorizzatori di competenza degli enti gestori,

conformandosi alle specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.

**Art. 36 Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è proposto dall'ente gestore, è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed è approvato dalla competente commissione consiliare.

2. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.

**Art. 37 Nulla osta.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Nelle aree della riserva naturale e in quelle eventualmente disciplinate dal regolamento, come previsto dalla legge istitutiva della riserva, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta del soggetto gestore, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e al regolamento. Sono vietati interventi di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

**Art. 38 Patrimonio delle riserve naturali regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione e gli enti locali nel cui territorio insistono le riserve naturali regionali possono mettere a disposizione delle stesse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della

riserva medesima.

Capo IV
Norme comuni per le aree naturali protette

**Art. 39 Aree contigue.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*. L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
 2. I soggetti gestori dei parchi e delle riserve regionali, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali delle aree protette, stabiliscono nei propri documenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione, le misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività produttive nelle aree contigue di cui al comma 1.
 3. Le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco.
 4. Le aree contigue alle riserve naturali regionali e la loro disciplina sono individuate nel regolamento della riserva naturale regionale.
-

**Art. 40 Fruizione delle aree protette.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla presente legge, la fruizione delle aree protette è libera e gratuita.
 2. Eventuali biglietti a carico dei fruitori possono riguardare servizi aggiuntivi erogati dagli enti gestori.
-

Art. 41 Sorveglianza nelle aree naturali protette.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, i seguenti soggetti esercitano le funzioni indicate:

a) gli enti gestori dei parchi esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti gestori delle aree protette, e i Comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali nonché all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V della presente legge.

Art. 42 Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali, in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle università calabresi, previa intesa con l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali.

2. La Regione e gli enti gestori delle aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza:

a) operano per la gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale;

b) aderiscono e promuovono, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la realizzazione di contratti di fiume, di costa e di lago, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, e perseguono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;

c) adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative necessarie per il conseguimento dell'obiettivo strategico dell'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, da parte delle aziende agro-zootecniche che operano all'interno del territorio delle aree protette, anche attraverso la promozione dei biodistretti.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il programma pluriennale di attività delle aree protette prevede, tra l'altro, iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

- c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica;
 - d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
 - e) acquisizione di certificazioni ambientali;
 - f) percorsi partecipati dedicati;
 - g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
 - h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale;
 - i) sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione di comunità di energia rinnovabile per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie, contribuire a combattere la povertà energetica, creare coesione sociale e sviluppo locale;
 - j) attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume, di costa e di lago.
4. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al presente articolo anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.
-

Art. 43 Attività economiche e produttive ecocompatibili. In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione e gli enti gestori delle aree protette valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico svolte nelle aree protette secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel programma pluriennale di attività, individuano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, forme di collaborazione volte, tra l'altro:
- a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
 - b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed ecocompatibili, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di biodistretti;
 - c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agroforestali che favoriscono la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat naturali;
 - d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio, tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
 - e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;
 - f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pescaturismo;
 - g) a introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili,
 - h) a promuovere forme di collaborazione tra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti regionali competenti, finalizzate alla diffusione di alveari e alla promozione della loro tutela, per l'impollinazione di colture agricole e il mantenimento di un equilibrio ottimale dei livelli di biodiversità.
3. La Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, al fine di promuovere e sostenere le attività, di gestione forestale, agricole e di governo del territorio, sostenibili e coerenti con le finalità dell'area

naturale protetta, possono sottoscrivere convenzioni con le imprese operanti nel territorio di competenza, nonché ricorrere agli strumenti di collaborazione, di cui agli *articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per la conclusione di accordi con gli imprenditori agricoli che si impegnano nell'esercizio dell'attività di impresa volta ad assicurare la tutela delle risorse naturali, delle specie selvatiche di flora e fauna e del patrimonio di biodiversità che caratterizza i territori.

**Art. 44 Emblema dell'area protetta e di qualità etico-ambientale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Al fine di garantire la riconoscibilità delle aree protette regionali, la Giunta regionale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, adotta l'emblema che deve sempre accompagnare il simbolo delle diverse aree protette regionali.
 2. Ai fini della promozione ecoturistica, la Regione, in conformità alle direttive dell'Unione europea e alla normativa nazionale di settore, promuove il rilascio dell'emblema di qualità etico-ambientale, per prodotti o servizi che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità etico-ambientale e di tipicità territoriale, legati al territorio delle aree protette che rispettano specifici disciplinari di prodotto o di processo.
-

**Art. 45 Piani di controllo per ricomporre squilibri ecologici.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ai sensi dell'*articolo 22, comma 6, della legge 394/1991*, il soggetto gestore delle aree naturali protette adotta piani di controllo necessari per ricomporre gli squilibri ecologici. In caso di inerzia dell'ente gestore e in presenza di danni alle produzioni agricole, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale, sulla base di specifica relazione congiunta da parte dei direttori generali dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente, agricoltura e forestazione, può nominare un commissario ad acta affinché sovrintenda all'organizzazione e allo svolgimento dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi.
-

TITOLO III
Disciplina del sistema regionale della biodiversità

Capo I
Disposizioni generali

Art. 46 Oggetto.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. In attuazione del *D.P.R. 357/1997* e in conformità alle direttive *92/43/CEE* e *2009/147/CE*, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità, garantendo, in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

Art. 47 Definizioni in materia di biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni e i termini previsti dal *D.P.R. 357/1997*, nonché dalle direttive *92/43/CEE* e *2009/147/CE* e dalla *legge 14 febbraio 1994, n. 124* (Ratifica e esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

Art. 48 Funzioni della Regione in materia di biodiversità.
In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della rete Natura 2000 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente e, in particolare:

a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del *D.P.R. 357/1997*, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla *direttiva 2009/147/CE*, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

c) effettua la valutazione periodica di cui all'*articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997* e propone al Ministero competente in materia di ambiente l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;

d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi nazionali o regionali e, in particolare, attua le misure di tutela e conservazione, provvede al monitoraggio di habitat e specie nonché alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'*articolo 3, comma 4, del D.P.R. 357/1997*;

e) effettua gli studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, con la collaborazione dei soggetti gestori dei siti stessi;

f) individua con atto della Giunta regionale i soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale;

g) in attuazione dell'*articolo 4 del D.P.R. 357/1997*, definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare:

1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. 357/1997*, nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente in materia di ambiente;

2) assicura per i pSIC le misure di cui all'*articolo 4, comma 1, del D.P.R. 357/1997*;

3) esprime l'intesa di cui all'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997* ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del Ministero competente in materia di ambiente;

4) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'*articolo 11 del D.P.R. 357/1997*;

h) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 6 ed emana direttive e indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:

1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'*articolo 7, comma 2, del D.P.R. 357/1997*;

2) alla definizione, per quanto di competenza, di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui al *D.P.R. 357/1997*;

3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;

i) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 della presente legge.

2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali, provvedendo in particolare:

a) a individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico e a promuovere studi e interventi volti alla loro conservazione;

b) a individuare, per quanto di competenza, i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali e animali di cui alla lettera a);

c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;

d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;

e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela e alla sensibilizzazione dei cittadini.

Art. 49 Funzioni delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di biodiversità.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 attraverso:

a) iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini della richiesta di riconoscimento di siti della rete Natura 2000.

2. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

Art. 50 Funzioni degli enti parco regionali in materia di biodiversità.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere d) ed e), e quelle attribuite alle Province e alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono, altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi dell'articolo 59, secondo le modalità ivi previste.

2. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza e inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti e interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.

Art. 51 Funzioni dei Comuni in materia di biodiversità.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. I Comuni singoli o in forma associata possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 in conformità ai principi della legislazione nazionale e agli atti di programmazione e di indirizzo regionali.

2. I Comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni svolgono, per quanto di competenza, attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi per il tramite della competente polizia municipale.

**Art. 52 Funzioni degli enti gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Gli enti gestori, designati dalla Regione, dei siti Natura 2000 esterni ai parchi regionali espletano le seguenti funzioni:

- a) concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza;
 - b) su richiesta dell'autorità competente esprimono parere per la valutazione di incidenza;
 - c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio dei siti Natura 2000 di propria competenza;
 - d) collaborano nell'attuazione del piano di gestione.
-

Capo II

Disposizioni in materia di biodiversità

**Art. 53 Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del D.P.R. 357/1997*, le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla direttiva 92/43/CE e alla *direttiva 2009/147/CE*, tenuto conto anche delle proposte delle Province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni di protezione ambientale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa, previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, al Ministero competente in materia di ambiente, ai fini della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

3. La Giunta regionale partecipa, mediante intesa, alla designazione, da parte del Ministero competente in materia di ambiente, dei SIC quali ZSC, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997*.

4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione sono effettuate, secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'*articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997*.

**Art. 54 Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori, definisce:

a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000, in base ai criteri e alle linee guida del Ministero competente in materia di ambiente, di cui all'*articolo 4 del D.P.R. 357/1997*, adottando specifiche misure di conservazione e individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;

b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'*articolo 7, comma 1, del D.P.R. 357/1997*.

2. Le misure di conservazione dei siti Natura 2000 assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della *L.R. 19/2002*.

**Art. 55 Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale e recepiti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla *L.R. 19/2002* conformemente alla pianificazione paesaggistica.

2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e della biodiversità. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 56 Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Le zone umide di importanza internazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono incluse nell'elenco previsto dal *D.P.R. 448/1976*, e tutelate ai sensi dell'*articolo 142, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 42/2004*.

2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:

- a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
- b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
- c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.

3. Le misure di conservazione delle zone umide di importanza internazionale assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della *L.R. 19/2002*.

Art. 57 Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali si intende acquisito.

2. Per i siti della rete Natura 2000 e i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali, i piani di gestione di cui al comma 1 integrano la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento e negli atti di programmazione della riserva naturale regionale, di cui all'articolo 35, ovvero, se approvati successivamente, ne costituiscono variante.

3. Gli enti gestori delle aree protette regionali approvano i piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni e alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

Capo III
Valutazione di incidenza

Art. 58 Valutazione di incidenza di piani e programmi.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
 2. Ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006*, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui al comma 1; a tal fine, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso *D.P.R. n. 357/1997* e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
 3. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di cui al comma 1.
 4. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore.
 5. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
-

Art. 59 Valutazione di incidenza di interventi e progetti. In vigore dal 8 giugno 2023

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di interventi e progetti:

- a) indicati al comma 4;
 - b) per gli interventi e progetti a titolarità regionale diversi da quelli di cui al comma 4;
 - c) per gli interventi e progetti non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno;
 - d) per gli interventi di cui al comma 6, qualora non venga sottoscritto l'accordo ivi previsto con gli enti parco.
6. Sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza, nel caso di interventi e progetti diversi da quelli di cui al comma 5, previa sottoscrizione di accordo con la Regione Calabria:

a) gli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 25, comma 3, in applicazione dei principi di semplificazione;

b) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'*articolo 13 della legge 394/1991*.

7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'*articolo 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997*.

Art. 60 Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza. In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997, nonché nel rispetto delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni:

- a) adotta linee guida e indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della

valutazione di incidenza di cui agli articoli 58 e 59, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;

b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 54, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di progetti e interventi di cui all'articolo 59.

TITOLO IV
Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale
Capo I
Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

**Art. 61 Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale:

a) per geodiversità si intende la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;

b) per patrimonio geologico si intendono le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra della geodiversità;

c) per geositi si intende la località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione del patrimonio geologico.

2. L'istituzione dei geositi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità istitutive delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 33, comma 1.

3. Le Province e la Città metropolitana, anche su segnalazione dei Comuni, e gli enti parco, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione dei geositi.

4. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli *articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004*, sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

5. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9.

TITOLO V

Sorveglianza e sanzioni

**Art. 62 Sorveglianza nelle aree naturali protette.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, gli enti gestori delle aree protette esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale.
 2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI.
-

**Art. 63 Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità di interesse regionale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ferme restando le norme di carattere penale eventualmente previste, chiunque violi:
 - a) le misure di salvaguardia indicate nella presente legge, nelle leggi istitutive delle aree protette regionali, nei piani integrati, nei regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;
 - b) la disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 39, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 300,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro;
 - c) i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), e all'articolo 55, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
-

**Art. 64 Sospensione e riduzione in pristino.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dalle leggi istitutive delle aree protette, dai piani, dai regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 29 della legge 394/1991*.
-

**Art. 65 Sanzioni in materia di valutazione di incidenza.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 58 e 59, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'*articolo 40-bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

2. Nel caso di opere e interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40-bis della L.R. 8/2002.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è altresì prevista la sanzione amministrativa di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

**Art. 66 Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, provvede, con propria *ordinanza, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale), all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 63 e 65.

**Art. 67 Destinazione dei proventi delle sanzioni.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo sono introitati dai soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 3, oppure dalla Regione per gli accertamenti ricadenti nel territorio regionale non compreso nella delimitazione delle aree protette stesse, e destinati alle seguenti finalità:

- a) misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
 - b) servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI;
 - c) centri di conservazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b);
 - d) progetti di educazione ambientale.
-

TITOLO VI

Servizi volontari di vigilanza ambientale. guardie ecologiche volontarie

Art. 68 Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie. In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia ecologica volontaria, tramite:

- a) cittadini singoli, su indicazione dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1;
 - b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'*articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33* (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 349/1986*;
 - c) cittadini aderenti ad associazioni agricole o venatorie, che hanno regolarmente superato l'esame di abilitazione, nonché al corpo di guardie delle associazioni agricole e venatorie.
-

Art. 69 Funzioni della Regione. In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente:

- a) organizza, con proprio personale o avvalendosi di associazioni ambientaliste, corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle Guardie ecologiche volontarie nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
- b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di Guardie

ecologiche volontarie, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);

c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di città metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità e l'eventuale appartenenza alle associazioni;

d) istituisce e gestisce il registro delle Guardie ecologiche volontarie, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);

e) provvede a nominare le Guardie ecologiche volontarie e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. L'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie sono assicurati attraverso il Coordinamento di cui all'*articolo 21, comma 4, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -ARPACAL).

3. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

a) il regolamento di servizio delle Guardie ecologiche volontarie, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi delle loro attività;

b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami;

c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);

d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;

e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle Guardie ecologiche volontarie;

f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Guardie ecologiche volontarie.

Art. 70 Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve regionali, la Città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", nel caso in cui intendono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle Guardie ecologiche volontarie.

2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

a) utilizzo di singole Guardie ecologiche volontarie;

b) stipula di convenzioni con le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, dell'attività di vigilanza ambientale.

3. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione tra soggetto organizzatore e associazione ambientalista.

**Art. 71 Compiti dei soggetti organizzatori.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. I soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono a:

- a) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette gli atti d'inquadramento o le convenzioni stipulate di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
- b) formulare il programma di attività delle Guardie ecologiche volontarie e organizzare il relativo servizio;
- c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle Guardie ecologiche volontarie degli obblighi derivanti dal presente titolo;
- d) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette, entro il 31 marzo di ogni anno, dati e informazioni sull'utilizzo del personale volontario nell'anno precedente;
- e) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera d);
- f) comunicare al dipartimento competente in materia di aree protette ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di Guardie ecologiche volontarie.

2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale possono regolare, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

**Art. 72 Compiti e doveri delle Guardie ecologiche volontarie.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Le Guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, contenute nella normativa vigente. In particolare, le Guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti compiti:

- a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e ai siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità di cui all'articolo 3;
- b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
- c) educazione ambientale, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
- d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
- e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti

subacquei da Guardie ecologiche volontarie, dotate di specifica qualificazione speleologica, o subacquea attestata da organismi del settore.

3. Le Guardie ecologiche volontarie:

- a) operano nell'ambito territoriale indicato dal soggetto organizzatore;
- b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
- c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle Guardie ecologiche volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo prestato a titolo gratuito e senza rimborso spese ai sensi della normativa vigente sul volontariato. È demandata al regolamento di servizio di cui all'articolo 69, comma 3, lettera a), la definizione delle modalità di espletamento delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

Art. 73 Sospensione e revoca della nomina a Guardie ecologiche volontarie. In vigore dal 8 giugno 2023

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 41 e 62.

2. I soggetti organizzatori, nel caso in cui riscontrano irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle Guardie ecologiche volontarie, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le stesse, propongono al dipartimento regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il dipartimento competente in materia, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della Guardie ecologiche volontarie dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, il dipartimento competente in materia, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della Guardia ecologica volontaria dal registro.

TITOLO VII Sistema di educazione alla sostenibilità ambientale

Art. 74 Principi.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dalle organizzazioni internazionali e comunitarie in genere, in materia di educazione allo sviluppo sostenibile.

2. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, su tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale.

3. La Regione Calabria attribuisce un ruolo fondamentale all'educazione allo sviluppo sostenibile per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali.

4. La Regione Calabria si riconosce nei principi fondamentali della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della *legge 16 marzo 2001, n. 108*.

Art. 75 Finalità.**In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture e con proprio personale, si prefigge le seguenti finalità:

a) promuovere lo sviluppo di valori, conoscenze, comportamenti e capacità nei cittadini, orientati alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue declinazioni: sociale, economica e istituzionale;

b) promuovere l'educazione alla sostenibilità che possa infondere nel cittadino una visione dell'ambiente che integri gli aspetti della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali, a livello globale e locale, con i principi della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della qualità della vita, delle pari opportunità, della cultura;

c) promuovere, nell'ambito della Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) di cui all'articolo 78, la continuità di azioni e programmi educativi per l'educazione allo sviluppo sostenibile sull'intero territorio regionale;

d) promuovere il continuo coordinamento e la reale integrazione tra le strutture della REALS, i loro programmi e le programmazioni regionali, salvaguardando e valorizzando le specificità territoriali e le caratteristiche delle singole strutture afferenti alla REALS.

Art. 76 Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale.

In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 75 attraverso:

- a) il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
 - b) la REALS di cui all'articolo 78;
 - c) il Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità;
 - d) la relazione sullo stato dell'attuazione dell'attività di educazione e informazione ambientale della Regione;
 - e) la promozione e la diffusione di strumenti editoriali cartacei, digitali e informatici, rivolti ai cittadini e finalizzati a favorire lo sviluppo di nuove conoscenze, comportamenti consapevoli verso il proprio contesto ambientale, lo scambio di informazioni e di esperienze di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.
-

**Art. 77 Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, anche all'interno delle aree regionali protette.

2. Il programma regionale, di durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, sentito il parere del Tavolo tecnico di cui all'articolo 79.

**Art. 78 Rete di educazione ambientale per la sostenibilità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. La Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) è costituita da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile finalizzate all'incremento di valori, conoscenze, comportamenti e capacità orientati alla sostenibilità.

2. La Regione Calabria promuove, supporta e coordina la REALS.

3. La Regione Calabria promuove la collaborazione con il mondo scolastico pubblico, anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale, e privato, con azioni dedicate alle scuole realizzate attraverso la REALS, nell'ambito del programma regionale di cui all'articolo 77.

4. Le attività di educazione alla sostenibilità ambientale sono svolte, in prevalenza, nei territori delle aree protette regionali.

**Art. 79 Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Il Tavolo tecnico è istituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:
 - a) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore competente in materia di educazione ambientale;
 - d) da tre rappresentanti della REALS;
 - e) da un rappresentante di ARPACAL;
 - f) da un rappresentante dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC);
 - g) dai rappresentati delle aree protette della Regione Calabria;
 - h) dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, o suo delegato, previo accordo;
 - i) un rappresentante del reparto Corpo Carabinieri per la biodiversità, previo accordo.
2. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni consultive in merito:
 - a) al programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
 - b) all'andamento e ai risultati del programma regionale di educazione ambientale;
 - c) ai servizi e alle attività della REALS.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.
4. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere invitati di volta in volta diversi portatori di interesse in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali

**Art. 80 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. L'ente parco regionale delle Serre, istituito con *legge regionale 5 maggio 1990, n. 48* (Istituzione del parco regionale delle Serre), e l'Ente per i Parchi marini regionali istituito con *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati), al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:
 - a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 21, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 24, comma 1.

2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi lo statuto e i regolamenti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi della normativa vigente.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla *legge 394/1991*, e al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Al fine di recepire le istanze provenienti dagli enti locali non inclusi nel perimetro del Parco naturale regionale delle Serre, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la nuova perimetrazione della suddetta area protetta. La perimetrazione è proposta dal consiglio direttivo del Parco delle Serre, previa conforme deliberazione della comunità del parco e assenso dei nuovi Comuni inclusi nell'area protetta.

6. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 61, comma 3, della L.R. n. 19/2002*, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004* è delegata agli Enti parco regionali, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta.

Art. 81 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali. In vigore dal 8 giugno 2023

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 35, nonché all'adeguamento dell'assetto gestionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.

2. Fino all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti e i piani di assetto naturalistico già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nelle riserve regionali nelle quali l'ente di gestione non è un soggetto pubblico, gli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta, possono comunicare alla Regione Calabria la volontà di gestire l'area protetta in forma singola, ove vi sia un solo ente pubblico interessato o sia delegato a fare comunicazione in forma singola dagli altri enti, o in forma associata o consorzio di enti, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4. A tal fine l'ente locale presenta un progetto operativo nonché economico-finanziario al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, il quale autorizza o meno la gestione. La Regione, in tale caso, provvede all'affidamento al nuovo gestore, ente singolo o consorzio o associazione di enti, mediante provvedimento amministrativo adottato dal dipartimento regionale competente in materia di ambiente. Ove nel termine di sei mesi di cui al presente comma gli enti territoriali interessati non hanno proposto la volontà di gestione, rimane confermata la gestione in corso.

**Art. 82 Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Ai procedimenti di valutazione di incidenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di avvio dei procedimenti stessi.

TITOLO IX
Norme finali

**Art. 83 Abrogazioni.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materia di aree protette;
 - b) la *legge regionale 21 agosto 2007, n. 19* (Servizi di vigilanza ecologica- Guardie ecologiche volontarie);
 - c) la *legge regionale 16 ottobre 2008, n. 30* (Norma di interpretazione autentica dell'*art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*).
-

**Art. 84 Norma finanziaria.
In vigore dal 8 giugno 2023**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

2. Le risorse destinate alle aree protette regionali sono definite nelle relative leggi istitutive.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica Ita
Corte dei diritti fondamentali dell
Corte dei valori, della cittadinanza
I Presidenti della Re
L'Inno nazion

Sentenza **378/2007**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente - Redattore MADDALENA

Udienza Pubblica del Decisione del **05/11/2007**

Deposito del **14/11/2007** Pubblicazione in G. U. **21/11/2007**

Norme impugnate: - Artt. 8, c. 14° e 15°, 9, c. 2°, 3° e 11°, 10, 15, c. 2°, della legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004, n. 10; - legge della Provincia autonoma di Trento 06/12/2005, n. 17; - art. 1, c. da 483° a 492°, della legge 23/12/2005, n. 266.

Massime: **31800 31801 31802 31803 31804 31805 31806 31807 31808**

Atti decisi: **ric. 26/2005; 1 e 40/2006**

Massima n. 31800

Titolo

Acque pubbliche - Norme della Provincia di Trento - Modifiche all'art. 1-'bis' 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia (d.lgs. n. 289 del 2006) - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

Testo

Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, avente ad oggetto l'art. 15, comma 2, della legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, modificativo dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in considerazione della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria dettata dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 15 co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 1

Costituzione art. 117 co. 2 lettere a) ed e)

Costituzione art. 117 co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 numero 9

statuto regione Trentino Alto Adige art. 107

legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 16/03/1999 n. 79 art. 12

decreto legislativo 16/03/1999 n. 79 art. 16

decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 art. 1 bis

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) n. 25

Massima n. 31801

Titolo

Acque pubbliche - Norme della Provincia di Trento - Ulteriori modifiche all'art. 1-'bis' 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia (d.lgs. n. 289 del 2006) - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

Testo

Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, avente ad oggetto la legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 contenente ulteriori modifiche dell'articolo 1-*bis* della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in considerazione della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria dettata dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 06/12/2005 n. 17

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 16/03/1999 n. 79 art. 12

decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 art. 1 bis

trattato cee art. 43

trattato cee art. 49

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 483

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 484

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 485

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 486

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 487

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 488

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 489

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 490

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 491

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) art. 25

Massima n. 31802

Titolo

Acque pubbliche - Legge finanziaria 2006 - Norme in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia (d.lgs. n. 289 del 2006) - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

Testo

Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, avente ad oggetto l'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente la disciplina di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in considerazione della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria dettata dal decreto legislativo 7 n o v e m b r e 2 0 0 6 , n . 2 8 9 .

Atti oggetto del giudizio

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 483

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 484

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 485

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 486

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 487

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 488

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 489

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 490

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 491

legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 co. 492

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lettera e)

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica 20/01/1973 n. 115

decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974 n. 381

decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 art. 1 bis

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) art. 25

Massima n. 31803

Titolo

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Disciplina in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di conservazione degli 'habitat' naturali e della flora e della fauna selvatiche - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa precisazione delle competenze, statutarie o costituzionali, e delle relative violazioni - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, e 10 della legge della Provincia autonoma di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della stessa per asserita omessa precisazione delle competenze, statutarie o costituzionali, e delle relative violazioni. Infatti, per quanto riguarda i rifiuti, è comprensibile quali siano le violazioni contestate, e, per quanto riguarda gli *habitat* naturali, è evidente che il ricorrente censura innanzitutto che le disposizioni impugnate «eccedono» dalle materie statutarie, ed in secondo luogo fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *s*), della Costituzione, per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale, alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 8 co. 14

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 8 co. 15

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 9 co. 2

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 9 co. 3

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 9 co. 11

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 10

Massima n. 31804

Titolo

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Sostituzione dell'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure di somma urgenza relative alla tutela delle risorse ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale dei poteri dispositivi o autorizzatori in ordine all'uso delle discariche esistenti, alla costruzione di nuovi impianti, al trasporto di rifiuti e alla modifica dei bacini di conferimento - Ricorso del Governo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario recepiti da normativa statale - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Tale disposizione, la quale, nel sostituire l'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987), nei limiti delle censure proposte per violazione dell'art. 17 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, attribuisce alla Giunta provinciale il potere di disporre o autorizzare il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti, dispensando sia dalla data di scadenza per l'utilizzazione delle discariche già autorizzate, sia dal piano di adeguamento delle discariche stesse, si pone in contrasto con il citato art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 e quindi lesiva, dell'art. 117, secondo comma lettera s), Cost.

- Sulla competenza esclusiva statale di tipo "trasversale", v. sentenze nn. 246 e 183/2006; nn. 336 e 232/2005; nn. 259/2004 e 407/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 8 co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lettera s)

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 13/01/2003 n. 36 art. 17

Massima n. 31805

Titolo

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Modifiche all'art. 77 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure relative alla chiusura e bonifica delle discariche di rifiuti abusivi - Ricorso del Governo - Possibilità di interpretare la normativa regionale come riferita soltanto alla movimentazione in sito dei rifiuti e non alla loro raccolta e trasporto - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo

Non è non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 (di modifica l'art. 77 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), promossa per violazione degli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione, censurata per la sola violazione degli artt. 11 (catasto rifiuti), 12 (registro di carico e scarico) e 15 (formulario di identificazione dei rifiuti trasportati), non presenta profili di lesività se interpretata nel senso che per le operazioni di messa in sicurezza si procede soltanto alla "movimentazione" in sito dei rifiuti, e non alla loro "raccolta e trasporto", come fa pensare l'inciso «tranne che per i rifiuti allontanati dal sito», riferendosi le citate norme statali solo alla "raccolta ed al trasporto" dei rifiuti e non alla loro movimentazione all'interno di un'area privata. Sicché la dizione usata dal legislatore provinciale deve considerarsi impropria, poiché non si tratta di disapplicazione di norme statali, come farebbe ritenere l'espressione «si prescinde», ma di semplice loro non pertinenza al caso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 8 co. 15

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lettera s)

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 numero 5

statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 numero 10

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 05/02/1997 n. 22 art. 11

decreto legislativo 05/02/1997 n. 22 art. 12

decreto legislativo 05/02/1997 n. 22 art. 15

Massima n. 31806

Titolo

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 'habitat' naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Previsione del potere della Giunta provinciale di designare unilateralmente i siti di importanza comunitaria come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Ricorso del Governo - Violazione del principio (art. 5 della legge n. 349 del 1986) che prevede l'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma per la «designazione» delle Zone speciali di conservazione - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Le disposizioni censurate, che attribuiscono alla Giunta provinciale il potere di "designazione" unilaterale dei siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione (ZSC), contrastano con il principio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1989, n. 349, il quale è stato integrato dall'art. 8, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo il quale «qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una Regione a statuto speciale o Provincia autonoma, si procede d'intesa», intesa che deve riferirsi anche alle zone speciali di conservazione (ZSC); tanto più che tali zone sono di interesse internazionale e la "designazione" di aree protette internazionali spetta allo Stato, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n. 349 del 1986.

- In ordine alla violazione dei principi generali dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 425/1999.

- Sulla competenza statale in ordine all'istituzione di aree protette di interesse nazionale e internazionale, v. sentenza n. 366/1992.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 9 co. 2

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 9 co. 3 riprodotti nella

legge della Provincia autonoma di Trento 23/05/2007 n. 11 art. 37

legge della Provincia autonoma di Trento 23/05/2007 n. 11 art. 39

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lettera s)

Altri parametri e norme interposte

legge 08/07/1986 n. 349 art. 5 co. 1

legge 08/07/1986 n. 394 art. 5 co. 2

legge 06/12/1991 n. 394 art. 8 co. 3

decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357 art. 3

decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003 n. 120

Massima n. 31807

Titolo

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 'habitat' naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Attribuzione al Presidente della Provincia del potere di tenere rapporti diretti con la Commissione europea per la valutazione d'incidenza sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito - Ricorso del Governo - Violazione del principio che attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e Province autonome con l'Unione europea - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 11, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Posto che, in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione - i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari - spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità Europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), il potere di interloquire con la Commissione europea, la disposizione censurata, la quale attribuisce al Presidente della Giunta la competenza a tenere i "rapporti" con la Commissione europea in relazione alla valutazione di incidenza dei progetti sulle zone speciali di conservazione di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito, viola l'indicato parametro, non potendo la Provincia autonoma di Trento ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere "rapporti" con l'Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 9 co. 11

legge della Provincia autonoma di Trento 23/05/2007 n. 11 art. 39

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 117 co. 5

Altri parametri e norme interposte

legge 08/07/1986 n. 349 art. 1 co. 5

legge 05/06/2003 n. 131 art. 5

Massima n. 31808

Titolo

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Misure di salvaguardia da adottare in attesa della messa a punto delle ordinarie misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Prospettazione di questione di legittimità costituzionale in via consequenziale - Esclusione - Consequenzialità della disposizione impugnata rispetto a norma non oggetto di censura diretta - Inammissibilità della questione.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004, sollevate in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lettere *a)* e *s)* e all'art. 8, numeri 15 e 16, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, poiché il ricorrente considera le norme contenute in detto articolo come consequenziali a quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9, mentre esse sono consequenziali al comma 5 del medesimo articolo, comma che non è stato oggetto di impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 15/12/2004 n. 10 art. 10

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 1

Costituzione art. 117 co. 2 lettere *a)* e *s)*

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 numeri 15 e 16

Pronuncia

SENTENZA N. 378 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), e dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e con un ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificati il 15 febbraio 2005, il 12 gennaio e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 22 febbraio 2005, il 18 gennaio e il 3 marzo 2006 ed iscritti al n. 26 del registro ricorsi 2005 ed ai nn. 1 e 40 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Franco Mastragostino e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato in data 15 febbraio 2005, depositato il successivo 22 febbraio ed iscritto al numero 26 del registro ricorsi dell'anno 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia).

Più specificatamente il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato:

- l'art. 8, commi 14 e 15, della legge provinciale n. 10 del 2004, in relazione agli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); e, qualora dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), in relazione all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *s*), della Costituzione; in entrambi i casi, in riferimento all'art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ed agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

- l'art. 9, commi 2, 3 e 11, e l'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004 in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione; all'art. 8, numeri 15 e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; e, qualora dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere *a*) e *s*), della Costituzione; in entrambi questi ultimi casi, in riferimento all'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ed agli artt. 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.

357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modificazioni;

- l'art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004 in relazione al principio di leale collaborazione, all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica); in relazione agli artt. 9, numero 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e, qualora dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere *a*) e *e*), (tenuto anche conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee 11 gennaio 2005 nel procedimento C-26/03), e terzo comma, della Costituzione; in entrambi questi ultimi casi, in riferimento all'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), e successive modificazioni, ed all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

2. – L'impugnato art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 sostituisce l'art. 75 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legis (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), prevedendo (art. 75, comma 1) che «nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate».

2.1. – Il successivo comma 15 dello stesso art. 8 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 inserisce nell'art. 77 del ricordato testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, prevedendo le misure adottabili (e le relative modalità) qualora, in sede di progettazione o esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, con contaminazione o meno del sito.

In particolare, l'inserito comma 1-ter del novellato art. 77 prevede che per le operazioni di messa in sicurezza dei siti in questione si prescinde dagli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, concernenti il catasto, i registri di carico e scarico ed il trasporto dei rifiuti.

2.2. – Il ricorrente sostiene che il comma 14 dell'impugnato art. 8 rechi deroghe agli adempimenti inderogabilmente previsti in tema di discariche di rifiuti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003 (di attuazione della direttiva 99/31/CE); che il successivo comma 15 rechi deroghe agli adempimenti inderogabilmente previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi); e che entrambe le disposizioni eccedano la competenza legislativa provinciale statutariamente attribuita ai sensi degli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, dello statuto speciale (che attribuiscono alla Provincia autonoma, rispettivamente, potestà legislativa primaria in materia di urbanistica e concorrente in materia di igiene e sanità).

A tenere conto del disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, continua peraltro il ricorrente, le disposizioni in questione sarebbero nondimeno illegittime, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*, della Costituzione) ed al

contempo violando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui le richiamate norme dei decreti legislativi nn. 22 del 1997 e 36 del 2003 costituiscono attuazione.

3. – L'impugnato art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 reca la disciplina provinciale di «attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche».

3.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresì, i commi 2 e 3 dell'art. 9, della medesima legge provinciale n. 10 del 2004, i quali dettano una disciplina difforme da quella dettata dal legislatore statale in sede di attuazione della richiamata direttiva comunitaria, avvenuta con d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», ed, in particolare, assegnano a deliberazioni della Giunta provinciale il potere di designare autonomamente, come zone speciali di conservazioni (ZSC), i siti di importanza comunitaria costituenti parte della rete ecologica europea denominata “natura 2000”, nonché il successivo comma 11, il quale stabilisce che i rapporti con la Commissione europea in relazione alla valutazione di incidenza dei piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito ZSC sono tenuti direttamente dal Presidente della Provincia.

Il ricorrente ritiene che queste disposizioni contrastino con l'art. 117, primo comma, della Costituzione per violazione dell'art. 4 della direttiva 92/43/CE che «sembra postulare l'elaborazione di un progetto di elenco unitario dei siti di importanza comunitaria di ciascuno Stato membro e un'unitaria gestione di questi».

La difesa erariale sostiene, poi, che l'art. 9, commi 2, 3 e 11 della legge provinciale impugnata ecceda in ogni caso dai limiti statuari delle competenze provinciali di cui all'art. 8, numeri 15 e 16, dello statuto speciale (che attribuiscono alla Provincia autonoma potestà legislativa primaria, rispettivamente, in materia di caccia e pesca e di apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna).

A tenere conto del disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, continua peraltro l'Avvocatura, le disposizioni in questione sarebbero nondimeno illegittime, invadendo le competenze esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*, della Costituzione) e di disciplina dei rapporti con l'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera *a*, della Costituzione).

L'attribuzione dei descritti poteri di designazione e di comunicazione ad organi regionali, secondo la tesi della difesa erariale, contrasterebbe, in particolare: con l'art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986, ledendo i poteri attribuiti al Ministro dell'ambiente per l'espletamento della funzione di raccordo con l'organizzazione comunitaria; e con «l'art. 3 e ssgg.» del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, incidendo sui compiti spettanti al Ministro dell'ambiente di designare i siti considerati ZSC con proprio decreto adottato d'intesa con la Regione o Provincia interessata e di coordinare le attività delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della loro rappresentazione necessariamente unitaria presso l'Unione europea, in relazione agli obblighi di comunicazione che «unitariamente incidono sull'Autorità di governo nazionale in base alla direttiva, della cui attuazione lo Stato è unitariamente responsabile».

3.2. – Il ricorrente censura inoltre l'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004, il quale reca disposizioni per la prima applicazione della disciplina dettata dal precedente art. 9, impugnandolo «per quanto di ragione» e prospettandone l'illegittimità in via “conseguenziale” a quella dell'art. 9.

4. – L'impugnato art. 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 inserisce l'art. 1-*bis* 1 (recante la rubrica di «Disposizioni in materia di grandi derivazione di acqua a scopo idroelettrico») nella legge provinciale 6 marzo 1988 (*recte* 1998), n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle L.P. 15 dicembre 1980, n. 38 e L.P. 13 luglio 1995, n. 7), prevedendo una articolata disciplina delle assegnazioni e dei rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni in questione.

4.1. – Il ricorrente ricostruisce anzitutto il complesso *iter* normativo della materia in questione, ricordando:

- che l'art. 9, numero 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nell'attribuire la competenza legislativa concorrente alla Provincia autonoma in ordine alla utilizzazione delle acque pubbliche, ha espressamente escluso le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

- che l'art. 11 del decreto legislativo n. 463 del 1999, recante, ai sensi dell'art. 107 dello statuto speciale, norme di attuazione dello statuto medesimo in materia di demanio idrico e di energia idroelettrica, ha peraltro introdotto l'art. 1-*bis* nel d.P.R. n. 235 del 1977, recante norme di attuazione statutaria in materia di energia, il quale delega (comma 1) alle due Province autonome, a partire dal 1° gennaio 2000, l'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni idroelettriche e prevede (comma 16) che la relativa disciplina sia dettata dalle Province nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari;

- che la disciplina statale in materia è dettata, principalmente, dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (di recepimento della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e successive modificazioni).

4.2. – La difesa erariale ricorda poi:

- che la Commissione europea ha avviato, ai sensi dell'art. 226 del Trattato, due procedure di infrazione (n. 1999/4902 e n. 2002/2282) riguardo alle regole di attribuzione delle concessioni idroelettriche in Italia;

- che, in particolare, queste procedure hanno riguardato l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica (*recte*: decreto legislativo) n. 79 del 1999, il quale, a parità di condizioni tra richiedenti, stabilisce la preferenza del concessionario uscente, e l'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, il quale prevede la preferenza, oltre che a favore del concessionario uscente, anche a favore degli enti strumentali della Provincia nonché delle aziende degli enti locali, in quanto ritenute misure restrittive della concorrenza e del mercato;

- che in tale ambito la Commissione paritetica per l'emanazione delle norme di attuazione dello statuto speciale, ex art. 107 dello statuto medesimo, sta esaminando uno schema normativo che ridisciplina la potestà legislativa della Provincia in materia di concessioni idroelettriche, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

4.3. – Il Presidente del Consiglio ritiene che l'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004, il quale detta una unilaterale ed organica disciplina della materia e prevede che nella assegnazione delle concessioni idroelettriche non trovino più applicazione i commi da 6 a 12 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, essendo stato adottato prima che la Commissione paritetica prevista dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige provvedesse alla adozione di nuove norme di attuazione statutaria ed alla ridefinizione delle competenze provinciali in materia, violi il principio di leale collaborazione, l'art. 107 dello statuto e l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale demanda ad apposite norme di attuazione statutaria il coordinamento tra le sue norme di principio e gli ordinamenti delle autonomie speciali.

4.4. – Il ricorrente sostiene inoltre che la disposizione censurata, concernendo le regole di selezione dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, eccederebbe l'ambito delle competenze statutarie della Provincia quali definite dal richiamato art. 9, numero 9, dello statuto.

Né essa potrebbe trovare fondamento nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 incontrando un limite nelle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).

4.5. – In relazione al contenuto specifico della disposizione censurata l'Avvocatura sostiene che i commi 7, 8 e 9 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, introdotti dall'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in tema di concorrenza, in quanto introducono la possibilità di affidamento diretto della gestione delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico a società per azioni costituite dalla Provincia e partecipate nella misura minima del 49 per cento da un socio privato scelto con procedura di evidenza pubblica, realizzando in tal senso una condizione di minore apertura del mercato di settore rispetto a quella prefigurata dalla norma statale (art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, costituente principio fondamentale), la quale impone l'affidamento a seguito di procedura di gara.

Sotto questo profilo e tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2005 nel procedimento C-26/03 in tema di affidamenti diretti, i commi 7, 8 e 9 del suddetto art. 1-*bis* 1, contrasterebbero pure con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che vincola la potestà legislativa al rispetto dell'ordinamento comunitario.

4.6. – La difesa erariale ritiene poi che gli altri commi dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, introdotto dall'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004, non terrebbero conto dell'indispensabilità di norme di attuazione per il trasferimento delle funzioni e, fermi i precedenti rilievi ad essi riferibili, anche nella prospettiva di una competenza concorrente, attinente alla materia «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia», risulterebbero comunque non rispettosi dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che del comma 16 dell'art. 1-*bis* del D.P.R. n. 235/1977.

In particolare:

- il comma 2, lettera a), del predetto art. 1-*bis* 1 prevede che la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico possa avere una durata anche inferiore al termine massimo di anni trenta ed in tal senso contrasterebbe con il principio fondamentale della normativa nazionale di liberalizzazione del settore, espresso nell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 79 del 1999, attuativo della direttiva 96/92/CE, che fissa in trenta anni, su tutto il territorio nazionale, la durata di tali concessioni;

- i successivi commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo prevedono e regolano la possibilità per la giunta provinciale di concedere discrezionalmente il rinnovo (anche senza necessità di procedura di evidenza pubblica) ed in tal senso escluderebbero l'applicabilità del principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 79 del 1999 sulla prorogabilità (su semplice iniziativa del concessionario) delle concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010, in assenza di diverse previsioni delle norme di attuazione.

La discrezionalità della giunta provinciale di concedere il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico prevista dagli appena ricordati commi 12, 13 e 14 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, introdotti dall'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004, violerebbe anche la competenza esclusiva statale in materia di rapporti con l'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera a, della Costituzione), in quanto spetterebbe allo Stato, unitariamente responsabile nei confronti dell'Unione europea, la definizione in termini generali del possibile prolungamento delle concessioni in questione sulla base degli accordi in via di definizione con la Commissione europea a superamento delle procedure di infrazione avviate da questa.

4.7. – Successivamente alla proposizione del ricorso è stata emanata la legge provinciale 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), che è intervenuta sulla

disposizione introdotta dall'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004: sostituendone i commi 1, 6 e 12; introducendo i commi da 1-*bis* a 1-*septies*, apportando modifiche ai commi 2, lettere *a*), *l*) ed *m*), 3, 4, 5, 13, lettera *d*) e 15; abrogando i commi 14 e 16.

Per quanto attiene al presente ricorso assumono rilievo:

- la sostituzione del comma 1 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, in quanto, tra l'altro, la Provincia autonoma antepone al precedente testo normativo la affermazione di stare esercitando la competenza legislativa prevista dal comma 16 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 (introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 463 del 1999) e prevede che non siano applicabili alle concessioni in questione i commi da 7 a 11 e 12, quarto e quinto periodo, (e quindi non più i commi da 6 a 12) di detto art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977;

- le modifiche degli impugnati commi 2, lettera *a*), e 13, lettera *d*);

- la sostituzione dell'impugnato comma 12, il quale prevede che la Giunta provinciale può disporre il rinnovo delle concessioni sulla base delle istanze presentate dagli interessati e secondo quanto prescritto dai commi da 1-*ter* a 1-*septies* e 13;

-la abrogazione del comma 14.

4.8. – Sempre successivamente alla proposizione del ricorso è poi intervenuto l'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale ha integralmente sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e ne ha abrogato i commi 3 e 5.

5. – La Provincia autonoma di Trento si è costituita con una memoria nella quale prospetta l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, «per le ragioni che verranno esposte con separata memoria nel corso del giudizio».

6. – In data 20 gennaio 2006 è stata depositata una concorde richiesta delle parti di rinvio della discussione del ricorso, in ragione della promulgazione della legge della Provincia autonoma di Trento n. 17 del 2005, recante nuova disciplina della materia in questione, e della sua impugnazione (ricorso n. 1 del 2006) da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa Corte, attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi, ha conseguentemente disposto il rinvio dell'udienza al 2 maggio 2006 al fine di consentire la trattazione unitaria delle relative questioni.

7 – In prossimità dell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 le parti hanno depositato memorie.

8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale, sostanzialmente, ribadisce i motivi del ricorso in riferimento agli impugnati artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 ed 11, e 10 della legge provinciale n. 10 del 2004.

In ordine alla questione della disciplina delle grandi concessioni a scopo idroelettrico, oggetto delle disposizioni dell'impugnato art. 15, comma 2, della medesima legge provinciale n. 10 del 2004, la difesa erariale rinvia, altresì, alla memoria depositata nell'ambito del connesso giudizio avverso la legge provinciale n. 17 del 2005 (ricorso n. 1 del 2006).

9. – La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, ha depositato una memoria, nella quale argomenta le proprie difese in riferimento alle censure proposte avverso gli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 ed 11, e 10 della legge provinciale n. 10 del 2004.

In ordine alla censure proposte avverso l'art. 15, comma 2, della medesima legge provinciale n. 10 del 2004, la difesa provinciale sostiene che, non avendo la norma avuto applicazione (circostanza che risulterebbe da una attestazione del dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche depositata unitamente alla memoria) prima della sua sostituzione da parte della legge provinciale n. 17 del 2005, sarebbe cessata la materia del contendere. Quanto al merito della questione, peraltro, la resistente Provincia autonoma rinvia, anch'essa, alla memoria depositata nell'ambito del connesso giudizio sul ricorso n. 1 del 2006.

9.1. – La Provincia autonoma di Trento, dopo avere ricostruito il quadro normativo, articola distintamente le difese in ordine ai due gruppi di censure, riferiti rispettivamente alla materia dei rifiuti (artt. 8, commi 14 e 15, della legge provinciale n. 10 del 2004) ed a quella delle zone speciali di conservazione (art. 9, commi 2, 3 e 1, e art. 10 della medesima legge).

9.2. – In riferimento alla materia dei rifiuti la resistente Provincia sostiene la inammissibilità, per genericità della formulazione, e, nel merito, la infondatezza del ricorso.

Per quanto attiene alle censure proposte dallo Stato in riferimento all'art. 117 della Costituzione la difesa provinciale eccepisce una generale inammissibilità determinata dalla mancata giustificazione, da parte dello Stato, delle ragioni per le quali tale norma costituzionale dovrebbe applicarsi alla autonomia speciale.

9.2.1. – La previsione dell'impugnato art. 8, comma 14, per il quale «nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani» e «per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate», secondo la resistente, prefigurerebbe una possibilità di deroga alle previsioni programmatiche di smaltimento dei rifiuti urbani, assolutamente limitata a casi eccezionali e di somma urgenza e si porrebbe, quindi, su di un livello di scelte strategiche.

Tale previsione non si porrebbe contro la legislazione dello Stato, ma costituirebbe una valvola di sicurezza del sistema, una norma di chiusura del sistema di contenimento dei rifiuti per fronteggiare singoli e imprevedibili casi con strumenti di emergenza, ma sempre nel rispetto della prassi, assunta a principio della materia, del previo accordo con l'ente territoriale interessato in ipotesi di smaltimento dei rifiuti in territorio extraprovinciale.

9.2.2. – La disciplina recata dall'art. 8, comma 15, dell'impugnata legge provinciale n. 10 del 2004 tenderebbe, secondo la difesa provinciale, a risolvere un problema pratico. Quello del rinvenimento, in occasione di scavi dovuti alla realizzazione di lavori, di materiali residuati.

La legge provinciale perseguirebbe lo scopo di consentire lo smaltimento in loco di rifiuti non pericolosi, senza dare luogo, a cantiere aperto, a procedure complicate e, in sostanza, delineerebbe i generici poteri già concessi ai Sindaci in materia.

La previsione non violerebbe l'art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, dato che non si tratterebbe di una nuova forma di smaltimento sostitutiva di quelle disciplinate dalla normativa statale e provinciale precedente né di una nuova specie di discarica, ma unicamente di un intervento di bonifica di un sito inquinato, peraltro subordinata a stringenti condizioni e assistita da idonee garanzie.

Neppure essa sarebbe lesiva dei principi recati dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal cui rispetto espressamente la norma provinciale impugnata dispensa le procedure di bonifica *de qua*, atteso che le richiamate disposizioni statali in tema di registro e di trasporto dei rifiuti non si applicherebbero comunque al caso di specie.

In sostanza la norma provinciale non avrebbe un contenuto costitutivo, quale esenzione da un obbligo derivante da legge statale, bensì si limiterebbe a certificare e a dare atto che tale obbligo non sussiste.

Sostiene, al riguardo, la Provincia autonoma che non troverebbe infatti applicazione la disciplina in materia di registro dei rifiuti, atteso che questi non vengono prodotti, ma solo rinvenuti nel sito dei lavori di scavo, e, qualora non pericolosi, vengono sistemati in sicurezza in loco, ma non smaltiti, né rimossi, né allontanati. Per le stesse ragioni, neppure si applicherebbe la normativa statale in materia di trasporto di rifiuti, dato che essi, nello specifico, non sarebbero in alcun modo trasportati. Ove peraltro ciò si verificasse, sostiene la resistente Provincia, l'attività di trasporto rientrerebbe nella disciplina statale, senza che la impugnata norma provinciale interferisca in alcun modo con essa.

9.3. – In riferimento alla materia delle zone speciali di conservazione la Provincia autonoma di Trento, dopo avere ricostruito il quadro normativo e i motivi del ricorso, eccepisce, anzitutto, la inammissibilità di tutte le censure fondate sul d.P.R. n. 357 del 1997.

9.3.1. – La Provincia richiama, al riguardo, la sentenza n. 425 del 1999 della Corte costituzionale, con la quale le è stato rigettato il ricorso proposto avverso il predetto regolamento governativo sul presupposto che la sua emanazione da parte dello Stato, in via sostitutiva e preventiva dell'inerzia provinciale, non ledesse la sua sfera di attribuzioni costituzionali in quanto resterebbe comunque inalterato il potere della Provincia autonoma di dare attuazione direttamente alla direttiva comunitaria e che, in tale caso, tale potere incontrerebbe i soli limiti dettati dalla legislazione dello Stato, non potendosi, al di fuori di tali limiti, ipotizzarsi un vincolo da parte di un regolamento statale della potestà normativa provinciale.

La difesa provinciale richiama, inoltre, il disposto dell'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ispirato al medesimo principio del carattere cedevole dei regolamenti statali di attuazione di direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale.

Secondo la Provincia, oltre che inammissibili, le censure statali fondate sul d.P.R. n. 357 del 1997 sono pure infondate, dacché tali norme regolamentari non costituiscono vincolo costituzionale per la legislazione provinciale.

9.3.2. – Specificamente inammissibile sarebbe, poi, la censura statale che secondo la Provincia sarebbe riferita alla violazione della competenza esclusiva in materia di ambiente ed ecosistema, in relazione agli artt. 3 e seguenti del d.P.R. n. 357 del 1997, per genericità del motivo di ricorso e mancata illustrazione delle ragioni del presunto contrasto tra tali norme e quelli provinciali impugate.

9.3.3. – In ordine alle censure statali riferite alla violazione della direttiva 92/43/CE (art. 4) e della legge n. 349 del 1986 (art. 1, comma 5), la Provincia autonoma di Trento ne eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità, dacché proposte in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera *a*) e lettera *s*), della Costituzione. Secondo la difesa provinciale si tratterebbe di un parametro improprio, non riferibile alla autonomia speciale della Provincia di Trento, ed il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non avrebbe argomentato le ragioni per le quali quelle norme dovrebbero applicarsi, con conseguente sua inammissibilità.

9.3.4. – Nel merito tali censure sarebbero, peraltro, infondate.

9.3.5. – Quanto alla violazione dell'art. 4 della direttiva comunitaria, la questione sarebbe irrilevante, atteso che per il riferimento ivi contenuto allo Stato membro avrebbe carattere neutro e non potrebbe modificare l'ordine costituzionale o statutario delle competenze, non assumendo rilievo alcuno, rispetto al diritto comunitario, i criteri interni di riparto di esse.

9.3.6. – La Provincia autonoma di Trento richiama, poi, la sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 2003, con la quale le è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto ministeriale di pubblicizzazione dei siti di interesse comunitario (SIC) per la mancanza di interesse in capo alla Provincia, «in quanto il decreto non precludeva l'ulteriore esercizio del potere di individuazione dei siti rilevanti da parte della Giunta provinciale [...] nelle more del completamento del procedimento comunitario».

La difesa provinciale afferma che «se per l'individuazione dei SIC lo Stato si limita a recepire le scelte regionali e a comunicarle alla Commissione, non si comprende perché non dovrebbe spettare alle Regioni anche il potere di designazione dei siti come zone speciali di conservazione, ex art. 4, par. 4, della direttiva, che è un potere a carattere sostanzialmente vincolato».

9.3.7. – Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, la censura statale sarebbe infondata sotto vari aspetti.

Anzitutto, perché le norme impugnate non regolerebbero affatto i rapporti dello Stato con l'Unione europea.

Inoltre, sempre secondo la difesa provinciale, stante l'oggetto delle norme impugnate, non sussisterebbero affatto esigenze di rappresentazione unitaria delle scelte regionali presso l'Unione.

La resistente osserva che, in effetti, la decisione dell'ente territoriale di superare la conclusione negativa della valutazione d'incidenza e di realizzare comunque un piano, adottando le opportune misure compensative, rappresenta un'eventualità particolare che potrebbe riguardare una certa Regione in un qualsiasi momento. Per tale motivo, sarebbe pienamente giustificato che i rapporti con la Commissione siano tenuti direttamente dall'ente interessato, «sarebbe invece incongruo e macchinoso che gli organi competenti alla decisione dovessero parlarsi [...] per interposta persona».

La Provincia autonoma osserva, pure, che nemmeno l'inapplicabile e non vincolante d.P.R. n. 357 del 1997 contiene norme contrastanti con la previsione dell'art. 9, comma 11, della legge provinciale n. 10 del 2004 né esso assegna al Ministro alcuna funzione di comunicazione in riferimento alla fattispecie regolata dall'art. 6, paragrafo 4, della direttiva comunitaria in questione.

9.3.8. – Parimenti infondata sarebbe la questione ove valutata alla luce dell'art. 1, comma 5, o dell'art. 5 della legge n. 349 del 1986.

La prima norma, secondo la Provincia autonoma di Trento, non intenderebbe riconoscere al Ministro dell'ambiente il compito di raccordo fra Unione europea e Regioni, ma solo individuare l'apparato statale competente quando spetti allo Stato dare attuazione ad obblighi comunitari o internazionali in materia di ambiente.

La seconda norma, relativa alla materia dei parchi, non avrebbe poi alcuna pertinenza con le norme censurate.

9.3.9. – La Provincia di Trento eccepisce poi la inammissibilità, per genericità della formulazione del ricorso, delle censure riferite alla violazione delle disposizioni statutarie (art. 8, comma 15 e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

9.3.10. – Inammissibile sarebbe, infine, pure la censura proposta avverso l'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004.

Tale norma, che il ricorrente censura in via consequenziale all'art. 9, non avrebbe infatti alcuna attinenza con gli impugnati commi 2, 3 ed 11 dello stesso art. 9. Ma detterebbe regole di attuazione di norme di principio recate in altri commi, non impugnati, del medesimo articolo. Difetterebbe, pertanto, la consequenzialità tra le censure e sarebbe impossibile dare senso alle generiche deduzioni del ricorso.

10. – Con ricorso notificato il 12 gennaio 2006, depositato il successivo 18 gennaio ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi dell'anno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato anche la legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4).

11. – Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, anzitutto, che la competenza in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, inizialmente esclusa dall'art. 9, n. 9, dello statuto speciale, è stata poi delegata alla Provincia autonoma di Trento dall'art. 1-*bis*, comma 16, secondo periodo, del d.P.R. n. 235 del 1977 (norma di attuazione statutaria), con il limite dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.

Il ricorrente sostiene che detta competenza delegata abbia «in pratica» gli stessi limiti di quella riconosciuta in materia alle Regioni ordinarie dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, sicché, escluso che gli enti di autonomia ordinaria godano di un regime di maggiore autonomia e, pertanto, esclusa l'applicabilità del disposto dell'art. 10 della medesima legge costituzionale, la competenza provinciale in materia di derivazioni idroelettriche dovrebbe essere valutata in ragione del parametro statutario.

11.1. – La difesa erariale individua i principi fondamentali della legislazione statale in materia di concessioni idroelettriche nelle previsioni dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Tali previsioni sarebbero inderogabili per gli enti territoriali sia perché funzionali alla liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica (e pertanto attinenti alla materia della tutela della concorrenza) sia perché le concessioni idroelettriche, che interessano fiumi che attraversano più territori regionali, non potrebbero che avere disciplina unitaria.

L'Avvocatura ritiene che tali previsioni sarebbero sostanzialmente corrispondenti a quelle dettate dall'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977. In particolare i commi 7 e 8 del predetto art. 1-*bis* corrisponderebbero al comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999; i commi 9, 10 ed 11 corrisponderebbero al comma 3.

L'impugnata legge provinciale n. 17 del 2005, laddove (art. 1, comma 1) esclude l'applicazione dei commi da 7 a 11 ed il terzo, quarto e quinto periodo del comma 12 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 e detta una diversa disciplina della materia, sarebbe, allora, illegittima sotto un duplice profilo: perché con essa la Provincia pretenderebbe di modificare unilateralmente una disciplina adottata bilateralmente, in base alla speciale procedura prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; perché violerebbe norme statali costituenti principi fondamentali. E questo sia nell'ottica di una competenza statutaria delegata sia nell'ipotesi di una competenza provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

11.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri chiarisce, poi, che anche i commi 5 e 6 del d.lgs. n. 79 del 1999, che prevedono una proroga al 31 dicembre 2010 delle concessioni in scadenza anteriormente e che la

gara pubblica per l'attribuzione della concessione è indetta non oltre cinque anni prima della scadenza, detterebbero principi fondamentali della materia, atteso che l'utilizzazione di una concessione di grande derivazione comporta impegni imprenditoriali di entità notevole e che sarebbe necessario garantire spazi temporali uniformi per gli interessati alle nuove concessioni.

11.3. – Il ricorrente ricorda le due procedure di infrazione (n. 1999/4902 e n. 2002/2282, richiamate pure dalla legge provinciale impugnata) avviate dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 226 del Trattato, riguardo alle regole di attribuzione delle concessioni idroelettriche in Italia, per il diritto di preferenza a favore del concessionario uscente e, nella Regione Trentino-Alto Adige, a favore delle aziende elettriche delle Province e degli enti locali. E che, «per neutralizzare le contestazioni» nell'art. 1, commi 483 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 è stata introdotta una nuova disciplina in materia.

Tale ultima normativa avrebbe indiscutibile natura di principio fondamentale, dacché rivolta ad introdurre una disciplina di applicazione generale, che assicuri il rispetto dei limiti comunitari su tutto il territorio nazionale.

La legge provinciale n. 17 del 2005 sarebbe, peraltro, in contrasto anche con questa nuova disciplina statale.

11.4. – In relazione al contenuto specifico della legge provinciale censurata l'Avvocatura generale dello Stato rileva, anzitutto, che la Provincia si è riservata la verifica di un interesse pubblico prevalente ad un uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico.

Tale previsione sarebbe illegittima in quanto «se la competenza alla valutazione è assegnata alla Provincia, l'interesse pubblico rilevante è quello provinciale, non tenendo conto che l'uso a fine idroelettrico investe interessi di carattere nazionale, come è detto espressamente dall'art. 117, terzo comma, Cost.».

Inoltre, continua l'Avvocatura, «l'interesse pubblico sussisterebbe *anche* nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, *anche* a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alla proprie dirette dipendenze. Di conseguenza un interesse di queste *strutture* all'utilizzo diretto anche a scopo non idroelettrico, lo farebbe diventare solo per questo prevalente».

«Questo utilizzo sarebbe consentito qualora assumesse prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso, popolazioni che possono essere solo quelle della Provincia dal momento che quest'ultima non può attribuirsi poteri che investono territori diversi».

Secondo il ricorrente «la riserva a queste condizioni» finirebbe «con l'integrare anche una nuova violazione comunitaria analoga a quella già contestata», alla quale si aggiungerebbe, «piuttosto che porvi rimedio».

11.5. – L'Avvocatura censura poi il comma 2 dell'art. 1 della impugnata legge della provincia di Trento n. 17 del 2005, sotto due profili.

Per contraddittorietà, in quanto la norma si riferisce alle domande previste nel comma 6 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, che nel primo comma del medesimo articolo della legge provinciale impugnata è stato dichiarato non più applicabile.

Per violazione dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999, nonché degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto nel fissare al 31 dicembre 2005 la data di presentazione delle domande violerebbe la previsione, costituente principio fondamentale della materia, della proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2010 per riconoscere a tutte le imprese interessate lo stesso tempo per predisporre le proprie domande.

11.6. – La difesa erariale censura infine il nuovo comma 12 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1998 (introdotto dal comma 8 dell'art. 1 della impugnata legge provinciale n. 17 del 2005), il quale prevede, in prima applicazione e a date condizioni, il rinnovo delle concessioni di grande derivazione in atto alla data di entrata in vigore della legge.

L'Avvocatura sostiene che tale previsione violerebbe i principi fondamentali formulati nell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e nei commi 483 e seguenti della legge n. 277 del 2005, nonché, e prima ancora, gli artt. 43 e 49 del Trattato CE.

Non eviterebbe l'illegittimità della norma la previsione, contenuta nell'ultima parte dell'art. 1-*ter* e dell'art. 1-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1998 (introdotto dall'art. 1, comma 2, della impugnata legge provinciale n. 17 del 2005), per la quale «le domande» di rinnovo, «fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 13, possono essere accolte solo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2004), a condizione che tale decreto preveda disposizioni transitorie in materia di proroga o di rinnovo senza gara delle concessioni in atto», in quanto «le disposizioni transitorie in materia di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto, che fossero inserite nel decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 62/2006» (*recte*: 2005) «resterebbero sostituite dalla disciplina provinciale».

Il disposto del comma 1-*quinqües*, lettera *a*), dell'art. 4 del 1998 (introdotto dall'art. 1, comma 2, della impugnata legge provinciale n. 17 del 2005), laddove prevede che la Provincia autonoma indichi, nel bando contenente l'elenco delle concessioni in scadenza nel quinquennio, le domande presentate ai sensi del comma 1-*ter* del medesimo articolo (anch'esso introdotto dal richiamato art. 1, comma 2, della legge provinciale impugnata), il quale si riferisce alle domande di rinnovo delle concessioni, secondo la difesa erariale, comproverebbe, oltretutto, che la disciplina del rinnovo non avrebbe carattere transitorio, ma sarebbe di applicazione generale.

12. – La Provincia autonoma di Trento si è costituita con una memoria nella quale prospetta l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, «per le ragioni che verranno esposte con separata memoria nel corso del giudizio».

13. – In prossimità dell'udienza pubblica del 2 maggio 2006, le parti hanno depositato memorie nelle quali sviluppano argomentazioni tanto in ordine alla legge provinciale n. 10 del 2004 (oggetto del ricorso n. 26 del 2005) quanto in ordine alla legge provinciale n. 17 del 2005 (oggetto del ricorso n. 1 del 2006).

14. – Nella sua memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, in buona sostanza, ribadisce e sviluppa gli argomenti posti a fondamento nel ricorso.

In aggiunta a tali argomenti l'Avvocatura esprime un dubbio sulla conformità a Costituzione della norma statutaria (art. 1-*bis*, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977) che delega alla Provincia autonoma funzioni normative in materia di grandi derivazioni idroelettriche. Ciò in quanto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige espressamente (art. 9, comma 9) eccettua dalla competenza provinciale tale oggetto e le norme di attuazione non potrebbero incidere in senso modificativo dello statuto.

15. – Nella sua memoria la Provincia autonoma di Trento sostiene, anzitutto, che l'approvazione della legge provinciale n. 17 del 2005, modificativa dell'art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004 avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso (n. 26 del 2005) proposto dallo Stato avverso tale antecedente disposizione.

«In ogni modo» scrive la difesa provinciale «le argomentazioni qui svolte varrebbero corrispondentemente anche in relazione al primo ricorso».

15.1. – La resistente Provincia, dopo avere ricostruito l'evoluzione del quadro normativo statutario in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le vicende collegate al parere motivato della Commissione europea di non conformità al diritto comunitario delle preferenze accordate ai concessionari uscenti dall'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 ed alle società degli enti locali e territoriali dall'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 (introdotto dal decreto legislativo, di attuazione statutaria, n. 463 del 1999), eccepisce l'inammissibilità delle censure statali riferite alla violazione da parte della legge provinciale n. 17 del 2005 della legge n. 266 del 2005 (art. 1, commi da 483 a 492).

La norma statale invocata quale parametro interposto del giudizio di costituzionalità in via principale è infatti successiva a quella provinciale impugnata, il che escluderebbe in radice alcun possibile vizio di questa. Potendosi semmai discutere della necessità di un adeguamento dell'ordinamento provinciale alla nuova normativa statale, nel termine di sei mesi previsto dal decreto legislativo di attuazione statutaria n. 266 del 1992.

15.2. – Le censure sarebbero, tuttavia e sotto più profili, infondate.

Sostiene, al riguardo la difesa provinciale, che la competenza normativa dalla Provincia esercitata sussisterebbe tanto alla stregua delle attribuzioni statutarie quanto per effetto dell'estensione operata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 del regime ordinario previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di energia.

La Provincia denuncia, anzi, un vizio logico del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che, a suo dire, da un lato, negherebbe l'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (e la conseguente espansione delle attribuzioni normative provinciali) sull'assunto che ad essa già sarebbe attribuita una potestà legislativa concorrente in materia di energia, dall'altro, negherebbe che la Provincia abbia potestà legislativa in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Per la Provincia autonoma, che richiama sul punto le sentenze n. 383 del 2005 e n. 8 del 2004 della Corte costituzionale, non sarebbe invece dubitabile la applicazione dell'art. 10 in questione e non sarebbe, pertanto, possibile per lo Stato l'invocazione della disciplina statutaria quando essa risulti più restrittiva per l'ente territoriale di quella dettata per le Regioni ordinarie.

Sarebbero pertanto inammissibili ed infondate le censure statali proposte in relazione al mancato rispetto di norme statali non aventi natura di principio fondamentale.

15.3. – Peraltro, secondo la Provincia autonoma di Trento, sarebbero vincolanti i soli principi di legge statale non contrari al diritto comunitario, spettando altrimenti all'ente territoriale di dare attuazione a questo anche in difformità dalle previsioni delle leggi dello Stato.

15.3.1. – Nello specifico la contrarietà «della normativa del decreto legislativo n. 235 del 1977» al diritto comunitario sarebbe ammessa dallo stesso ricorrente, il quale nel ricorso specificerebbe che «i commi da 483 e seguenti della legge n. 266 del 2006 [...] sono stati introdotti per neutralizzare la contestazione della Commissione».

Non sarebbe pertanto possibile per lo Stato invocare tale parametro nel giudizio.

15.3.2. – La stessa sopraggiunta legge n. 266 del 2005 sarebbe poi, *in parte qua*, in contraddizione con il diritto comunitario e, pertanto, parimenti non deducibile quale parametro nel giudizio in questione.

La Provincia, oltre a rinviare al suo ricorso (n. 40 del 2006) avverso la legge n. 266 del 2005, puntualizza, infatti, che la previsione della proroga dei rapporti concessori in essere (art. 1, comma 485,

della legge n. 266 del 2005), oltre ad essere (illegittimamente) di dettaglio, non realizzerebbe affatto il dichiarato fine di tutela della concorrenza (di cui all'invocato art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione) ed anzi contrasterebbe con i principi del libero mercato concorrenziale.

15.4. – Di contro nessun vizio, per la Provincia autonoma, sarebbe ravvisabile nell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale, quale novellato dalla impugnata legge provinciale n. 17 del 2005, dacché essa non si discosterebbe dalla legislazione statale «se non limitatamente alla parte in cui, disciplinando un confronto concorrenziale tra il concessionario uscente e tutti coloro che abbiano presentato domanda per l'assegnazione, alla scadenza della concessione, prevede all'esito della medesima procedura concorrenziale il riconoscimento di una preferenza a favore del concessionario uscente o degli enti provinciali ed aziende degli enti locali».

In sostanza, con la norma censurata, la Provincia autonoma non avrebbe fatto altro che disapplicare espressamente quanto previsto dalla normativa di attuazione statutaria in ordine alle preferenze contrarie al diritto comunitario. Si tratterebbe, peraltro, di una previsione a carattere meramente dichiarativo, dato che l'inapplicabilità delle norme delle predette attuazione statutaria discenderebbe direttamente dal diritto comunitario.

15.5. – La censurata legge provinciale n. 17 del 2005, secondo la resistente Provincia autonoma di Trento, non sarebbe neppure contraria ai principi fondamentali statali in materia di energia.

15.5.1. – Per quanto attiene alla contestata possibilità di rinnovo per anni dieci delle concessioni in essere in caso di adeguati interventi di ammodernamento la previsione provinciale non si discosterebbe dalla prorogabilità, sempre per dieci anni, prevista dal comma 485 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005. Con l'unica differenza che secondo la normativa statale la proroga conseguirebbe automaticamente, in presenza di interventi di una entità economica espressamente determinata, mentre la legge provinciale collegherebbe il diritto al rinnovo ad un preventivo riesame e ad una nuova valutazione discrezionale degli interessi pubblici concorrenti con quello al mero sfruttamento economico della risorsa idrica.

15.5.2. – Per quanto attiene alla specificazione (art. 1-*bis* 1, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 1998, novellato dalla legge provinciale n. 17 del 2005) della sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla riassegnazione o al rinnovo della concessione nel caso di utilizzo delle acque pubbliche da parte dell'ente proprietario «mediante strutture alle proprie dirette dipendenze, qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso», la Provincia sostiene che dette strutture non sarebbero quelle cui si riferivano le comunitariamente illegittime preferenze e che non esisterebbe un interesse di queste strutture separabile dall'interesse pubblico valutato dalla Provincia.

15.5.3. – La Provincia autonoma di Trento denuncia poi la oscurità della censura proposta dallo Stato sul presupposto che la legge provinciale n. 17 del 2005, da un lato, dichiarerebbe l'inapplicabilità del comma 6 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, dall'altro si riferirebbe a questa medesima disposizione.

La difesa provinciale rileva che ad essere stati dichiarati inapplicabili sarebbero i soli commi da 7 a 11 dell'art. 1-*bis* del decreto, sicché la censura non avrebbe un chiaro senso.

15.5.4. – Quanto, infine, alla censura del rinnovo delle concessioni a favore dei concessionari uscenti, la difesa provinciale eccepisce la non pertinenza ed ammissibilità delle censure proposte in riferimento a norme statali ancora da emanare (quali sarebbero i decreti legislativi previsti dalla legge n. 62 del 2006) e che non sarebbe dubitabile il carattere transitorio di una previsione destinata, per espresso e chiaro disposto normativo, ad operare solo in sede di prima applicazione della legge.

16. – In data 19 aprile 2006 è stata depositata una concorde richiesta delle parti di rinvio della discussione del ricorso, in ragione della promulgazione della legge n. 266 del 2005, recante (art. 1, commi

da 483 a 492) nuova disciplina della materia in questione, e della sua impugnazione (ricorso n. 40 del 2006) da parte della Provincia autonoma di Trento.

Questa Corte, attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei vari ricorsi, ha conseguentemente disposto il rinvio all'udienza del 10 ottobre 2006 al fine di consentire la trattazione unitaria delle relative questioni.

17. – Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2005, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al numero 40 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra le quali quelle dettate dall'art. 1 commi da 483 a 492 in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

17.1. – I predetti commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono una articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare «a regime».

17.2 – A tale secondo ambito sono riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483) quale principio generale per l'attribuzione delle concessioni e quelle relative alla trasferibilità (con relativi criteri di stima anche solo) del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione stessa (commi 489 e 490).

17.3. – Immediata applicazione sono invece destinate ad avere le regole dettate in tema di proroga di dieci anni delle concessioni in essere (comma 485).

Tale proroga è normativamente (comma 485) posta in relazione «ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica».

Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un canone aggiuntivo unico calcolato in base alla potenza energetica nominale installata, che viene ripartito per cinque sestimi allo Stato e per il restante ai Comuni interessati (comma 486).

Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma 485) interventi di ammodernamento degli impianti, che sono ritenuti congrui alle condizioni (quantitative, qualitative e temporali) previste dal comma 487.

Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga, quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti e gli effetti (decadenza dalla concessione) del mancato completamento degli investimenti di ammodernamento.

17.4. – I commi 491 e 492 qualificano le disposizioni predette quali regole dettate in materia di tutela della concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello Stato e fissano il termine (novanta giorni) alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i propri ordinamenti alla nuova disciplina.

Il comma 484, in questo ambito, abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999 che, nel disciplinare la materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva salvezza delle prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti legislativi di attuazione statutaria.

18. – La Provincia autonoma di Trento, premessa una analitica ricostruzione della evoluzione delle proprie competenze in materia di acque e criticata la stessa tecnica normativa seguita dal legislatore nazionale nella approvazione, in unico articolo, suddiviso in centinaia di commi, dell'intera manovra finanziaria e nell'inclusione in essa di riforme di sistema, quali quelle in esame, oltretutto già oggetto di

notevole contrasto in sede di istruttoria tecnica della Conferenza Stato-Regioni, denuncia anzitutto la illegittimità costituzionale della generalità delle disposizioni in questione, ritenendo che esse restringerebbero la propria autonomia statutaria, violando le competenze provinciali delineate dai decreti presidenziali di attuazione statutaria numeri 115 del 1973, 381 del 1974, 235 del 1977 (come modificato dal decreto legislativo di attuazione statutaria n. 463 del 1999), e ritenendo che esse violerebbero, altresì ed in diversa prospettiva, gli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, e 118 della Costituzione.

18.1. – La ricorrente precisa peraltro, in via preliminare, che le varie censure sono proposte in ragione di una ritenuta possibile diretta incidenza dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005 sulla autonomia provinciale.

Rileva infatti la Provincia autonoma di Trento che, ad onta della clausola di salvaguardia dettata dal comma 610 del medesimo art. 1 della legge n. 266 del 2005 (che sembrerebbe fare salvo il regime speciale delle Regioni e Province autonome), il precedente comma 484 espressamente abroga il ricordato art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il successivo comma 491 autoqualifica le prescrizioni normative come competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e come attuazione dei principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004, ed, infine, il comma 492 fissa il termine di novanta giorni sia per le Regioni sia per le Province autonome per l'armonizzazione dei propri ordinamenti alle norme dettate dai commi da 483 a 491.

Dal combinato disposto di tali previsioni la ricorrente trae il convincimento che le norme statali intenderebbero vincolare ed applicarsi anche in riferimento alle autonomie speciali.

La impugnazione è, pertanto, proposta su tale presupposto, con il chiarimento che essa «non avrebbe ragione di essere qualora si dovesse ritenere che le norme statali, ed in particolare la proroga delle concessioni in essere da essa disposta, non sono destinate ad applicarsi nel territorio provinciale».

18.2. – La generale contestazione dell'intervento normativo statale è argomentata dalla Provincia autonoma di Trento, in quanto la legge statale interviene a regolare una materia già disciplinata da norme di attuazione statutaria, aventi natura primaria e competenza riservata, ed in difformità da esse.

Sarebbe, inoltre, illegittimo, secondo la ricorrente, che lo Stato abroghi con legge ordinaria disposizioni di legge (quale quelle dettata dall'abrogato art. 16 del d.lgs. n. 79 del 1999) che fanno espresso rinvio a norme di attuazione.

Sarebbe, infine, illegittimo prevedere (come fanno espressamente i commi nn. 484 e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005) a carico della Provincia autonoma obblighi di adeguamento della propria legislazione in un termine (novanta giorni) meno ampio di quello (sei mesi) previsto dal decreto legislativo n. 266 del 1992 (norma di attuazione statutaria, concernente il rapporto tra leggi statali e leggi regionali e provinciali).

18.3. – La ricorrente muove, poi, delle censure specifiche in ordine alla prevista (comma 485) proroga dei rapporti concessori in atto.

18.3.1. – In primo luogo, la proroga sarebbe in contrasto con l'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, introdotto dal decreto legislativo n. 463 del 1999, il quale alla scadenza del rapporto concessorio, da un lato, prevede il principio della gara per la riassegnazione della concessione, dall'altro, riconosce all'ente territoriale il diritto ad apprezzare l'esistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque.

18.3.2. – In secondo luogo, la proroga, venendo ad impedire, in mancanza di un interesse prevalente ad un uso diverso, un nuovo affidamento a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle originarie, sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma.

18.3.3 – In terzo luogo, la ricorrente Provincia di Trento contesta la coerenza della introdotta proroga con il principio costituzionale della tutela della concorrenza, che il legislatore nazionale invoca a fondamento delle previsioni impugnate.

Per la ricorrente, sarebbe persino «provocatorio» che lo Stato richiami l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione per introdurre norme quali quelle di proroga del tutto contrarie all'instaurazione di mercati concorrenziali e alle politiche comunitarie di liberalizzazione.

L'introduzione della proroga dei rapporti concessori in essere sarebbe in effetti avvenuta, a dire della ricorrente, non per tutelare la concorrenza del settore economico interessato bensì quale compensazione per le concessionari uscenti della cancellazione della preferenza ad esse accordata dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, norma abrogata dallo stesso legislatore statale a seguito del parere motivato di non conformità di essa al diritto comunitario reso dalla Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

Nel caso del Trentino-Alto Adige, nel cui ambito territoriale l'art. 1-*bis* del d.P. R. n. 235 del 1977 (introdotto dal d.lgs. n. 463 del 1999 in attuazione del disposto dell'art. 16 del d.lgs. n. 79 del 1999) prevedeva non solo la preferenza a favore del concessionario uscente ma anche quella a favore delle aziende degli enti locali, tale proroga, sempre a dire della ricorrente, opererebbe a solo vantaggio delle concessionarie uscenti, ma pregiudicherebbe le «legittime aspettative degli enti locali di potere subentrare nella gestione, se non in virtù della preferenza – che pure ad essi era accordata – in virtù almeno di procedure competitive di gara finalmente attivate».

La Provincia autonoma di Trento ricorda, poi, come la proroga prevista dall'art. 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005 interferisca con le procedure concorsuali già avviate dalla ricorrente alla data del 31 dicembre 2005, secondo il disposto della legge provinciale n. 17 del 2005 (a sua volta impugnata dallo Stato con il ricorso n. 1 del 2006), in riferimento alle concessioni in essere nel territorio del Trentino-Alto Adige (tutte in scadenza il 31 dicembre 2010).

La proroga delle concessioni al 31 dicembre 2020 renderebbe, in sostanza, inutili le procedure avviate e avrebbe, in definitiva come unico obiettivo la conservazione degli interessi dei concessionari uscenti.

18.3.4. – La proroga viene, poi, contestata dalla Provincia autonoma di Trento pure in relazione alle condizioni cui essa è collegata.

Rileva anzitutto la ricorrente che sia del tutto arbitrario ricollegare la proroga ad interventi di ammodernamento degli impianti già avvenuti («evidentemente all'interno del quadro economico della precedente concessione») alla data di entrata in vigore della legge (e di operatività della introdotta proroga).

Parimenti illegittimo sarebbe, poi, che nella valutazione di congruità degli interventi ancora da effettuare di ammodernamento e di miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali degli impianti non sia attribuito ruolo alcuno alla Provincia autonoma, cui pure spettano rilevanti competenze in materia.

18.3.5. – La Provincia autonoma di Trento ritiene poi illegittimo il comma 488, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga e quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti.

Risulterebbero, in particolare, violati l'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, che rimette alla legge provinciale, nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari, la materia delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, e gli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

18.3.6. – Specifico rilievo muove poi la ricorrente alla previsione (comma 486) di un canone aggiuntivo quadriennale a carico della concessionaria beneficiaria della proroga.

La Provincia di Trento precisa anzitutto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 1973 (come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999), il demanio idrico è stato interamente trasferito alla propria potestà legislativa ed amministrativa e che, ai sensi dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 (come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999), la disciplina dei canoni delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico è stata ad essa delegata.

La ricorrente sostiene, poi, che tale delega sia stata assorbita nella potestà legislativa concorrente in materia di energia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e che in tale nuovo contesto normativo non sia dubbio che ad essa spettino integralmente i canoni relativi al demanio idrico trasferito.

Il comma 486 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, tuttavia, prevedrebbe, quale corrispettivo della illegittima proroga a favore del concessionario uscente, un canone unico aggiuntivo a favore dello Stato (per cinque sestimi) e dei Comuni interessati (per il residuo sesto).

Tale previsione lederebbe, pertanto, l'autonomia finanziaria provinciale e, in particolare, l'art. 1-*bis*, ultimo comma, del d.P.R. n. 235 del 1977, per il quale «i proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio».

18.4. – La ricorrente contesta, infine, il comma 491 dell'impugnato art. 1 della legge n. 266 del 2005, in quanto essa conterrebbe una qualificazione dell'intero articolo in questione (in realtà da riferirsi, più correttamente, ai soli commi da 483 a 490) quali norme di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e di attuazione dei principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

La Provincia autonoma di Trento, a prescindere dagli stessi rilievi sopra ricordati sul riparto di competenza legislativa in materia, contesta sia la «palese» non corrispondenza delle disposizioni in questione con gli invocati principi comunitari sia la pretesa dello Stato di potere «autoqualificare» le norme, essendo la natura di esse un dato obiettivo, soggetto ad accertamento e verifica da parte della Corte costituzionale, e non l'effetto di una scelta volontaristica dello Stato.

19. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito eccependo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso, sul presupposto che le norme censurate non sarebbero applicabili o comunque non sarebbero lesive per la ricorrente Provincia autonoma.

19.1. – La difesa erariale richiama, in proposito, il comma 610 dell'impugnato art. 1 della legge n. 266 del 2005, secondo il quale «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti». E sostiene che il combinato disposto questa disposizione e di quella dettata dal precedente comma 492, che fissa in novanta giorni il termine per le Province autonome per l'adeguamento alla nuova legislazione statale, sia da intendere nel senso che «nella eventualità che tra quelle portate dai commi da 483 a 492 ci fossero alcune norme applicabili, anche come principi fondamentali, alle Regioni e alle Province autonome senza necessità di norme di attuazione perché compatibili con gli Statuti» viene «assegnato un termine perché le Regioni e le Province autonome» provvedano «alla armonizzazione dei propri ordinamenti».

In sostanza il comma 610, che si riferisce all'intero art. 1, e quindi a disposizioni tra loro estremamente eterogenee, costituirebbe una norma generale e di chiusura, rispetto a quella speciale dettata dal comma 492, di modo che la prima escluderebbe la verifica di una antinomia reale tra disciplina statale e statutaria, mentre la seconda si riferirebbe alle ipotesi di norme statali in materia di grande derivazione idroelettrica direttamente applicabili nel territorio provinciale.

20. – Con unica memoria depositata in prossimità dell'udienza del 10 ottobre 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri svolge articolate argomentazioni in riferimento ai ricorsi nn. 1 e 40 del 2006, sottolineandone la stretta connessione per oggetto di talune delle questioni in esse proposte.

21. – In riferimento al ricorso n. 1 del 2006, la difesa erariale sottolinea che la Provincia autonoma di Trento nelle sue difese non avrebbe indicato chiaramente su quale fonte basi il potere esercitato ed oggetto di contestazione.

21.1. – Atteso che si tratta di controversia circa la legittimità del potere normativo l'Avvocatura ritiene anzitutto superflua l'invocazione da parte della Provincia autonoma di disposizioni relative alla potestà amministrativa.

21.2. – La difesa erariale contesta poi che possa utilmente invocarsi, per la soluzione della controversia, la previsione recata dall'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 (come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999), cui invece fa frequente riferimento la Provincia di Trento.

Trattandosi di un decreto presidenziale (e ora legislativo) di attuazione statutaria emanato ai sensi dell'art. 107 dello statuto speciale di autonomia, essa non potrebbe recare modificazione dello statuto stesso, che espressamente (art. 9, n. 9) esclude la potestà legislativa delle Province autonome in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, dacché le relative modificazioni devono passare necessariamente attraverso la diversa procedura prevista dall'art. 103 dello statuto, ovvero mediante la promulgazione di una legge di revisione costituzionale.

Per non incorrere in dubbi di costituzionalità, pertanto, la previsione recata dal richiamato art. 1-*bis* dovrebbe essere interpretata in senso meramente integrativo, e non modificativo, dello statuto.

In tale ottica, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, i principi della legislazione statale vincolanti la delegata potestà legislativa provinciale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico andrebbero intesi in senso molto ampio e, comunque, più esteso dei meri principi fondamentali della materia stessa.

Sia in quest'ottica sia in una diversa prospettiva che equiparasse i principi di cui all'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 (come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999) ai principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, risulterebbe, a dire dell'Avvocatura, che la competenza statutaria dell'ente autonomo non sia più ampia di quella delle Regioni ordinarie, con conseguente irrilevanza della disposizione di attuazione statutaria ai fini della decisione della controversia, da risolversi, invece, alla luce del riparto delineato dall'art. 117 della Costituzione.

21.3. – Il Presidente del Consiglio, dopo avere così individuato l'ambito normativo nel quale inquadrare la questione, contesta l'argomentazione della Provincia autonoma di Trento, laddove essa assume di essere intervenuta con la legge provinciale n. 17 del 2005 al fine di superare tanto la non conformità (accertata dalla Commissione della Comunità europea) dei principi della legislazione in materia di concessioni idroelettriche statale al diritto comunitario quanto l'inerzia degli organi dello Stato al riguardo.

Sostiene la difesa erariale, che nessuna norma o principio del diritto comunitario possa determinare uno spostamento di competenza degli enti nazionali e meno che mai una eventuale inerzia statale possa legittimare un insussistente potere sostitutivo da parte dell'ente territoriale.

21.4. – L'Avvocatura contesta, altresì, che la eventuale contrarietà di un principio di legge statale al diritto comunitario legittimi una Regione o una Provincia autonoma a disapplicare lo stesso.

Tale tesi, che secondo la difesa erariale sarebbe in sostanza portata avanti dalla Provincia di Trento con la sua censurata attività normativa, sarebbe, sempre a dire dell'Avvocatura, erronea. Ciò in quanto l'atto statale, sebbene inapplicabile ai rapporti giuridici riguardati dalla normativa comunitaria, conserverebbe comunque idoneità a produrre effetti nell'ordinamento interno.

Peraltro, continua l'Avvocatura, se pure potesse ritenersi che i principi di legge statali contrastanti con il diritto comunitario vengano a perdere del tutto la propria efficacia, nondimeno non ne deriverebbe la possibilità di intervento normativo regionale o provinciale ad essi difforme. Ciò in quanto la loro mancanza genererebbe un vuoto normativo da cui discenderebbe la sospensione della potestà normativa dell'ente territoriale, che non potrebbe svolgersi se non in presenza ed in conformità dei principi fondamentali della legge statale.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, anche «seguendo la premessa proposta dalla Provincia la sua legge verrebbe ad essere costituzionalmente illegittima per mancanza dei principi fondamentali».

22. – La medesima argomentazione viene articolata dalla difesa erariale in riferimento al ricorso n. 40 del 2006, proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso l'art. 1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005.

22.1. – Sostiene infatti l'Avvocatura che se queste disposizioni, modificative dei precedenti principi fondamentali della materia, recati dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, ne deriverebbe la illegittimità costituzionale della legge provinciale n. 17 del 2005, per mancanza di principi fondamentali tanto in riferimento all'art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 quanto in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

22.2. – La difesa erariale passa poi in rassegna i vari motivi del ricorso della Provincia autonoma di Trento, sia ribadendo le difese già sviluppate nell'atto di costituzione sia muovendo ad essi specifiche e nuove eccezioni.

22.2.1. – In particolare, l'Avvocatura sostiene che la contestata «autoqualificazione» delle disposizioni impugnate dalla Provincia autonoma quali norme di legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, esprima unicamente la convinzione dello Stato al riguardo e che sia, pertanto, una qualificazione priva di valore deontico e prescrittivo.

22.2.2. – La difesa erariale ritiene, peraltro, che le impugnate previsioni in materia di gare per l'affidamento delle concessioni rientrino effettivamente nella indicata materia della concorrenza.

22.2.3. – Non lesiva sarebbe poi la previsione del comma 492 dell'impugnato art. 1 della legge n. 266 del 2005, atteso che «il termine di novanta giorni» fissato per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale ai nuovi principi di legge statale «ha carattere soltanto acceleratorio. Lo prova il fatto che, pur non essendo stato rispettato, non è successo nulla».

22.2.4. – Neppure lesiva sarebbe, a dire dell'Avvocatura, la abrogazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999 prevista dal successivo comma 484, dacché da tale abrogazione non deriverebbe alcuna lesione delle prerogative statutarie dell'ente autonomo, le quali anzi sono state riaffermate dal comma 492.

22.2.5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri rimarca, poi, come la Provincia autonoma non possa rivendicare ad un tempo sia gli spazi di autonomia statutaria sia l'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, né desumere potestà legislative dalle norme che disciplinano le funzioni amministrative. E puntualizza come essa sia tenuta al rispetto dei principi fondamentali definiti dalla legge

dello Stato tanto in riferimento all'art.1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 quanto in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

22.2.5.1. – Una volta ritenuto, come sostiene la stessa difesa erariale, che le previsioni impugnate relative alle gare rientrino nella materia della tutela della concorrenza, perderebbero valore i motivi di ricorso della Provincia, atteso che la materia rientra nella legislazione esclusiva dello Stato e che l'art. 9, n. 9, dello statuto speciale ha escluso espressamente dalla competenza provinciale le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

22.2.5.2. – Sempre alla materia della tutela della concorrenza, oltre che al principio di sussidiarietà, sarebbero poi riconducibili le competenze statali previste dall'art. 1, comma 483, lettera a), n. 2, della legge n. 266 del 2005, trattandosi di attività incidenti sull'intero mercato nazionale dell'energia.

22.2.6. – L'Avvocatura sostiene, poi, che la proroga prevista dal comma 485 ha carattere transitorio ed è introdotta «in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione». Tale previsione, «se anche non dovesse ritenersi rivolta alla tutela della concorrenza, costituirebbe sicuramente un principio fondamentale, perché rivolto alla tutela del mercato, che per definizione è nazionale».

Per le stesse ragioni sarebbero legittime la previsione del comma 487, che a quella del comma 485 è strettamente connessa e la previsione del comma 488 (autocertificazione dell'entità degli investimenti effettuati, in corso o deliberati da parte del concessionario). In particolare, quest'ultima norma sarebbe affatto estranea all'ambito di competenze provinciali.

22.2.7. – Neppure lesiva della Provincia autonoma di Trento sarebbe per la difesa erariale l'introduzione del un canone aggiuntivo previsto dal successivo comma 486. «In quanto aggiuntivo» esso non inciderebbe infatti «sui canoni che sono stati attribuiti alla Provincia».

22.2.8. – Rientrerebbe sempre nella tutela della concorrenza, infine, e costituirebbe una norma di principio fondamentale la previsione (comma 489) della trasferibilità del ramo di azienda. Peraltro essa, secondo l'Avvocatura, potrebbe pure ricondursi alla competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione).

22.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso n. 1 del 2006 da esso proposto avverso la legge della Provincia di Trento n. 17 del 2005 ed il rigetto del ricorso 40 del 2006 proposto dalla medesima Provincia avverso l'art. 1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005.

23. – Con due distinte memorie depositate in prossimità dell'udienza del 10 ottobre 2006 la Provincia autonoma di Trento replica alla memoria del Presidente del Consiglio dei ministri depositata per l'udienza del 2 maggio 2006 nel giudizio relativo al ricorso n. 1 del 2006 ed all'atto di costituzione dal medesimo depositata nel giudizio relativo al ricorso n. 40 del 2006.

24. – In riferimento al ricorso n. 1 del 2006 (ma sviluppando argomenti riferiti pure alla legge provinciale n. 10 del 2004, oggetto del distinto ricorso n. 26 del 2005) la Provincia autonoma di Trento replica alla memoria dell'Avvocatura, ribadendo contro la contestazione statale, di avere competenza, anche normativa, in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

24.1. – La difesa provinciale contesta, anzitutto, che le leggi provinciali nn. 10 del 2004 e 17 del 2005 siano contrarie, come assume il Presidente del Consiglio dei ministri, al diritto comunitario.

La Provincia autonoma, anzi, sostiene di aver dato con le proprie leggi provinciali attuazione proprio a quei principi del diritto comunitario che lo Stato avrebbe palesemente violato non solo con le norme valutate dalla Commissione europea nel suo parere motivato, ma anche con le disposizioni inserite nella legge finanziaria n. 266 del 2005 (art. 1, commi da 483 a 492).

24.2. – L'adeguamento al diritto comunitario, le disposizioni di attuazione statutaria (aventi la funzione di interpretazione evolutiva dello statuto speciale) e l'art. 117, terzo comma della Costituzione, applicabile in virtù della clausola dettata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, costituirebbero, secondo la Provincia, i titoli di competenza delle leggi provinciali censurati dallo Stato.

24.3. – La difesa provinciale contesta, poi, che il «nuovo comma 12 dell'art. 1-bis della legge provinciale» (*recte*: l'art. 1, comma 12, della legge della Provincia di Trento n. 17 del 2005, che sostituisce il comma 12 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998), il quale prevede la possibilità del rinnovo delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche a favore dei concessionari uscenti per un periodo massimo di dieci anni, in presenza di determinate condizioni, da valutarsi ad opera della Giunta provinciale, contrasti con il diritto comunitario.

Il contrasto sarebbe escluso, a dire della Provincia, dal carattere transitorio della norma e dal fatto che il successivo comma 15 (sempre dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998) àncora il termine di rinnovo al minore termine di proroga o rinnovo delle concessioni in atto eventualmente previsto dalla normativa statale, qualora quest'ultima subisse mutamenti dopo l'entrata in vigore della legge provinciale.

La difesa provinciale osserva, al riguardo, che lo Stato, proprio con la legge n. 266 del 2005, ha previsto la proroga decennale dei rapporti concessori in atto e afferma che «non sembra che il Governo possa reagire, tramite l'Avvocatura, accusando la Provincia di scelte legislative che sono rimaste nel solco della legislazione statale, nel tentativo, anzi, di migliorarla».

La Provincia, ancora, rimarca il carattere «schizofrenico» dello Stato che impugnerebbe «per asserita violazione delle norme comunitarie la legge provinciale che si adegua ad una legislazione statale contestata dalla Commissione, quando il Governo stesso» avrebbe «ulteriormente deviato dagli obiettivi comunitari, dettando in tal senso nuove norme che ha imposto con la legge Finanziaria».

A suo dire, la Provincia autonoma di Trento avrebbe «inteso intervenire d'urgenza, sospendendo in modo esplicito disposizioni del vecchio decreto di trasferimento palesemente contrastanti con le norme comunitarie (così come risulta dai rilievi della Commissione), e dunque già di per sé non applicabili, in attesa della approvazione della nuova norma di attuazione e, dunque, con un atteggiamento più che giustificato».

24.4. – La difesa provinciale contesta, infine, l'oscurità del ricorso statale nella parte relativa al primo comma dell'art. 1-bis (*recte*: all'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2005, il quale sostituisce il comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998).

La previsione in questione, peraltro, sarebbe pienamente legittima secondo la Provincia autonoma di Trento, atteso che essa si limiterebbe «a proteggere l'interesse alla sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle, contro la prevalenza del diritto di sfruttamento da parte dell'ente proprietario, secondo una gerarchia di valori che nessuno» potrebbe «contestare, al cui vertice» sarebbe «collocata la sicurezza della comunità locale».

25. – In riferimento al ricorso n. 40 del 2006 la Provincia autonoma di Trento replica all'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rilevando anzitutto che la tesi da questi avanzata della

non riferibilità delle disposizioni impugnate alla Provincia autonoma in ragione della clausola di salvaguardia dettata dal comma 610 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 equivale ad una confessione della incompatibilità delle stesse con le proprie prerogative statutarie.

Quanto alla questione della riferibilità o meno delle disposizioni dettate dai commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 agli enti territoriali autonomi, la Provincia di Trento, in sostanza, ribadisce le argomentazioni del ricorso, secondo cui la espressa abrogazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (prevista dal comma 484) e l'obbligo di adeguamento della legislazione provinciale alla legge statale (previsto dal comma 492) impedirebbero la interpretazione "adeguatrice" e neutralizzante, proposta dall'Avvocatura.

Inoltre, secondo la Provincia autonoma, pure accedendo a tale opzione interpretativa sarebbe comunque da accogliere il ricorso in riferimento agli appena ricordati commi 484 e 492, quantomeno per il principio di certezza del diritto.

26. – In prossimità dell'udienza del 10 ottobre 2006 le parti hanno fatto concorde richiesta di rinvio dei giudizi in questione, sostenendo che era in fase di definizione il procedimento di adozione di nuove norme di attuazione statutaria in materia di grandi derivazioni idroelettriche.

Questa Corte ha conseguentemente disposto il rinvio dei giudizi all'udienza del 25 settembre 2007.

27. – In prossimità dell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 la Provincia autonoma di Trento ha depositato tre distinte memorie.

27.1. – La prima è in riferimento al ricorso n. 26 del 2005, limitatamente ai profili attinenti all'art. 8, commi 14 e 15, all'art. 9, commi 2, 3 e 11, ed all'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004.

27.2. – La seconda è riferita al ricorso n. 1 del 2006 ed in essa vengono svolti argomenti in ordine alla complessiva questione delle concessioni di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico (e pertanto anche in riferimento al ricorso n. 26 del 2005, per quanto attiene all'art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004).

27.3. – La terza attiene, infine, al ricorso n. 40 del 2006, sempre connesso, per materia, alla questione delle grandi derivazioni.

28. – Nella prima memoria la Provincia di Trento replica alla memoria dell'Avvocatura dello Stato del 13 aprile 2006, ribadendo nella sostanza le difese già sviluppate nelle precedenti memorie.

28.1. – In ordine alla questione riferita all'art. 9, commi 2, 3 e 11 ed all'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004, la difesa provinciale dà, anzitutto, atto che le disposizioni censurate sono state dapprima modificate (seppure in modo non rilevante rispetto alla censura proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri) dall'art. 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 novembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2007), e successivamente abrogate dall'art. 115, comma 1, lettera *qq*) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), a far data dalle date indicate nei regolamenti previsti dalla suddetta legge.

La Provincia precisa che l'abrogazione non è ancora intervenuta, non essendo stati ancora adottati i regolamenti in questione, e che comunque gli artt. 37 e 39 della legge provinciale n. 11 del 2007 (peraltro non impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri) hanno un contenuto sostanzialmente riproduttivo delle censurate disposizioni della legge provinciale n. 10 del 2004.

28.2. – Nel merito, la Provincia di Trento eccepisce la inammissibilità delle deduzioni svolte dalla Avvocatura dello Stato nella predetta memoria in ordine alle zone di protezione speciale (ZPS).

La Provincia rileva, in particolare, che il ricorso originario del Governo riguardava unicamente la disciplina provinciale in tema di zone speciali di conservazione (ZSC), dettata dai censurati commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2004, e non le ZPS, regolate dal comma 4 del medesimo art. 9.

La difesa provinciale richiama, in proposito, le sentenze della Corte costituzionale n. 98 del 2007, n. 246 del 2006 e n. 113 del 2003, le quali hanno ritenuto inammissibili integrazioni o estensione dei motivi di ricorso con le successive memorie del giudizio.

E contesta, altresì, che la disciplina dettata dall'art. 9, comma 4, della legge provinciale n. 10 del 2004 contrasti in alcun modo con il d.P.R. n. 357 del 1997.

29. – Nella seconda memoria la Provincia autonoma di Trento ricostruisce la complessiva vicenda normativa, dando atto delle successive modifiche legislative intervenute in materia.

29.1. – La difesa provinciale richiama, anzitutto, il decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni), il quale ha sostituito l'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, prevedendo che «spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'art. 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico» (comma 1) e che «in relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico» (comma 2).

La Provincia ricorda, poi, che il medesimo decreto legislativo ha abrogato i commi da 6 a 12 del suddetto art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999, nella parte in cui prevedevano il regime di preferenze a favore dei concessionari uscenti, delle aziende o società degli enti locali e degli enti strumentali o società della Provincia e che questo dovrebbe portare alla archiviazione della procedura di infrazione in corso davanti alle autorità comunitarie.

29.2. – La Provincia di Trento richiama, inoltre, l'art. 6, comma 7-*ter*, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie diverse), aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17, il quale ha escluso la applicazione della proroga delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all'art. 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005, nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano ed ha previsto che le concessioni di cui al comma 15 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui al detto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.

29.3. – La difesa provinciale richiama, poi, l'art. 25 della legge provinciale n. 11 del 2006, la quale ha modificato l'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, ridisciplinando i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, ed, in particolare, ha abrogato le disposizioni del predetto art. 1-*bis* 1 (introdotte dalla impugnata legge provinciale n. 10 del 2004 e modificate dalla parimenti impugnata legge provinciale n. 17 del 2005) che dichiaravano la inapplicabilità delle norme di attuazione statutaria di cui all'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 in quanto contrastanti con il diritto comunitario.

La Provincia autonoma di Trento rimarca la circostanza della mancata impugnazione di detta previsione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

29.4. – La difesa provinciale richiama, infine, la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 14 (Modifiche alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 in materia di Agenzia provinciale per i pagamenti. Arpag) il cui art. 1 ha inserito il comma 15-*bis* nell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, stabilendo che «se alla data di scadenza di una concessione non si è ancora concluso il procedimento di individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la Provincia può provvedere direttamente all'esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al procedimento delle procedure di assegnazione».

29.5. – Da tali interventi normativi la Provincia autonoma di Trento ritiene che: a) risulti confermata la propria competenza legislativa in materia; b) sia stato sanato il contrasto tra il diritto comunitario e il diritto nazionale.

29.6.– Alla luce di queste riferite evoluzioni la difesa provinciale sostiene:

a) che la censura di “eccesso di competenza” (per violazione dell'art. 9, numero 9 dello statuto ovvero dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione) sia stata ulteriormente smentita;

b) che in ordine alla censura statale riferita al comma 1 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sarebbe cessata la materia del contendere, dato che le norme (secondo e terzo periodo) sono state abrogate dal decreto legislativo n. 289 del 2006 e, in concreto, non sarebbero mai state applicate, perché dichiaravano l'inapplicabilità delle norme sulle preferenze, cioè di norme che comunque non avrebbero potuto operare data la sospensione delle procedure concorrenziali disposta dai successivi commi 1-*sexies* e 1-*septies*;

b1) che alla medesima conclusione in ordine alla cessazione della materia del contendere sulla questione proposta in riferimento al comma 1 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 per la violazione dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999 dovrebbe comunque pervenirsi, posto che l'art. 12 di detto decreto è stato modificato dal comma 483 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;

c) che il principio fondamentale dettato dall'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999, in materia di proroga al 31 dicembre 2010 dei rapporti concessori in corso, di cui lo Stato ha lamentato la violazione, non sarebbe applicabile alla Provincia di Trento, data la diversa disciplina contenuta nell'art. 1-*bis*, comma 15, del d.P.R. n. 235 del 1977, introdotta con norma successiva (decreto legislativo n. 463 del 1999) e prevalente (trattandosi di norma di attuazione statutaria). Il che sarebbe confermato prima dal d.lgs. n. 289 del 2006, il quale ha inserito nel predetto art. 1-*bis* un comma 15-*bis* specificando che «le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi procedimenti di concessione», e poi dall'art. 6, comma 7-*ter*, del decreto-legge n. 300 del 2006, per il quale «le concessioni di cui al comma 15 dell'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui a detto comma 15 scadono alla data risultante di rispettivi provvedimenti di concessione»;

d) che la censura fondata sulla violazione dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sarebbe, oltre che generica, palesemente infondata, posto che i commi 484, 491 e 492 di detto articolo sarebbero da ritenere del tutto superati o comunque inapplicabili alla luce della successiva norma di attuazione statutaria dettata dal d.lgs. n. 289 del 2006 e considerato che il comma 485 (riferito alla proroga dei rapporti concessori in atto) è stato dichiarato inapplicabile alla Provincia di Trento dall'art. 6, comma 7-*ter*, del decreto-legge n. 300 del 2006;

e) che pure in ordine alle questioni riferite alla procedura concorrenziale prevista dall'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sarebbe cessata la materia del contendere, essendo tale previsione stata abrogata dalla legge provinciale n. 11 del 2006 ed essendo stata comunque sospesa tale procedura, salvo la fase preliminare di ricezione delle domande e di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-*quinquies*, e

non potendosi considerare tali fasi preliminari non sospese di alcun attuale rilievo giuridico, dato che questi procedimenti sono stati dichiarati estinti dall'art. 25 della legge provinciale n. 11 del 2006.

30. – Nella terza memoria la Provincia autonoma di Trento svolge argomenti del tutto analoghi per sostenere la cessazione della materia del contendere in ordine al proprio ricorso proposto avverso la legge n. 266 del 2005. Nel merito la difesa provinciale insiste, peraltro, nelle censure proposte nel ricorso.

31. – In prossimità dell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato delle memorie.

32. – In una prima memoria, riferita al ricorso n. 1 del 2006 (ma contenente riferimenti pure al precedente ricorso n. 26 del 2005), la Avvocatura dello Stato sviluppa argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nella precedente memoria depositata per l'udienza pubblica del 10 ottobre 2006.

La difesa erariale, peraltro, aggiunge considerazioni in ordine alla applicabilità alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico della disciplina dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e insiste nell'accoglimento dei ricorsi.

33. – In una seconda memoria, riferita al ricorso n. 40 del 2006, la Avvocatura dello Stato dà atto della nuova disciplina di attuazione statutaria recata dal decreto legislativo n. 289 del 2006, sostenendo che alla luce di questa «quanto meno dal novembre 2006 i rapporti tra Province autonome e lo Stato, in materia di grandi concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, vanno valutati alla stregua delle norme di attuazione richiamate e non delle norme impugnate che fino ad allora nelle Province stesse non hanno trovato applicazione».

La difesa erariale conclude nel senso, se non della inammissibilità, quanto meno della improcedibilità del ricorso provinciale avverso i commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

Considerato in diritto

1. – Con ricorso notificato in data 15 febbraio 2005, depositato il successivo 22 febbraio ed iscritto al n. 26 del registro dei ricorsi dell'anno 2005, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 ed 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia).

1.1. – Con ricorso notificato il 12 gennaio 2006, depositato il successivo 18 gennaio ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi dell'anno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha poi impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4).

1.2. – Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2005, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al numero 40 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Provincia autonoma di Trento ha, infine, promosso questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra le quali quelle dettate dall'art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

1.3. – Il presente giudizio, per quanto riguarda il ricorso n. 40 del 2006, attiene unicamente a tali ultime previsioni, affini per oggetto a quelle censurate dallo Stato con i precedenti ricorsi n. 26 del 2005 e n. 1 del 2006, essendo le altre questioni trattate separatamente.

1.4. – Il primo dei ricorsi indicati pone tre questioni relative, rispettivamente, alle materie dei rifiuti, della conservazione degli *habitat* naturali e delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. Il secondo ed il terzo ricorso pongono, seppure in una prospettiva diametralmente opposta, questioni sostanzialmente affini in materia di grandi derivazioni idroelettriche.

2. – Considerata la parziale identità delle questioni, i tre giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2.1. – In relazione alla materia delle grandi derivazioni idroelettriche, alla luce della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria dettata dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni), il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato ai ricorsi n. 26 del 2005 e n. 1 del 2006 e la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato al ricorso n. 40 del 2006.

Le rinunce sono state ritualmente accettate.

In riferimento a tali questioni deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

3. – Restano, dunque, da esaminare i profili del ricorso proposto dallo Stato avverso la legge provinciale n. 10 del 2004 (ricorso n. 26 del 2005) riguardanti la disciplina dei rifiuti e quella della conservazione degli *habitat* naturali.

Al riguardo deve, inoltre, precisarsi che le norme impugnate relative alla conservazione degli *habitat* naturali sono state riprodotte nella successiva legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, agli artt. 37 e 39, per cui il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri deve intendersi come riferito anche a queste ultime disposizioni.

3.1.– In relazione ad entrambi i sopra indicati profili, la difesa della Provincia autonoma di Trento eccepisce anzitutto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per non aver chiarito il ricorrente se intende riferirsi alle competenze di cui allo statuto speciale o a quelle di cui alla Costituzione, e, per quanto riguarda le discariche dei rifiuti, per non aver precisato di quali violazioni si tratta.

L'eccezione non è fondata. Infatti, per quanto riguarda i rifiuti, è agevolmente comprensibile quali siano le violazioni contestate, e, per quanto riguarda gli *habitat* naturali, è evidente che il ricorrente censura innanzitutto che le disposizioni impugnate «eccedono» dalle materie statutarie, ed in secondo luogo fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *s*) della Costituzione, per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale, alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

4. – Occorre poi premettere, per la soluzione del problema del riparto di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome in materia di ambiente, che sovente l'ambiente è stato considerato come “bene immateriale”.

Senonché, quando si guarda all'ambiente come ad una “materia” di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti. In questo senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte con l'ordinanza n. 144 del 2007, per distinguere il reato edilizio da quello ambientale.

Oggetto di tutela, come si evince anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guardare all'ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto.

La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stato affidato, in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di “ambiente” in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola “ambiente” la parola “ecosistema”.

Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto.

Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.

Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possano coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati.

Si parla, in proposito, dell'ambiente come “materia trasversale”, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi : quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi.

Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.

È quanto ha affermato la sentenza n. 246 del 2006, secondo la quale «la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia “tutela dell'ambiente” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare *standard* di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (si vedano, tra molte, le sentenze numeri 183 del 2006; 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002)».

La segnalata particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia.

E a questo proposito bisogna ricordare che allorché si tratta di Regioni a statuto speciale o di Province autonome, gli statuti, nell'attribuire competenze legislative a detti enti distinguono le materie oggetto di una potestà legislativa primaria, dalle materie oggetto di una potestà legislativa concorrente.

Il primo problema che si pone nel presente giudizio è pertanto quello di stabilire se ci sia una competenza della Provincia autonoma nella materia di cui si discute, essendo noto che tutto ciò che gli statuti non riservano all'ente di autonomia resta attribuito alla competenza dello Stato, salvo quanto stabilito dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ed in secondo luogo, qualora tale competenza sussista, se si tratti di una competenza primaria o concorrente, poiché, nel primo caso, la Provincia autonoma è tenuta ad osservare soltanto i principi generali dell'ordinamento e le norme fondamentali di riforma economica e sociale, e nel secondo caso è tenuta ad osservare anche i principi fondamentali della materia, dettati dalle leggi statali.

5. – Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i commi 14 e 15 dell'art. 8 della legge provinciale n. 10 del 2004, rispettivamente, per violazione dell'art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 99/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti), e per violazione degli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/698/CE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi).

Il comma 14 dell'art. 8 impugnato, che sostituisce l'art. 75 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, dispone, per quanto interessa il presente ricorso, che: «nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori Provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, le Province autonome e le amministrazioni pubbliche interessate; inoltre la Giunta può rideterminare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, i bacini di conferimento degli impianti ubicati in Provincia, indicando le forme e le modalità di coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei rifiuti urbani».

Il comma 15 dell'art. 8, che sostituisce l'art. 77 del sopra indicato decreto del Presidente della Giunta provinciale, dispone, per quanto interessa il presente ricorso, che: «qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità [...] c) per le operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, tranne che per i rifiuti allontanati dal sito».

In proposito, ed in relazione a quanto si è sopra detto, occorre innanzitutto precisare che lo statuto della Provincia autonoma di Trento non prevede come competenza della Provincia stessa il settore dei rifiuti, non potendosi ritenere che questi rientrino, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8, numero 5, e dell'art. 9, numero 10, dello statuto (nel quale ultimo caso varrebbero comunque i principi dettati dalle leggi dello Stato; art. 5 dello stesso statuto) nella nozione di “urbanistica e piani regolatori”, ovvero di “igiene e sanità”. Ne consegue che essi non possono che ricadere nella competenza dello Stato, in base ai sopra ricordati principi che regolano i rapporti tra Stato ed autonomie. È da avvertire, peraltro, che la competenza dello Stato, come si è detto, è poi espressamente prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera s), il quale parla di una competenza esclusiva in materia di “ambiente ed ecosistema”. Tale competenza esclusiva, inoltre, non esclude che lo Stato possa anche attribuire alla Provincia funzioni al riguardo. Ed è da ricordare a questo proposito che già l'art. 85 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ripreso poi dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attribuiva alle Regioni le competenze concernenti la gestione dei rifiuti, e che le norme statali di attuazione delle direttive comunitarie, per quanto attiene alla Provincia di Trento, non fanno eccezione a questo principio (ad esempio per quanto concerne i piani di adeguamento delle discariche).

Occorre inoltre precisare, in relazione a tale argomento, che le norme statali di cui si discute sono norme di attuazione di direttive comunitarie, che la Provincia autonoma è tenuta ad osservare.

Venendo all'esame della questione, occorre sottolineare che il comma 14 dell'art. 8, pur facendo riferimento ai casi di necessità ed urgenza, in realtà non pone un regime particolare riferito a questa ipotesi eccezionale, ma crea un regime alternativo a quello predisposto dallo Stato in attuazione di direttive comunitarie, in ordine all'uso delle discariche esistenti, alla costruzione di nuovi impianti, al trasporto dei rifiuti, all'utilizzo di altre forme di smaltimento ed alla modifica dei bacini di conferimento. Sennonché, l'Avvocatura generale dello Stato, censurando soltanto la violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003, che si riferisce alle discariche esistenti (in attuazione della direttiva 99/31/CE), impugna unicamente le norme che riguardano il potere della Giunta provinciale di disporre o autorizzare il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti. È in relazione a queste ultime che la Corte deve pronunciarsi.

Ed in proposito è sufficiente ricordare che il citato art. 17, del d.lgs. n. 36 del 2003 pone due regole fondamentali: a) le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere rifiuti, per i quali sono state autorizzate, fino al 31 dicembre 2006; b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, il titolare dell'autorizzazione, o, su sua delega, il gestore della discarica, deve presentare all'autorità competente «un piano di adeguamento della discarica stessa alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie». Il comma 14, come risulta dalla semplice lettura del testo, dispensa invece, sia dalla data di scadenza per l'utilizzazione delle discariche già autorizzate, sia dal piano di adeguamento delle discariche stesse. Esso, dunque, relativamente alla parte impugnata, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo.

Per quanto riguarda il comma 15, occorre ricordare che questo, in riferimento all'ipotesi del rinvenimento di una discarica o di uno stoccaggio di rifiuti abusivi, prevede che si può procedere alla bonifica del sito e che «per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalle prestazioni delle garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (di attuazione della direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), tranne che per i rifiuti allontanati dal sito» (paragrafo 1-ter, lettera c).

Il ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato non lamenta la deroga dell'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie, ma solo la violazione degli artt. 11 (catasto rifiuti), 12 (registro di carico e scarico) e 15 (formulario di identificazione dei rifiuti trasportati), sicché è solo in relazione a queste censure che occorre decidere.

La disposizione impugnata, se interpretata nel senso che per le operazioni di messa in sicurezza si procede soltanto alla “movimentazione” in sito dei rifiuti, e non alla loro “raccolta e trasporto”, come fa pensare l'inciso «tranne che per i rifiuti allontanati dal sito», non presenta profili di lesività. Le norme statali di cui agli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 22 del 1997, si riferiscono infatti solo alla “raccolta ed al trasporto” dei rifiuti e non alla loro movimentazione all'interno di un'area privata. Lo conferma, del resto, l'art. 193, comma 9, del successivo decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto».

La dizione usata dal legislatore provinciale deve, in altri termini, considerarsi impropria, poiché non si tratta di disapplicazione di norme statali, come farebbe ritenere l'espressione «si prescinde», ma di semplice loro non pertinenza al caso.

Alla luce della su esposta interpretazione, il ricorso deve dunque essere rigettato sul punto.

6. – Per quanto riguarda la conservazione degli *habitat* naturali, la questione concerne la «designazione» delle «zone speciali di conservazione» (ZSC) ed «i rapporti» da tenere con la Commissione europea in caso

di incidenza su dette zone di piani ed interventi che possano richiedere una limitazione delle misure previste per la tutela ambientale di tali zone.

Le norme provinciali impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono le seguenti.

L'art. 9, commi 2 e 3 della legge Provinciale, il quale così recita: «La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone ricadenti nel territorio provinciale [...]. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

L'art. 9, comma 11, il quale prevede che: «Qualora la valutazione di incidenza sui progetti [...] dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta Provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE, sono tenuti direttamente dal Presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

L'art. 10 della stessa legge provinciale riguarda le misure di salvaguardia da adottare in attesa della messa a punto delle ordinarie misure di conservazione delle zone speciali di conservazione. Si tratta cioè di norme consequenziali alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 9.

7. – Per la migliore comprensione della questione, è opportuno ricordare che il procedimento prevede: una “individuazione” dei siti da considerare come «siti di importanza comunitaria» (SIC), effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome; la trasmissione di detta individuazione, da parte dello Stato membro, alla Commissione europea; l'approvazione da parte di quest'ultima dell'elenco dei siti; la scelta, sempre da parte della Commissione, di quelli che essa ritiene di importanza naturalistica tale da essere considerati come «zone speciali di conservazione»; ed infine la “designazione” di detti siti come «zone speciali di conservazione» da parte dello stesso Stato membro, il quale, nel frattempo, ha dovuto “classificare” i siti ZSC come una speciale tipologia di “area protetta”.

Per quanto concerne i rapporti con la Commissione europea, dalle stesse direttive si desume che questi rapporti debbono essere tenuti dallo Stato membro.

Occorre inoltre precisare che la specifica materia oggetto di contestazione rientra nella competenza primaria della Provincia autonoma, poiché l'art. 8, comma 16 dello statuto attribuisce alla Provincia stessa la competenza in materia di «parchi e protezione della flora e della fauna». Ne consegue, come si è sopra chiarito, che la potestà legislativa della Provincia, in questa specifica materia, deve essere esercitata in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché con il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.

8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le citate norme provinciali di cui all'art. 9, commi 2 e 3, concernenti il potere di “designazione” dei siti come zone speciali di conservazione, per violazione dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Tale ultima disposizione prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “individuano” i siti di interesse comunitario per la costituzione della rete ecologica europea denominata “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, il quale raccoglie tali indicazioni in un elenco che invia alla Commissione europea, tenuta, a sua volta, a scegliere, tra tali siti, le zone speciali di conservazione. Lo stesso Ministero dell'ambiente provvede poi a “designare”, d'intesa con le Regioni, detti siti quali zone speciali di conservazione.

La difesa della Provincia eccepisce che detto regolamento, ai sensi anche della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 1999, non può vincolare la Provincia stessa, e che, comunque, si tratta di un regolamento cedevole, il quale ha perso di efficacia con l'entrata in vigore delle norme impugnate, che sono da intendere come norme di attuazione della direttiva comunitaria.

Tale eccezione, per quanto esatta – poiché il regolamento statale di attuazione delle direttive comunitarie in questione ha natura cedevole rispetto alla successiva legge regionale o provinciale di attuazione – non rileva ai fini della decisione, venendo in evidenza la violazione dei principi generali dell'ordinamento (sentenza n. 425 del 1999).

Il ricorso è fondato, poiché le disposizioni impugnate contrastano con detti principi generali dell'ordinamento, nonché con le norme fondamentali di riforma economica e sociale invocati dallo Stato.

Si tratta del principio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 349 del 1986, il quale è stato integrato dall'art. 8, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), secondo il quale «qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una Regione a statuto speciale o Provincia autonoma, si procede d'intesa».

Se si tiene presente che i parchi e le riserve, così come le zone speciali di conservazione, sono classificati come “aree protette”, è fin troppo evidente che il riferimento all'intesa, per la designazione ed istituzione dei parchi e delle riserve, deve a maggior ragione riferirsi anche alle zone speciali di conservazione. Tanto più che tali zone sono di interesse internazionale e la designazione di aree protette internazionali spetta allo Stato, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n. 349 del 1986.

Ciò è confermato, peraltro, dalla sentenza n. 366 del 1992 di questa Corte, nella quale si legge che «come questa Corte ha più volte affermato, pur in assenza della legge quadro sulle aree protette [...], le attività ora elencate (e cioè “la competenza di individuazione delle aree protette di rilievo nazionale o internazionale, nonché quelle relative alla loro classificazione e all'istituzione su di esse di parchi nazionali o di riserve naturali statali”) rientrano nella competenza del soggetto che deve valutare l'interesse naturalistico che si intende perseguire con la costituzione del parco o della riserva naturale [...]. Sicché, ove l'interesse considerato sia non irragionevolmente ritenuto d'importanza nazionale o internazionale, le competenze relative all'individuazione delle aree, alla loro classificazione e all'istituzione su di esse di parchi nazionali o di riserve naturali statali (e, quindi, all'istituzione di un regime vincolistico, consistente nell'adozione di “misure di conservazione”, su altri tipi di aree protette di rilievo internazionale) spettano allo Stato, qualunque sia l'ubicazione dell'area da proteggere».

Ed è inoltre da sottolineare che, come si evince dagli stessi commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge provinciale impugnata, per la materia in esame, occorre distinguere la “individuazione” dei siti di importanza comunitaria, dalla “designazione” delle zone speciali di conservazione, e che “individuazione” e “designazione” esprimono, nel caso di specie, due concetti diversi, consistendo l'individuazione nella pura indicazione del sito, e costituendo, invece, la “designazione” l'atto che sottopone la zona prescelta ad uno speciale statuto vincolistico, consistente nell'adozione di speciali “misure di conservazione”. In altri termini, la parola “designazione”, utilizzata nella direttiva comunitaria ha lo stesso significato che l'ordinamento nazionale ha tradizionalmente attribuito all'espressione “istituzione di un'area protetta”.

Dunque, la “designazione” di quella particolare area protetta che è stata classificata come zona speciale di conservazione, non può essere effettuata unilateralmente dalla Giunta provinciale, ma deve essere effettuata dallo Stato d'intesa con la Provincia autonoma. Se ne deve dedurre che i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2004 sono costituzionalmente illegittimi.

Per quanto riguarda le censure riferite al comma 11 dello stesso art. 9, è da precisare che il ricorrente non si lamenta soltanto dell'attribuzione alla Giunta provinciale del potere di “superare” l'esito negativo della procedura di valutazione di incidenza dei progetti sulle zone speciali di conservazione, ma anche del

fatto che esso attribuisce al Presidente della Giunta la competenza a tenere i “rapporti” con la Commissione europea in relazione a detta materia. Si tratta del potere di interloquire con la Commissione europea, che spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità Europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione, i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari.

L'invocato art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 è pienamente ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001), il quale conferma il principio della unitarietà della rappresentazione della posizione italiana nei confronti dell'Unione europea.

La Provincia autonoma di Trento non può pertanto ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere “rapporti” con l'Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato.

Le relative disposizioni impugnate devono ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittime.

9. – Quanto all'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004, le censure sono inammissibili, poiché il ricorrente considera le norme contenute in detto articolo come consequenziali a quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9, mentre esse sono consequenziali al comma 5 del medesimo articolo, comma che non è stato oggetto di impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 3 e 11, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento all'art. 8, numeri 15 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in riferimento all'art. 117, primo e

secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promosso con il ricorso n. 26 del 2005;

dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1-*bis* della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), promosso con il ricorso n. 1 del 2006;

dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 – 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso con il ricorso n. 40 del 2006.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

L.R. 28 dicembre 2009, n. 65 (1)**Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 30 dicembre 2009, n. 24, parte prima.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I**Riserva naturale regionale dell'Adelasia****Art. 1***Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.*

1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni, è istituita la riserva naturale regionale dell'Adelasia.
2. La perimetrazione della riserva naturale comprende i territori ricadenti nel Comune di Cairo Montenotte, di proprietà della Provincia di Savona, individuati con apposito segno grafico nella planimetria in scala 1:10.000, allegato n. 1 alla presente legge.
3. I territori così individuati sono classificati "riserva naturale regionale" per la conservazione orientata dei valori naturalistici ed ambientali in essa presenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2*Finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.*

1. Nell'ambito delle finalità generali definite dalla L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva naturale regionale dell'Adelasia ha in particolare i seguenti scopi:

a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale;

c) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area.

Art. 3

Gestione della riserva dell'Adelasia.

1. La gestione della riserva naturale regionale dell'Adelasia è affidata alla Provincia di Savona, di seguito denominata ente gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di intesa previste nella presente legge, sia attraverso eventuali accordi aventi ad oggetto settori di attività o specifici interventi, ferma restando in tali casi la responsabilità dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvede ad assicurare la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza nonché la fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali della riserva attraverso:

a) l'elaborazione e l'adozione del Piano di gestione di cui all'articolo 4;

b) l'approvazione dei regolamenti previsti dall'articolo 25 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 2;

c) la promozione di azioni e l'attuazione di interventi necessari per conseguire le finalità dell'area protetta;

d) la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 29 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

e) l'attuazione delle direttive impartite dalla Regione, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l'integrità del sistema regionale delle aree protette di cui all'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

f) lo svolgimento di tutti gli altri compiti amministrativi attribuiti agli enti di gestione delle aree protette dalla L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta e dei pareri, alla vigilanza, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ai ricorsi all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

3. In qualità di ente gestore della riserva, la Provincia resta comunque soggetta all'osservanza delle disposizioni relative agli enti locali per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, al regime fiscale ed ai controlli.

4. Nei confronti del suddetto ente gestore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4*Piano di gestione.*

1. Il Piano di gestione è lo strumento per l'attuazione delle finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.
2. Il Piano di gestione individua, con riferimento ad un periodo di almeno quattro anni, gli obiettivi da raggiungere, gli interventi e le azioni che si intendono intraprendere, i tempi, le risorse occorrenti, le fonti di finanziamento, gli indicatori di risultato.
3. Il Piano di gestione è adottato dall'ente gestore d'intesa con il Comune di Cairo Montenotte; nella fase di redazione del Piano sono assicurate forme partecipative della comunità locale nonché dei soggetti interessati alla fruizione ed agli aspetti scientifici della riserva; la Giunta regionale approva il Piano entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti, apportandovi le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 5*Misure di tutela della riserva naturale dell'Adelasia.*

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 42 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni nonché le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, della flora e della fauna, nella riserva naturale dell'Adelasia è vietato:
 - a) eseguire interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel Piano di gestione per la realizzazione e l'adeguamento di strutture necessarie per i compiti istituzionali dell'ente gestore, per la fruizione, per l'esercizio delle attività agricole e forestali, per lo sviluppo delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di pubblica utilità;
 - b) aprire nuove strade e sentieri ovvero prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nel Piano di gestione; è comunque consentita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le attività selvicolturali debitamente autorizzate ai sensi della legislazione vigente in materia;
 - c) eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o derivanti dalla sua attuazione, ovvero di quanto connesso con lo svolgimento delle attività agricole;
 - d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
 - e) abbandonare rifiuti;
 - f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - g) catturare, uccidere, disturbare le specie animali; sono ammessi gli interventi tecnici di riequilibrio

faunistico di cui all'articolo 43 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

h) raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali; in deroga a tale divieto l'ente gestore può autorizzare la raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantità, modalità di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione delle conoscenze così ottenute;

i) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria);

j) svolgere attività ludiche e sportive incompatibili con i divieti di cui alle lettere g) e h) o, comunque, in grado di compromettere, per le loro modalità di svolgimento ed in assenza di disposizioni emanate dall'ente gestore, le qualità ambientali, i soprassuoli boschivi, la stabilità dei versanti, le sistemazioni agrarie, l'agibilità dei percorsi;

k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva.

2. L'ente gestore può integrare mediante appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa di tutela della riserva naturale, con particolare riferimento alla fruizione, agli interventi forestali, agli interventi di riequilibrio naturalistico-ambientale, previa acquisizione del parere della Regione da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 6

Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle disposizioni di tutela delle aree protette di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 33 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dalla presente legge.

TITOLO II Norme finali

Art. 7

Disposizioni transitorie e di raccordo.

1. Fino alla approvazione del Piano di gestione di cui all'articolo 4, l'ente gestore opera sulla base dei programmi di attività ed interventi contenuti nella relazione annuale di cui all'articolo 29 della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

1. All'articolo 33, comma 2, lettera a), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 142,26 ad euro 1.422,60".
2. All'articolo 33, comma 2, lettera b), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 355,70".
3. All'articolo 33, comma 2, lettera c), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 355,70".
4. All'articolo 33, comma 2, lettera d), della L.R. n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 1.422,60".

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury).

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 31/2000 è sostituita dalla seguente:
"f) dal Presidente del Sistema turistico locale di riferimento, o suo delegato;"
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della medesima L.R. n. 31/2000, dopo le parole "autorità statale" sono aggiunte le seguenti: ", un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria della pesca professionale maggiormente rappresentative in provincia di Imperia,".

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio per l'anno finanziario 2009 allo stato di previsione della spesa:

- prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

- prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

- iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.104 "Gestione dei parchi e delle aree protette";

- iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.204 "Investimenti nei parchi e nelle aree protette";

- gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area III "Territorio" - alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa:

- 3.104 "Gestione dei parchi e delle aree protette";

- 3.204 "Investimenti nei parchi e nelle aree protette.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Allegato n. 1 (2)

(2) La planimetria di cui al presente allegato 1 non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

L.R. 24 dicembre 2008, n. 23 (1)
Istituzione della Riserva Naturale regionale Valle dell'Arcionello.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 27 dicembre 2008, n. 48, S.O. n. 166.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell'Arcinello. Finalità.

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello, di interesse provinciale, di seguito denominata riserva, secondo la perimetrazione indicata all'articolo 2.

2. L'istituzione della riserva è finalizzata:

- a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area ricompresa nella perimetrazione della riserva;
- b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;
- c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione e l'incentivazione delle attività economiche compatibili;
- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
- e) alla conservazione e alla tutela di elementi di interesse storico-culturale, per avviare processi di valorizzazione e di fruizione.

Art. 2

Perimetrazione.

1. La riserva comprende il territorio del Comune di Viterbo, individuato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

Art. 3

Gestione della riserva.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche, la gestione della riserva è affidata alla Provincia di Viterbo che vi provvede nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità indicate nel capo II, sezione II, della L.R. n. 29/1997.

2. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, l'organismo di gestione della riserva sottopone al parere degli enti locali interessati gli strumenti di cui all'articolo 4 nonché i bilanci preventivi ed i rendiconti generali della riserva, prima della loro adozione.

Art. 4

Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale.

1. Il piano della riserva è redatto, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della L.R. n. 29/1997, con le modalità previste dall'articolo 26 della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche ed in conformità alle linee guida redatte dalla Giunta regionale al fine di assicurare omogeneità nella redazione dei piani delle aree naturali protette.

2. Il regolamento ed il programma pluriennale di promozione economica e sociale sono redatti, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della L.R. n. 29/1997, con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 30 della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 5*Misure di salvaguardia e divieti.*

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all'articolo 4, alla riserva si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, commi 3 e 4, della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 6*Sorveglianza e sanzioni.*

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'articolo 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui al capo IV della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.


Art. 7*Disposizione finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22, E23 e E24 relativi al finanziamento dei parchi e delle aree protette.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Allegato A

Cartografia



Allegato B

Descrizione della perimetrazione

Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello

Dal ponte sul Fosso Luparo ad est del centro abitato di Viterbo, il confine della Riserva volta in senso orario fino a includere le aree a nord-est e poi attestarsi sulla Strada Palanzana. Da qui prosegue costeggiando la suddetta strada fino ad arrivare in località Palazzo Vescovile. Quindi il perimetro prosegue verso il Monastero dei Cappuccini e volta a nord fino a giungere a ridosso del Fosso della Palanzana, in località La Palanzanella. Seguendo l'andamento sinuoso del corso d'acqua, in direzione est, prosegue poi fino a giungere in località Grottone. Da qui il perimetro volta a ovest costeggiando i lotti agricoli posti in località Grottone e prosegue poi a sud fino ad arrivare sulla strada provinciale Cimino. Costeggiando tale strada in direzione ovest, il confine passa a nord della località Ontaneto e volge ad est fino a giungere a ridosso del Fosso Luparo. Segue quindi l'andamento sinuoso del corso d'acqua in direzione nord-ovest fino

ad attestarsi sulla strada Monte Pizzo, costeggiandola in direzione nord-ovest fino a ricongiungersi con il centro abitato di Viterbo. Da qui il perimetro prosegue attestandosi su Via Belluno e raccordandosi infine con il limite rappresentato dal ponte sul Fosso Luparo.

L.R. 15 maggio 2006, n. 11 (1)**Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 maggio 2006, n. 61.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1*Istituzione dell'area naturale protetta.*

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".
2. I confini della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ricadente sul territorio del comune di Taranto sono riportati nella cartografia in scala 1:10.000, allegata alla presente legge (allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Taranto, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 4 e presso l'Amministrazione comunale di Taranto.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dalla Regione Puglia.

Art. 2*Finalità.*

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e

sotterranei;

- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3

Zonizzazione provvisoria.

1. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7, la Riserva naturale regionale orientata "Palude la Vela" è suddivisa in:

- a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

Ente di gestione.

1. La gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è affidata, in via provvisoria, e in ogni caso per un tempo non inferiore a tre anni, al Comune di Taranto, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Taranto, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Art. 5*Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale.*

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica); per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale della Riserva, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. n. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agrozootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. È consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su

istanza del Comune interessato.

Art. 6

Strumenti di attuazione.

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", l'Ente di gestione di cui all'articolo 4 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 19/1997;
- b) Piano pluriennale economico-sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. n. 19/1997;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/1997.

Art. 7

Piano territoriale dell'area naturale protetta.

1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", è predisposto dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio comunale di Taranto con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20 della L.R. n. 19/1997. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Art. 8*Piano pluriennale economico-sociale.*

1. Il Piano pluriennale economico-sociale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'Ente di gestione con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. n. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale economico-sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Art. 9*Regolamento.*

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 5, l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

Art. 10*Nulla osta e pareri.*

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua

presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

6. L'Ente di gestione è delegato, quale autorità competente ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), al rilascio dei pareri relativi alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), così come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, per piani e interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di importanza comunitaria (pSIC) IT130004 "Mar Piccolo".

7. L'Ufficio competente dell'Ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di valutazione di incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

Art. 11

Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 30 della L. n. 394/1991.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro

2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della L. n. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

Art. 12

Indennizzi.

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nella Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 13

Sorveglianza del territorio.

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Taranto e alle guardie ecologiche volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L. n. 394/1991.
4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 14

Controllo.

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 15

Commissariamento.

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione della Riserva naturale regionale orientata.

Art. 16*Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
 2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.
 3. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
- La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Allegato A (2)

(2) Si omette l'allegato A nel quale è riprodotta la cartografia della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 (1)**Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2002, n. 164.

Art. 1*Istituzione dell'area naturale protetta.*

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".
2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Brindisi.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.

Art. 2*Finalità.*

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
 - b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c) rinaturalizzare, convertire ad alto fusto, conservare il patrimonio genetico e aumentare la superficie occupata dalle sugherete, al fine di connettere le aree boscate;
 - d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
 - e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
 - f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3*Zonizzazione provvisoria.*

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9, la Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli àmbiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4*Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale.*

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi: scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 - k) aprire discariche;
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 - b) mutare la destinazione dei terreni fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. n. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico - sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro - zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.
4. È consentita la realizzazione di interventi da manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5

Gestione.

1. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19/1997 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" (2).
2. Sono organi dell'Ente di gestione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) la Comunità delle aree naturali protette.
3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.
5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi è così composto:
 - a) tre rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;
 - b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;

- c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Brindisi;
 - d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) due rappresentanti nominati dalle Associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un Vice Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della L.R. n. 19/1997.

(2) Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 10, la gestione del Parco naturale istituito dalla presente legge è affidata al Comune di Brindisi, che è individuato quale Ente di gestione, il quale (ai sensi del successivo comma 2) organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo). A norma dell'art. 5, L.R. 27 ottobre 2006, n. 31 la gestione del Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" istituito dalla stessa legge, è affidata all'Ente di cui al presente articolo.

Art. 6

Statuto.

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9 della L.R. n. 19/1997.

Art. 7

Pianta organica.

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della L.R. n. 19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 8*Strumenti di attuazione.*

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
 - a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 19/1997;
 - b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. n. 19/1997;
 - c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/1997.

Art. 9*Piano territoriale dell'area naturale protetta.*

1. Il piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" deve:
 - a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;
 - b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
 - c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
 - d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
 - e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
 - f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
 - g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
 - i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
 - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;
 - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della L.R. n. 19/1997.

Art. 10*Piano pluriennale economico sociale.*

1. Il piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Brindisi di cui all'articolo 5, comma 10, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. n. 19/1997.
2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all'articolo 9.

Art. 11*Regolamento.*

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del piano territoriale dell'area.
2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

Art. 12

Nulla osta e pareri.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 13*Bilancio.*

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Brindisi approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 di riforma della contabilità regionale.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 14*Sanzioni.*

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 15

Indennizzi.

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
 - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 16

Sorveglianza del territorio.

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 17*Vigilanza.*

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della L.R. n. 19/1997.

Art. 18*Commissariamento.*

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Art. 19*Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 66.666,66, sono a carico del Capitolo 0581010 "Spese per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.

Cartografie (3)

(3) Si omettono le cartografie allegate.

L.R. 19 dicembre 2001, n. 67 (1)**Istituzione della riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro".**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 dicembre 2001, n. 28.

Art. 1*Istituzione.*

1. È istituita la Riserva Naturale Guidata "Lecceta di Torino di Sangro", nel territorio del Comune omonimo.

Art. 2*Perimetrazione.*

1. I confini della Riserva Naturale Guidata "Lecceta di Torino di Sangro" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 164,69 ettari.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Torino di Sangro provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3*Gestione.*

1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Torino di Sangro.

2. Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.
4. Qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Tutela e valorizzazione delle aree protette.
5. Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4

Piano di assetto naturalistico.

1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 15, comma 3.
2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3.

Art. 5

Programma pluriennale di attuazione e regolamento.

1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento di cui al comma 5 del precedente art. 3.
2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Direzione Territorio, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente.

Art. 6

Piano di Gestione.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di gestione.
2. Per il primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento degli adempimenti previsti negli articoli 2, 3, 4, 5.

Art. 7

Adeguamento degli strumenti urbanistici.

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8

Personale della Riserva.

1. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 9*Norme transitorie di salvaguardia.*

1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
 - b) apertura di nuove strade;
 - c) costruzione di nuovi edifici;
 - d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
 - e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
 - f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
 - g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune;
 - h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;
 - i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;
 - j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
 - k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
 - l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
 - m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
 - n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
 - p) l'installazione di cartelli pubblicitari;
 - q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
 - r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. La pesca può essere consentita qualora previsto nella legislazione vigente e fino all'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà regolamentare l'attività o precluderla.
3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.
4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. n. 18/1983, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10*Sanzioni.*

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 11*Abrogazione norme.*

1. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della L.R. n. 54/2001.

Art. 12*Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2001 in L. 40.000.000 (quaranta milioni), si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al Capitolo 272421, denominato "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali - L.R. n. 38/1996".
2. La somma di cui al comma precedente verrà erogata al Comune di Torino di Sangro e sarà finalizzata agli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5.

(2) Si omette la cartografia allegata.